

108.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 MARZO 1977

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Assegnazione di disegni di legge a Commissione in sede legislativa	6164	CORDER: Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (752);	
Disegni di legge:		Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi (994-bis);	
(Approvazione in Commissione)	6215	CASADEI AMELIA ed altri: Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in tema di partecipazione dei comuni all'accertamento delle imposte dirette sul reddito delle persone fisiche (937)	6164
(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	6186	PRESIDENTE	6164, 6179
(Autorizzazione di relazione orale)	6214	ANTONI	6175
(Presentazione)	6186	BERNARDINI	6177
Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		CITTERIO	6177
Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (approvato dal Senato) (1151);		COLUCCI	6168, 6172
MAGGIONI: Integrazione dell'articolo 17, secondo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, concernente la riscossione delle imposte (396);		GARZIA	6181, 6183, 6186
COSTAMAGNA ed altri: Norme perequative dei redditi (425);		GUNNELLA	6177
		PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>	6167, 6174 6178, 6185
		RUBBI EMILIO, <i>Relatore</i>	6167, 6172, 6177, 6181
		SANTAGATI	6167, 6168, 6179, 6181

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1977

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione):		Di GIESI ed altri: Modifiche alla legge	
Conversione in legge del decreto-legge		31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva	
10 febbraio 1977, n. 19, concernente		della scuola media unica (561) . . .	6201
decadenza della Società autostrade		PRESIDENTE	6201
romane e abruzzesi (SARA) dalla		BARDOTTI	6206
concessione di costruzione ed eserci-		BARTOCCI	6206
zio delle autostrade Roma-Alba Adria-		BENEDIKTER	6206, 6207
tica e Torano-Pescara e autorizza-		BUZZI, Sottosegretario di Stato per la	
zione all'Azienda nazionale autonoma		<i>pubblica istruzione</i> 6203, 6206, 6208, 6209, 6211	
delle strade (ANAS) a completare le		RAICICH	6208
opere (1143)	6187	Zoso, Relatore	6201, 6206, 6208, 6209
PRESIDENTE	6187	Proposte di legge:	
DE CINQUE	6195	(Annunzio)	6163
DELFINO	6199	(Assegnazione a Commissioni in sede	
GIGLIA, Relatore	6187	<i>referente</i>)	6186
GULLOTTI, Ministro dei lavori pubblici	6189	(Ritiro)	6163
PEGGIO	6189	Interrogazioni, interpellanze e mozioni	
Disegno e proposta di legge (Seguito del-		(Annunzio)	6215
<i>la discussione e approvazione):</i>		Petizioni (Annunzio)	6163
Modifiche di alcune norme della legge		Votazione segreta di disegni di legge	6211
31 dicembre 1962, n. 1859, sulla isti-		Ordine del giorno della seduta di domani	6215
tuzione e l'ordinamento della scuola			
media statale (740);			

La seduta comincia alle 15,30.

NICOSIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CARLOTTO ed altri « Modifiche ed integrazioni alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernente la disciplina dei suoli » (1285);

CARLOTTO ed altri: « Modifiche alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali" » (1286);

COSTA e GORIA: « Interpretazione autentica della normativa disposta con l'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ai fini del riconoscimento del trattamento economico spettante al personale indicato nell'articolo stesso collocato in pensione a domanda entro il 30 giugno 1973 » (1287);

COSTA: « Inchiesta parlamentare sui rapporti tra consumi alimentari e salute dei cittadini » (1288).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Ines Boffardi ha chiesto di ritirare, anche a nome degli altri firmatari, la seguente proposta di legge:

BOFFARDI INES ed altri: « Modificazioni alla legge 8 marzo 1968, n. 152, sulla previdenza per il personale degli enti locali relativamente ai periodi non di ruolo » (955).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

NICOSIA, *Segretario*, legge:

Tocci Donato Antonio, da Roma, chiede provvedimenti per una corretta applicazione delle norme sul lavoro a domicilio e per reprimere il fenomeno della evasione in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nel settore dell'abbigliamento, che, oltre ai dannosi effetti nei confronti dei lavoratori addetti, consente la instaurazione di forme di sleale concorrenza e favorisce il fenomeno del cosiddetto « lavoro nero » (158);

Colangelo Vincenzo, da Parma, chiede che i benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, vengano estesi a tutti gli ex combattenti ed assimilati ancorché non pubblici dipendenti ed a tutti quelli che siano stati collocati in pensione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge suddetta (159);

Colangelo Vincenzo, da Parma, chiede che venga modificato l'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, affinché il grado di appuntato venga riconosciuto a tutti gli appartenenti a qualsiasi Corpo ed Arma al compimento del dodicesimo anno di servizio (160);

Colangelo Vincenzo, da Parma, chiede la modifica dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, affinché il personale militare delle forze di polizia dichiarato non idoneo fisicamente al servizio d'istituto e che non abbia diritto alla pensione ordinaria possa beneficiare della pensione privilegiata di 1^a categoria (161);

Bernabei Adalberto, da Verbania Pallanza (Novara), e altri cittadini, chiedono che venga abrogato il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza. (162).

PRESIDENTE. Le petizioni testè lette saranno trasmesse alle competenti Commissioni.

**Assegnazione di disegni di legge
a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti disegni di legge siano deferiti alla IV Commissione (giustizia) in sede legislativa:

« Modifiche al regime dei permessi ai detenuti ed agli internati previsto dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354 » (1195).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Modificazioni al codice di procedura penale » (1196).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Nuove disposizioni per il controllo delle armi » (1197) *(con parere della I e della II Commissione)*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (approvato dal Senato) (1151); e dei concorrenti progetti di legge: Maggioni (396); Costamagna ed altri (425); Corder (752); Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi (994-bis); Casadei Amelia ed altri (937).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla disciplina delle imposte sul reddito delle persone fisiche e dei concorrenti progetti di legge: Maggioni; Costamagna ed altri; Corder; Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi e Casadei Amelia ed altri.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione sulle linee generali e si sono avute le repliche del relatore e del Governo.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione.

Si dia lettura degli articoli da 1 a 4, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

NICOSIA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« Sono abrogate le disposizioni degli articoli da 1 a 7 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Nell'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono soppresse le parole " ad eccezione di quelle i cui redditi sono imputati ad altri ai sensi dell'articolo 4 " ».

(È approvato).

ART. 3.

« Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

" L'imposta si applica sul reddito complessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto passivo, compresi i redditi altrui dei quali egli ha la libera disponibilità o la amministrazione senza obbligo della resa dei conti ed esclusi i redditi sui quali l'imposta stessa si applica separatamente ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 " ».

(È approvato).

ART. 4.

« Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è inserito il seguente:

" ART. 4 - *Coniugi e figli minori*. — Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata prevista dagli articoli 12 e seguenti:

a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli

articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi;

b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste dall'articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;

c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare " ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 5.

NICOSIA, *Segretario*, legge:

ART. 5.

« L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

" ART. 10 - *Oneri deducibili*. — Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purché risultino da idonea documentazione, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) l'imposta locale sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, iscritta nei ruoli la cui riscossione ha inizio nel periodo d'imposta. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, primo comma, l'imposta si deduce per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dallo stesso articolo;

b) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori;

c) gli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni

specie, nonché quelli pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per i quali la deduzione è ammessa per un importo non superiore a tre milioni di lire, salvo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58;

d) le spese mediche e chirurgiche, nonché quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire. La deduzione è ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione annuale, indichi il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico;

e) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, nonché degli affiliati, per un importo complessivamente non superiore a lire un milione;

f) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

g) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

h) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;

i) i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge;

l) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per un importo complessivamente non superiore a due milioni di lire. La deduzione dei premi per l'assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che dai documenti allegati alla dichiarazione annuale l'assicurazione risulti stipulata per durata non inferiore a cinque anni; in caso di riscatto nel

corso del quinquennio l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta d'acconto del 20 per cento commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi. L'ammontare dei premi che sono stati dedotti dal reddito complessivo del contribuente è soggetto a tassazione a norma dell'articolo 13.

Sono inoltre deducibili, nel limite del settantacinque per cento del loro ammontare, le spese relative ad immobili di interesse artistico, storico o archeologico sostenute ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Gli oneri indicati alle lettere *d)*, *f)* ed *l)* sono deducibili, fermo restando il limite complessivo rispettivamente stabilito, anche se sono stati sostenuti nell'interesse del coniuge non legalmente ed effettivamente separato che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 15, primo comma, n. 1, di figli o affiliati minori di età o di altri parenti e affini di cui all'articolo 433 del codice civile conviventi con il contribuente".

Il Governo della Repubblica è delegato a regolare con nuove norme, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e i limiti di deducibilità delle spese mediche e chirurgiche dal reddito complessivo delle persone fisiche, in base al criterio di coordinare la disciplina con le disposizioni legislative in materia di assistenza sanitaria pubblica e mutualistica e di evitare distorsioni tra le forme diretta e indiretta dell'assistenza stessa.

Le norme di cui al comma precedente saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica avente valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle finanze e della sanità, sentito il parere della Commissione parlamentare prevista dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e avranno effetto dall'anno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

PRESIDENTE. All'articolo 5 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Alla lettera c), sostituire le parole: in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie nonché quelli, *con le seguenti:* in dipendenza di prestiti, di mutui agrari, gli uni e gli altri di ogni specie risultanti

da atti scritti e regolarmente sottoposti alla imposta di registro, nonché quelli.

5. 1. **Colucci, Novellini.**

Alla lettera l), primo comma, sostituire le parole da « i premi » fino a « del quinquennio » con le seguenti:

I premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per un importo complessivamente non superiore a due milioni di lire. Per le assicurazioni sulla vita che diano luogo a diritto di riscatto, la deducibilità è subordinata alla condizione che la polizza preveda una durata, determinata a decorrere dalla data di emissione, non inferiore a dieci anni e la rinuncia per i primi tre anni all'esercizio del diritto al riscatto e alla concessione di prestiti.

5. 2. **Colucci, Novellini.**

All'articolo 5, sostituire l'ultimo capoverso del primo comma con il seguente:

Gli oneri indicati alle lettere *d)*, *f)* ed *l)* sono deducibili, fermo restando il limite complessivo rispettivamente stabilito, anche se sono sostenuti nell'interesse dei soggetti indicati nell'articolo 15 che si trovino nelle condizioni ivi previste.

5. 4. **Goria, Gottardo, Citterio, Garzia, Buro Maria Luigia, Rosini, Giuliani, Brocca, Licheri, Amalfitano.**

Sostituire la lettera l) dell'articolo 5 con la seguente:

l) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per un importo complessivamente non superiore a due milioni di lire.

La deduzione dei premi per l'assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che dai documenti allegati alla dichiarazione risulti che il contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data della sua stipulazione e che per il periodo di durata minima esso non consenta la concessione dei prestiti.

La caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta d'acconto del

dieci per cento commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi e l'ammontare dei premi che sono stati dedotti dal reddito complessivo del contribuente è soggetto a tassazione a norma dell'articolo 13.

5. 3.

La Commissione.

Poiché i presentatori degli emendamenti 5. 1, 5. 2 e 5. 4 non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati e di illustrare l'emendamento 5. 3.

RUBBI EMILIO, *Relatore*. La Commissione fa proprio l'emendamento Goria ed altri 5. 4, che tende a dare una sistemazione più organica alla deducibilità degli oneri di cui alle lettere *d*), *f*) ed *l*) dell'articolo 10 del decreto n. 597, nel senso di consentire la deducibilità degli oneri sostenuti da uno dei coniugi per conto di uno dei familiari, alle condizioni che per ciascun tipo di congiunto o familiare sono stabilite all'articolo 15; e precisamente: per quanto riguarda l'altro coniuge, nel caso in cui si trovi nelle condizioni previste nel secondo comma, n. 1; per quanto riguarda i figli non minori, la condizione è che essi abbiano un reddito, ai fini dell'imposizione sulle persone fisiche, non superiore a lire 960 mila; per quanto invece riguarda gli altri congiunti di cui all'articolo 433 del codice civile, la condizione è che convivano e che il loro reddito, ai fini dell'imposizione sulle persone fisiche non ecceda le 960 mila lire.

Con questo emendamento si consente, quindi, che la sistematica di cui all'articolo 15 della legge n. 597 sia per intero recepita ai fini della deducibilità degli oneri di cui alle lettere *d*), *f*) ed *l*), sostenuti da un coniuge per conto di altri familiari.

Con l'emendamento della Commissione 5. 3 si tende a dare una sistemazione ancora più rigorosa alla meccanica della deducibilità degli oneri derivanti da premi di assicurazioni sulla vita contratte dal contribuente.

La deduzione di tali premi è consentita — in base a questo emendamento — a condizione che il contratto di assicurazione non solo abbia una durata non inferiore ai 5 anni, ma abbia decorrenza dalla data della stipulazione. Inoltre, i premi assicurativi — sempre nell'ambito del « tetto » indicato

dalla lettera *l*) — sono deducibili a condizione che per il periodo di durata minima il contratto non consenta la concessione di prestiti.

La Commissione esprime infine parere contrario agli emendamenti Colucci 5. 1 e 5. 2; per quanto riguarda quest'ultimo, posso aggiungere che esso nella sua *ratio* e, almeno in parte, nel suo dispositivo può considerarsi assorbito nel concorrente emendamento della Commissione 5. 3.

PRESIDENTE. Il Governo?

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario agli emendamenti Colucci 5. 1 e 5. 2. È favorevole all'emendamento della Commissione 5. 3 e all'emendamento Goria 5. 4.

PRESIDENTE. Sta bene. Passeremo ora alla votazione di questi emendamenti.

SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento 5. 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento 5. 1 che, pur non risolvendo in termini definitivi e soddisfacenti quanto ebbi occasione di sottolineare proprio ieri in merito alla lettera *c*) dell'articolo 5, tuttavia, là dove chiarisce che i prestiti possono essere di ogni specie purché risultanti da atti scritti e regolarmente gravati dall'imposta di registro, rende più idonea la norma nei confronti dei contribuenti i quali avendo contratto — come ho ampiamente illustrato ieri sera — prestiti con le banche già gravati in misura notevole da interessi elevati, possono ottenere attraverso le norme introdotte da questo emendamento l'opportunità di segnarli in deduzione.

Altrimenti, si manterrebbe l'inconveniente che il testo della Commissione non elimina: interessi notevoli, cioè, da corrispondere per operazioni non certo futili, ma aventi finalità altamente sociali come, ad esempio, la contrazione di mutui per l'acquisto di abitazioni private. Né sono più sufficienti, come è noto, i mutui agevolati; pertanto il risparmio verso il quale il cittadino può essere indotto nella prospettiva di investirlo in costruzioni, magari con una dilazione nel tempo degli impegni contrattati, non raggiungerebbe il fine.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1977

Non si comprende la ragione per la quale mutui contratti per questi fini non debbano consentire al cittadino contraente la deduzione degli oneri conseguenti.

Con questa norma modificatrice dell'attuale testo, non si risolverebbe definitivamente la questione ma la si solleverebbe dai rigori di una applicazione eccessivamente severa della legge.

PRESIDENTE. Onorevole Colucci, mantiene i suoi emendamenti 5. 1 e 5. 2, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

COLUCCI. Li ritiro, signor Presidente.

SANTAGATI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 5. 1, ritirato dall'onorevole Colucci, ed insisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Colucci 5. 1, fatto proprio dall'onorevole Santagati.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gloria 5. 4, fatto proprio dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli dal 6 al 16 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

STELLA, Segretario, legge:

ART. 6.

« L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

» **ART. 15. — Detrazioni soggettive dall'imposta.** — Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si detraggono lire trentaseimila per quota esente.

Si detraggono inoltre, per carichi di famiglia:

1) lire settantaduemila per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per ammontare superiore a lire novecentosessantamila al lordo degli oneri deducibili;

2) le seguenti somme per i figli o affiliati minori di età:

- lire 7.000 per un figlio;
- lire 15.000 per due figli;
- lire 23.000 per tre figli;
- lire 32.000 per quattro figli;
- lire 50.000 per cinque figli;
- lire 70.000 per sei figli;
- lire 100.000 per sette figli;
- lire 150.000 per otto figli;
- lire 72.000 per ogni altro figlio.

La detrazione spetta anche per i figli permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, a condizione che non abbiano redditi propri per ammontare superiore a lire novecentosessantamila. Se uno dei coniugi non possiede redditi per ammontare superiore a lire novecentosessantamila la detrazione per i figli spetta all'altro coniuge in misura doppia. La detrazione per gli adottati e gli affiliati di un solo coniuge spetta a quest'ultimo in misura doppia. In caso di mancanza del coniuge la detrazione di cui al n. 1) si applica per il primo figlio e la quota detraibile in relazione al numero dei figli è raddoppiata e l'ammontare di essa è ridotta di lire quattordicimila;

3) lire dodicimila per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, diverse da quelle previste nel precedente numero 2), che non possieda redditi propri superiori a lire novecentosessantamila e conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone cui si riferiscono, eccettuati i figli o affiliati minori di età per i quali è sufficiente la dichiarazione del contribuente, attestino di non possedere redditi per ammontare superiore ai limiti stabiliti ai sensi del comma precedente.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1977

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste".

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 10, lettere *b*) e *c*), della legge 2 dicembre 1975, n. 576 ».

(È approvato).

ART. 7.

« Nell'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le lettere *c*) e *d*) sono sostituite dalle seguenti:

'' *c*) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi di lavoro dipendente per ammontare complessivamente non superiore ad annue lire un milione e trecentottantamila, a condizione che non possiedano altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;

d) i lavoratori dipendenti e i pensionati che, non possedendo altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, presentino o spediscono all'ufficio delle imposte del loro domicilio fiscale, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dell'articolo 3, redatto in conformità ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'articolo 8. Il certificato deve contenere l'attestazione del lavoratore o pensionato di non possedere altri redditi e le attestazioni delle persone cui si riferiscono le detrazioni effettuate in sede di applicazione della ritenuta d'acconto di non possedere redditi per ammontare superiore ai limiti fissati nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 '' ».

(È approvato).

ART. 8.

« L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

'' Alla dichiarazione delle persone fisiche devono essere allegati, a pena di inammissibilità delle relative deduzioni e detrazioni, i documenti probatori degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in originale o in copia fotostatica, e le attestazioni di cui al terzo comma del-

l'articolo 15. Se i documenti probatori sono allegati in copia fotostatica, l'ufficio delle imposte può richiedere l'esibizione dell'originale o di copia autentica '' ».

(È approvato).

ART. 9.

« All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il secondo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente:

'' I soggetti esonerati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto dalla tenuta delle scritture contabili di cui agli articoli 14 e seguenti nonché le società semplici e le società ed associazioni equiparate non sono tenute alla presentazione del bilancio o rendiconto '' ».

(È approvato).

ART. 10.

« Nell'articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ultimo periodo della lettera *a*) è sostituito dal seguente: '' Le detrazioni di cui al secondo comma dell'articolo 15 e al primo e terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura '' ».

(È approvato).

ART. 11.

« Il primo e il secondo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono sostituiti dai seguenti:

'' Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui all'articolo 23 devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata:

1) sugli stipendi, pensioni, vitalizi e retribuzioni aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'articolo 23;

2) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1977

altro compenso o retribuzione diversi da quelli di cui al numero 1) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all'articolo 48, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con l'aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del 10 per cento;

3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) e sulla parte imponibile delle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 12, lettera e) e all'articolo 14 del decreto indicato al numero precedente, con i criteri indicati negli articoli 13 e 14 dello stesso decreto, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente.

Gli uffici che dispongono il pagamento degli emolumenti di cui al numero 1) devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è anteriore alla fine dell'anno, il conguaglio tra le ritenute operate su tutti gli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) corrisposti al dipendente e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni considerate nella lettera a) dell'articolo 23. A tal fine i soggetti e gli altri organi che corrispondono i compensi e le retribuzioni di cui al numero 2) devono comunicare ai predetti uffici, entro 30 giorni dall'emissione dei titoli di pagamento, l'ammontare delle somme corrisposte al lordo e al netto delle ritenute operate; entro lo stesso termine deve essere effettuata anche la comunicazione per gli arretrati di cui al numero 3). Quale, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta l'integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro".

Nel quinto comma del predetto articolo 29 le parole "agli articoli 24 primo comma, 25, 26 quarto comma" sono sostituite dalle parole "agli articoli 24 primo comma, 25, 26 quinto comma".

(È approvato).

ART. 12.

« Nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la parole " ancorché " sono aggiunte le parole: " non esercitate abitualmente ovvero siano " ».

Al medesimo articolo 25 è aggiunto il seguente comma:

" Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire 20.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreché non costituiscano acconto di maggiori compensi " ».

(È approvato).

ART. 13.

« I primi tre commi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono sostituiti dai seguenti:

" I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo.

Gli uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi:

1) entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono pervenute, le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2;

2) entro il 1° luglio dell'anno in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio relative a persone fisiche, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43.

Il comune di domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito, può segnalare all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2, indicando a tal fine dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documenta-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1977

zione atta a comprovarla. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.

Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l'ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma può inoltre proporre l'aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio delle imposte, a pena di decadenza, nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma. La deliberazione della giunta comunale è immediatamente esecutiva " ».

(È approvato).

ART. 14.

« Nell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente comma:

" La stessa pena pecuniaria si applica a carico di coloro che nelle ipotesi previste nel terzo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e nel quarto comma, lettera d), dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, attestino fatti non rispondenti al vero, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili per la formazione, il rilascio e l'uso di tali attestazioni " ».

(È approvato).

ART. 15.

« Nell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto il seguente comma:

" I capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi " ».

(È approvato).

ART. 16.

« Il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente " ».

Il quarto comma dello stesso articolo 9 è sostituito dal seguente:

« I sostituti d'imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente " ».

I certificati di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, redatti in conformità ad apposito modello approvato con decreto del ministro delle finanze, e le certificazioni dei compensi assoggettati a ritenuta di acconto a qualsiasi titolo corrisposti, devono essere consegnati agli interessati entro il 20 aprile di ciascun anno ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 17.

STELLA, Segretario, legge:

« È in facoltà dei coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi, compresi quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo aggiunto con la presente legge. In tale ipotesi la dichiarazione va presentata all'ufficio delle imposte o all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del marito. Se soltanto la moglie è residente nel territorio dello Stato, la dichiarazione dei redditi dei coniugi deve essere presentata all'ufficio del domicilio fiscale della moglie.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1977

Ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione presentata a norma del precedente comma, le imposte commisurate separatamente sul reddito complessivo di ciascun coniuge si sommano e le detrazioni di cui all'articolo 15 del decreto indicato nel primo comma, nel testo modificato con la presente legge, si applicano sul loro ammontare complessivo.

Nell'ipotesi prevista nel primo comma, la notifica della cartella dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta nei ruoli è eseguita nei confronti del marito.

Gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati a norma del comma precedente.

I coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito ».

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Il secondo comma dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

Ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione presentata a norma del precedente comma, le imposte commisurate separatamente sul reddito complessivo di ciascun coniuge si sommano e le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto indicato nel primo comma, nel testo modificato con la presente legge, nonché le ritenute e i crediti di imposta si applicano sul loro ammontare complessivo.

17. 1.

Onorevole relatore ?

RUBBI EMILIO, Relatore. La Commissione è favorevole anche perché il nuovo testo rende con maggior chiarezza il contenuto dell'articolo medesimo e consente, altresì, di predisporre in maniera migliore i moduli di denuncia ad uso dei contribuenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo 17. 1, accettato dalla Commissione.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(E approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 4 agosto 1975, n. 397, è sostituito dai seguenti:

» Non si applicano le norme contenute nell'articolo 22 della legge 19 luglio 1962, n. 959, e nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La disposizione, di cui al primo comma dell'articolo 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è applicabile anche nei confronti di coloro che hanno superato le prove di esame nei concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

17. 01

Colucci, Novellini.

L'onorevole Colucci ha facoltà di svolgerlo.

COLUCCI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli dal 18 al 21 ai quali non sono stati presentati emendamenti, e che porrò quindi direttamente in votazione.

STELLA, Segretario, legge:

ART. 18.

« Le persone fisiche che fruiscono dell'esonero dall'obbligo della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono dichiarare entro il 30 aprile 1977, al proprio datore di lavoro ed agli altri soggetti indicati nell'articolo 23 dello stesso decreto, se e in quale misura hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 15, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato con l'articolo 6 della presente legge. Ai rimborsi ed ai recuperi, i cui importi devono risultare dai certificati previsti dall'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi all'anno 1977, derivanti dalle detrazioni spettanti, provvedono i datori di lavoro e i soggetti indicati nell'articolo 23 dello stesso decreto,

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1977

nel corso dell'anno anzidetto, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito decreto del ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 aprile 1977.

I sostituti di imposta sui redditi corrisposti al personale dipendente a partire dal 1° gennaio 1977 dovranno procedere all'applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia nella misura prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato con il precedente articolo 6, non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvederanno ad eseguire eventuali conguagli a partire dal periodo di paga immediatamente successivo, computando in tale occasione anche eventuali detrazioni spettanti a norma del comma precedente ».

(È approvato).

ART. 19.

« L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai coniugi relativamente ai redditi posseduti nell'anno 1975 si applica separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno di essi a norma dei successivi articoli 20 e 21.

Sono valide a tutti gli effetti, anche se fatte separatamente da ciascuno di essi, le dichiarazioni presentate dai coniugi nell'anno 1976 ».

(È approvato).

ART. 20.

« I redditi dei figli minori, ancorché conviventi con uno solo dei coniugi, sono imputati a ciascuno di questi per metà del loro ammontare.

Gli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, risultanti dai documenti allegati alla dichiarazione presentata nell'anno 1976, nonché quelli previsti dall'articolo 85 dello stesso decreto, sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge che li ha sostenuti; quelli sostenuti dai figli minori sono deducibili da ciascun coniuge per metà del loro ammontare.

Sull'imposta corrispondente al reddito complessivo netto di ciascun coniuge si applicano per intero la detrazione di cui al n. 1 e per metà quelle di cui al n. 3 dell'articolo 15 del suddetto decreto; le detrazioni di cui agli articoli 16 e 18 del de-

creto medesimo si applicano nella misura spettante a ciascuno dei coniugi.

All'imposta determinata ai sensi dei commi precedenti nei confronti di ciascuno dei coniugi non si applicano le detrazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 26, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, spettanti a uno dei coniugi a norma del terzo comma, è superiore a quello dell'imposta corrispondente al suo reddito complessivo netto, l'eccedenza si detrae dall'imposta dovuta dall'altro coniuge.

Ai fini delle deduzioni e delle detrazioni di cui ai commi precedenti non si tiene conto delle modificazioni arretrate con la presente legge agli articoli 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ».

(È approvato).

ART. 21.

« Dall'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata per l'anno 1975 nei confronti di ciascuno dei coniugi ai sensi dell'articolo precedente si scomputano, sempre che risultino dai documenti allegati alla dichiarazione presentata nell'anno 1976:

1) le ritenute d'acconto operate sui redditi di ciascuno dei coniugi e, per metà del loro ammontare, quelle operate sui redditi dei figli minori;

2) la somma già versata ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ripartita fra i due coniugi in proporzione all'ammontare delle imposte liquidate nei confronti di ciascuno di essi, al lordo delle ritenute d'acconto.

Se l'ammontare scomputabile è superiore a quello dell'imposta liquidata, l'eccedenza si detrae dall'imposta dovuta per l'anno 1977 ed è rimborsata per la parte rimasta incapiante.

In caso contrario l'imposta ancora dovuta per l'anno 1975, ripartita in due rate consecutive, è iscritta in ruoli principali da formare e consegnare all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 1978. Gli interessi e la soprattassa di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, commisurati alla differenza tra l'ammontare complessivo delle imposte liquidate nei confronti dei due co-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1977

niugi, al netto delle ritenute d'acconto, e la somma già versata, si applicano a carico di ciascuno di essi in proporzione alle rispettive imposte ancora dovute e non possono superare, nel complesso, l'importo degli interessi e della soprattassa sulla differenza tra l'imposta risultante dalla dichiarazione e la somma già versata.

L'ammontare dell'imposta dovuta da ciascuno dei coniugi, o della somma a suo credito, è ad esso comunicato mediante notificazione di speciali cartelle esattoriali conformi ai modelli approvati con decreto del ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, secondo comma, e dell'articolo 10 della legge 12 novembre 1976, n. 751 ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 22.

STELLA, *Segretario*, legge:

« I termini previsti nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogati al 31 dicembre 1976 e al 31 dicembre 1978 con l'articolo 30, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1978 e al 31 dicembre 1980. Fino a quest'ultima data è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dello stesso articolo 17. Fino alla medesima data è altresì estesa l'autorizzazione di cui al quarto comma del predetto articolo 17 nei limiti degli stanziamenti di bilancio per gli anni 1977-1980, con l'applicazione della disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

Con decreti del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno apportate alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica emanati nell'esercizio della delega di cui alla legge stessa le modificazioni necessarie per integrarle e coordinarle con i principi e le disposizioni della presente legge e con quelli delle altre leggi entrate in vigore successivamente all'emanazione dei suddetti decreti e fino al 30 novembre 1978.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della disposizione di cui alla seconda parte del primo comma, valutato in lire 270 milioni per ciascuno degli anni

finanziari 1977 e successivi, fa carico sullo stanziamento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogato dal primo comma della legge 4 agosto 1975, n. 397.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: rispettivamente al 31 dicembre 1978, *con le seguenti:* rispettivamente al 31 dicembre 1979.

22. 1.

Al secondo comma sostituire le parole: al 30 novembre 1978, *con le seguenti:* al 30 novembre 1979.

22. 2.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

Con i decreti di cui al precedente comma saranno altresì emanate, nell'ambito della disciplina fiscale delle imprese minori, nuove norme intese a prevedere, per determinate categorie di piccoli imprenditori, un particolare regime di contabilità e di determinazione del reddito imponibile in base a criteri forfettari o imperniati su coefficienti di redditività. Tali norme saranno emanate entro il 30 novembre 1977 ed avranno effetto dal 1° gennaio 1978. Con la stessa decorrenza cesserà di avere applicazione la disposizione dell'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

22. 3.

L'onorevole Relatore intende illustrarli?

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati dalla Commissione all'articolo 22?

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 22. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 22. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 22. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

NICOSIA, *Segretario*, legge:

ART. 23.

« Le disposizioni degli articoli da 2 a 8, escluso l'articolo 5, e degli articoli 14 e 18 hanno effetto dal 1° gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni da presentare nell'anno 1977.

Le disposizioni dell'articolo 5 hanno effetto dal 1° gennaio 1977.

Le disposizioni degli articoli 9 e 15 hanno effetto dal 1° gennaio 1974.

Le disposizioni degli articoli 1, 19, 20 e 21 hanno effetto dal 1° gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole: escluso l'articolo 5, e sopprimere il secondo comma.

23. 1. **Spaventa, Antoni, Buzzoni, Bernardini, Giura Longo, Bellocchio, Cirasino, Moschini, Marzano, Sarti, Toni.**

ANTONI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONI. L'emendamento 23. 1 si propone di riconoscere efficacia dal 1° gennaio 1976 agli articoli da 2 a 8 del provvedimento, ed in particolare all'articolo 5, le cui disposizioni, secondo l'attuale testo, dovrebbero entrare in vigore, invece, il 1° gennaio 1977.

È bene ripetere e sottolineare che si tratta degli oneri deducibili; tra gli altri ricordiamo i premi assicurativi e gli interessi passivi. In realtà, con questo emendamento si torna per quanto riguarda la decorrenza, al testo originario presentato dal Governo al Senato.

Dei motivi di carattere generale della nostra proposta ha ampiamente parlato nella seduta di ieri il collega Bernardini. È per altro doveroso e utile aggiungere una osservazione: è pacifico, di comune convinzione cioè, che nell'attuale disciplina dell'IRPEF — e, si potrebbe aggiungere, in genere nella imposizione sul reddito — gli oneri deducibili operano in modo regressivo sulla progressività dell'imposta. Ora, l'accordo raggiunto sull'articolo 5 in sede di Commissione finanze e tesoro della Camera è giudicato positivamente per il contenimento che esso comporta di tali effetti. Il giudizio positivo non è soltanto dei gruppi che vi hanno concorso (e sono pressoché tutti), ma anche dello stesso Governo, a giudicare dalle dichiarazioni rese ieri sera dal ministro Pandolfi.

Così vanno dunque valutate le modifiche apportate alle lettere h) ed l) e all'ultimo capoverso del primo comma dell'articolo 5.

Nell'insieme, la nuova disciplina è prevista relativamente alla deducibilità degli interessi passivi, dei premi assicurativi e di altri oneri. Ci sembra di poter affermare, pertanto, che, nel loro insieme, la originaria proposta del Governo e le modifiche apportate dal Senato, nonché quelle proposte dalla Commissione finanze e tesoro della Camera, ed anche le ultime, apportate poco fa dall'Assemblea, assicurano un regime più aderente al rispetto della progressività dell'imposta e al fine di eliminare anomalie, abusi ed illeciti.

Ci preme anche ribadire che questo segno hanno le disposte limitazioni di somma nell'ammissibilità in detrazione degli interessi passivi (fatta eccezione per prestiti e mutui agrari) nella cifra di 3 milioni per i mutui ipotecari e di 2 milioni per i premi di assicurazione sulla vita; e per queste ultime le condizioni particolari che deve avere il contratto, di durata non inferiore a cinque anni e con disciplina rigorosa per il caso di riscatto. È stato generalmente valutato che tali limitazioni sono corrispondenti ad un gettito di imposta di circa 100 miliardi, e — ribadiamo — si ispirano a criteri di maggiore equità fiscale o, se si vuole, di minore sperequazione. Ci

sembrano, pertanto, da caldeggiare e da rendere applicabili contestualmente all'insieme della normativa, della quale costituiscono contenuto qualificante ed espressivo di punti di vista comuni.

Ma così non è nell'attuale stesura dell'articolato: la legge nel suo complesso entra in vigore il 1° gennaio 1976, mentre l'articolo 5 il 1° gennaio 1977. Vogliamo subito sottolineare come ciò non sembri a noi giusto.

È vero che è d'uso, nei rapporti fiscali, applicare una certa tolleranza nei confronti del contribuente, specie all'atto di introdurre norme di carattere più restrittivo o prevedenti oneri nuovi e maggiori; è però anche reale l'esigenza di dare la massima possibile efficacia a questo provvedimento che per altro è stato varato dal Governo nell'ottobre del 1976 e presentato al Senato non appena entrata in vigore la legge n. 751 del 12 novembre 1976 ad esso strettamente collegata, ed era quindi ben noto (anche per le informazioni che ne ha dato la stampa) nei suoi concetti informativi e nel suo contenuto dispositivo ai contribuenti interessati; né ci pare influente che si tratti di norma avente carattere agevolativo riguardo a quella fascia di contribuenti che dovrebbe trovare minori motivi di pregiudizio in una più limitata quantificazione delle quote detraibili.

Soccorre infine un'ultima valutazione: tutta la discussione che si è svolta nei due rami del Parlamento ha inteso tenere fermi gli obiettivi complessivi del gettito. A giudizio del Governo il provvedimento licenziato dal Senato rispettava questa esigenza, stanti i dati e le situazioni di fatto fin da allora noti. L'onorevole ministro Pandolfi, in Commissione prima, e ieri sera in Assemblea, pur riconoscendo la validità di alcune nostre proposte, quale quella in materia di aumento delle detrazioni soggettive a favore del coniuge da 72 mila lire (anche dall'onorevole ministro ritenute insufficienti) a 108 mila lire (certamente più eque), ha opposto l'esigenza di garantire il previsto gettito tributario.

Noi stessi di ciò abbiamo tenuto conto nel momento in cui abbiamo ritirato in Commissione l'emendamento che avevamo presentato a tal fine, con un invito per altro ad un comportamento del Governo coerente a quello orientamento.

Oggi, nell'insistere per l'approvazione di questo emendamento che — ripetiamo — sta-

bilisce eguale decorrenza dal 1° gennaio 1976 per tutto il disposto della legge e quindi anche per gli oneri deducibili, poniamo l'attenzione sull'evoluzione della situazione di fatto che impone un maggiore rigore nella ricerca delle risorse con criteri selettivi e di progressività, evitando aggravii nominali (cioè di aliquote) o indiscriminati nel prelievo fiscale. La situazione intervenuta nel frattempo è stata resa nota in questi giorni dopo le decisioni del Senato, il che spiega anche il fatto che l'emendamento non sia stato formalmente proposto nel corso dei lavori in sede di Commissione Finanze e tesoro, e riteniamo consenta al relatore e ai colleghi degli altri gruppi di poter esprimere — come noi auspichiamo — il loro consenso.

La combinata contingenza, dunque, per la quale i contribuenti erano a conoscenza del provvedimento nel corso del 1976 e che la dichiarazione dei redditi da effettuarsi nel 1977 (a giugno, se andrà avanti il provvedimento di rinvio del Governo) è momento importante per l'iter formativo della obbligazione tributaria, congiuntamente alle circostanze di fatto sopravvenute in una con l'esigenza di giustizia perequativa che impone di colpire, e non di premiare, comportamenti che possono essere stati non corretti e comunque strumenti di evasione fiscale ed infine l'esigenza di una risposta positiva alle istanze di rigore e di pulizia che insorgono dal paese, giustificano ancora di più la nostra insistenza sull'emendamento 23.1, che prevede la soppressione delle parole « escluso l'articolo 5 » e dell'intero secondo comma.

Al Governo compete valutare la nostra richiesta: noi pensiamo che alla sua base esistano motivi validi e seri e che sia apprezzabile l'esigenza di assicurare livelli di gettito nel quadro di una migliore perequazione tributaria, che, senza presunzione ma con convincimento, riteniamo sia quanto mai auspicabile.

Ci auguriamo che il largo consenso dei colleghi possa promuovere una decisione favorevole anche da parte del Governo. Da parte nostra va chiaramente detto che restiamo profondamente convinti della validità di questo emendamento e della necessità di sostenerlo.

CITTERIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CITTERIO. Come già è stato ricordato dall'onorevole Antoni, dobbiamo riconoscere che per prassi si stabilisce sempre un collegamento temporale tra i provvedimenti tributari e gli anni nei quali si produce il reddito oggetto di dichiarazione. Ciò dovremmo tenere in considerazione a proposito dell'articolo 23, relativo alla decorrenza della deducibilità ed ai limiti dei nuovi oneri deducibili.

Nonostante ciò la Commissione finanze e tesoro nella globalità della sua valutazione non ha potuto discostarsi dall'esigenza primaria che sta alla base di questo provvedimento: cioè di un vincolo rigido, in sostanza, in ordine al gettito, pur prefiggendosi il provvedimento anche l'obiettivo di una più equa imposizione tributaria.

Pertanto, già in sede di Commissione, sull'emendamento in discussione, queste due esigenze sono state determinanti per una valutazione favorevole, così come sono state decisive nella valutazione di altri emendamenti, alcuni dei quali sono stati ritirati proprio in questa logica. Tali esigenze sono state determinanti anche per il giudizio su tutto il provvedimento.

È da rilevare ancora che non si può non considerare che stiamo operando in una situazione economica e finanziaria tanto grave da aver fatto parlare in questi giorni della eventualità di altre imposizioni fiscali, poi smentite. Tuttavia, il fatto stesso che se ne sia parlato pone in evidenza la drammaticità della situazione che stiamo vivendo.

Infine l'emendamento stabilisce una maggiore omogeneità temporale e mette in moto, a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi, un meccanismo più chiaro, preciso e tale da colpire più equamente il reddito specialmente in materia di oneri deducibili.

Per tutte le considerazioni innanzi espresse, che valgono anche come dichiarazione di voto, riteniamo di poter dare, come gruppo della democrazia cristiana, una valutazione positiva ed un parere favorevole all'emendamento in questione.

GUNNELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUNNELLA. Anche questo mio breve intervento avrà valore di dichiarazione di voto. Questo emendamento è nato a seguito dell'approvazione da parte del Senato di un altro emendamento, relativo alla deter-

minazione della data. L'altro ramo del Parlamento ha infatti approvato la proposta del senatore Visentini tendente ad evitare la retroattività della norma fiscale.

Le considerazioni svolte circa il gettito e tanti altri aspetti indubbiamente hanno un fondamento e noi le condividiamo. Comunque per noi prevale su tutte una preoccupazione: noi dobbiamo dare ai cittadini la certezza del diritto; non è possibile modificare oggi situazioni maturate nel 1976.

Questo era il motivo ispiratore dell'emendamento Visentini, per cui la data del 31 dicembre 1976, proposta dal Governo, veniva portata al 1° gennaio 1977. Non possiamo ora accettare in questa sede, in diffimità delle posizioni assunte dal nostro partito nell'altro ramo del Parlamento, la proposta avanzata dall'onorevole Antoni e dai colleghi della democrazia cristiana.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma sostituire le parole: degli articoli 9 e 15, con le seguenti: dell'articolo 9, ed aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le disposizioni dell'articolo 15 hanno effetto per gli anni 1974, 1975 e 1976 a condizione che i capitali siano percepiti alla normale scadenza di contratti di assicurazione sulla vita di durata non inferiore a tre anni.

23. 2. **Giura Longo, Bellocchio, Cirasino, Moschini, Toni, Marzano, Sarti, Antoni, Buzzoni, Bernardini.**

L'onorevole Giura Longo, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

BERNARDINI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. La Commissione?

RUBBI EMILIO, *Relatore*. L'emendamento ha un contenuto di notevole rilievo sia per quanto riguarda la problematica di carattere giuridico che investe sia per quanto attiene al gettito che la sua approvazione può garantire al bilancio dello Stato nel corso dell'esercizio 1977.

Nel corso della discussione di questo disegno di legge nell'altro ramo del Parla-

mento, il senatore Visentini, la cui lucidità, sagacia ed impegno hanno avuto effetti tanto positivi sulla legislazione e sull'amministrazione fiscale del nostro paese, ha avuto modo di chiarire come non sussistano, a suo avviso, ragioni di carattere costituzionale per indurre il Parlamento a non far decorrere la normativa di cui trattasi dall'anno 1976; ma al riguardo sussistevano soltanto problemi inerenti alle caratteristiche dell'obbligazione tributaria.

Noi siamo profondamente rispettosi di tali considerazioni; ma non possiamo, d'altro canto, non sottolineare come, se pur è vero che alcune delle nuove norme sono peggiorative per il contribuente, è altrettanto vero che, ad esempio, le norme di cui alla lettera h) sono favorevoli, consentendo in particolare ai contribuenti che corrispondono alimenti sulla base di pronunce della magistratura, di dedurre l'ammontare ai fini fiscali.

Quindi, al riguardo, complessivamente, non siamo di fronte in via esclusiva ad un regime più rigoroso. D'altro canto, non ci sottraiamo alla considerazione che globalmente l'applicazione di questa nuova normativa a decorrere dal reddito del 1976, comporta per l'erario un maggior gettito di circa 100 miliardi.

Con riferimento agli interventi degli onorevoli Antoni, Citterio e Gunnella, vorremmo sottolineare come il Governo abbia approvato in sede di Consiglio dei ministri la nuova normativa nel corso del 1976 e come la pubblicità che è stata data a tale innovazione abbia consentito ai contribuenti di entrare nell'ordine di idee proprio della nuova normativa, prima che l'esercizio avesse ad esaurirsi. Ma non vi è dubbio che un motivo, su tutti gli altri, pare al relatore non possa non essere tenuto nella dovuta considerazione, il motivo, cioè, in base al quale il 10 febbraio 1977, quando al Senato si discuteva di tale emendamento, non emergeva una situazione quale quella attuale, per la quale i prelievi tributari già effettuati o che saranno effettuati sulla base di provvedimenti legislativi già approvati o in corso di approvazione, potrebbero trovare un ulteriore seguito per effetto di provvedimenti successivi, pure di prelievo, in relazione alla necessità di aumentare la disponibilità di entrate per il bilancio dello Stato. Questa è la nuova situazione davanti alla quale ci troviamo; situazione per la quale il mancato accoglimento di questo emendamento potrebbe si-

gnificare di dover ricorrere ad un altro tipo di prelievo fiscale. Per tale motivo il relatore è portato a dare il proprio parere favorevole.

Mi sia consentita infine un'ultima valutazione. Tutte le forze politiche e i gruppi parlamentari hanno insistito perché non si insistesse nel legiferare attraverso la decretazione d'urgenza. Ebbene, se la normativa che oggi è al nostro esame fosse stata adottata attraverso un decreto-legge — e molto probabilmente sarebbero sussistiti i presupposti costituzionali al riguardo, tanto è vero che il Governo è stato indotto a presentare un decreto per il rinvio dei termini per la denuncia dei redditi del 1976 — tale normativa non si sarebbe prestata ad esser modificata attraverso un emendamento come quello proposto dal senatore Visentini nell'altro ramo del Parlamento.

Ora, ritengo che da parte di ciascun gruppo si ravvisi la necessità di evitare per quanto possibile di indurre il Governo a ricorrere alla decretazione d'urgenza. Anche per questo motivo, pertanto, il parere del relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Sul- l'emendamento 23. 1 degli onorevoli Spaventa ed altri, il Governo non può che confermare l'orientamento manifestato in occasione dell'esame del disegno di legge presso l'altro ramo del Parlamento; orientamento che riflette un indirizzo di carattere generale, tendente ad evitare l'emana- zione di disposizioni comportanti inasprimenti in materia tributaria che incidano su periodi di imposta già conclusi. Vorrei osservare che tale indirizzo ispirò la condotta seguita quando, meno di un anno e mezzo fa, il Parlamento discusse ed approvò la legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Il Governo non può, d'altra parte, dimenticare di avere recentemente confermato con una certa serie di argomentazioni questa inclinazione, anche in occasione di problemi aperti in materia di possibili inasprimenti tributari. Si rende conto, per altro, che esistono in questo caso alcuni palesi conflitti fra contrapposte esigenze: esigenze che sono state poste in luce dapprima dall'intervento dell'onorevole Antoni, quindi da quelli dell'onorevole Citterio e del relatore. Dovendo il Governo esprimere una propria valutazione circa il primato

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1977

fra le due esigenze che qui vengono poste in conflitto (l'altra esigenza è quella che ha trovato in questa sede una parola di difesa nella voce dell'onorevole Gunnella), conferma il suo orientamento tradizionale. Non può, per altro, non rendersi conto che il parere della Commissione e quello che sembra prevalere nell'Assemblea tendono invece a dare maggiore rilievo, nell'attuale momento, all'esigenza contrapposta. Esamini, perciò, l'Assemblea le valutazioni portate pro e contro; formalmente, signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Spaventa 23. 1, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato...

SANTAGATI. Signor Presidente, chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 23.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, siamo ormai in votazione...

SANTAGATI. Mi si deve anche dare il tempo materiale di chiedere la parola, signor Presidente! Sarò, in ogni caso, brevissimo.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati le ripeto, siamo ormai in votazione, quindi non posso più darle la parola per dichiarazione di voto.

SANTAGATI. E perché? È stato votato un emendamento all'articolo 23, non l'articolo 23. Ella ha pronunciato le parole «pongo in votazione l'articolo 23», e subito dopo io ho chiesto di parlare per dichiarazione di voto. Non so se l'essere stato rispettoso nei suoi confronti, mi debba provocare un danno... Avrei dovuto parlare prima ancora che ella ponesse in votazione l'articolo!

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, la ringrazio del rispetto per la mia persona, però commetterei un'infrazione al regola-

mento se le dessi la parola (*Proteste del deputato Santagati*). Onorevole Santagati, il Presidente ha il compito di far rispettare il regolamento, a garanzia di tutti!

(L'articolo 23 è approvato).

SANTAGATI. Faccia come vuole!

PRESIDENTE. No, onorevole Santagati, non si tratta di fare come voglio io, ma di attenersi al regolamento (*Proteste del deputato Santagati*). Onorevole Santagati, la invito a dare ascolto alla parola del Presidente! Io non credo che su un problema di dichiarazione di voto si debba salvare la Costituzione della Repubblica! Le ripeto: le chiedo scusa se non l'ho vista; non ho udito la sua richiesta e non l'ha udita nessuno che avesse potuto in qualche modo richiamare la mia attenzione. Ma, poiché il regolamento dice che, nel momento in cui si passa ai voti, non si può concedere la parola, non mi è consentito derogare a questa norma. Quindi le prego di accettare un inconveniente del genere che può capitare a tutti. È chiaro che ella potrà parlare per dichiarazione di voto sull'intera legge, svolgendo anche gli argomenti che voleva sottolineare per quanto riguarda questo articolo.

Si dia lettura degli articoli da 24 a 26 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

NICOSIA, *Segretario*, legge:

ART. 24.

«I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale possono, in luogo dei certificati, dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Quando il riferimento contenuto nelle norme vigenti per la concessione di benefici e vantaggi non tributari è fatto a imposte abolite dal 1° gennaio 1974, si applicano le disposizioni dell'articolo 88-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1975, n. 60».

(È approvato).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1977

ART. 25.

« Gli atti formati ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, con i quali vengono fissate le quote di partecipazione agli utili dell'impresa familiare sono soggetti all'imposta fissa di registro.

Sono altresì soggetti a imposta fissa di registro in caso d'uso gli atti con i quali i partecipanti alle imprese familiari provvedono alla distribuzione degli utili.

Gli atti indicati nel primo comma spiegano efficacia fino a quando le quote di partecipazione agli utili non sono modificate ».

(È approvato).

ART. 26.

« Le persone fisiche e gli altri soggetti non tassabili in base a bilancio che hanno presentato, in luogo della dichiarazione dei redditi per l'anno 1973, domanda per la determinazione delle imposte dovute per lo stesso anno, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, senza che ricorresse la condizione richiesta nel medesimo articolo, sono rimessi in termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il predetto anno 1973.

La dichiarazione, redatta anche su modelli difforni da quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze 6 dicembre 1973 purché rispondente ai requisiti sostanziali dei medesimi, deve essere presentata o spedita allo stesso ufficio delle imposte dirette al quale è stata presentata la domanda di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla data di notificazione, che a tal fine dovrà essere eventualmente reiterata, del provvedimento con il quale l'ufficio medesimo ha dichiarato inefficace la domanda presentata ai sensi dell'articolo 4 indicato nel comma precedente. Le iscrizioni a ruolo che, per effetto della inefficacia di tale domanda, sono state eseguite ai sensi degli articoli 80, 123 e 142 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono riliquidate in base alla dichiarazione prevista nel presente comma.

La dichiarazione non può essere presentata quando i redditi dell'anno 1973 sono stati accertati in via definitiva prima dell'entrata in vigore della presente legge. In tal caso non si applicano le sanzioni stabilite per l'omissione della dichiarazione dell'articolo 243 del predetto testo unico.

Gli accertamenti d'ufficio notificati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per i redditi dell'anno 1973 a seguito della invalidità delle domande di cui al primo comma perdono efficacia se entro la data medesima non sono divenuti definitivi e se entro trenta giorni dalla data stessa viene presentata la dichiarazione prevista nel secondo comma.

Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 26-bis.

All'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, è aggiunto il seguente comma:

« Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l'ammontare del versamento stesso non supera le lire mille ».

26. 01.

Onorevole ministro, lo vuole illustrare ?

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Lo do per svolto, signor Presidente, in quanto il contenuto dello stesso è intuitivo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 26-bis.

Il primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è sostituito dai seguenti:

« Nei confronti degli enti indicati alla lettera c) dell'articolo 2 non concorrono a

formare il reddito imponibile le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributi o quote associative.

Non costituiscono redditi da impresa i corrispettivi per specifiche prestazioni non rientranti nell'esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 2195 del codice civile, quali quelle relative alla formazione, informazione ed assistenza, rese agli associati nell'ambito delle attività istituzionali ».

26. 02.

Garzia, Pavone.

L'onorevole Garzia ha facoltà di svolgerlo.

GARZIA. Questo emendamento riguarda l'attività delle associazioni di categoria, delle associazioni professionali dell'agricoltura e delle organizzazioni sindacali, e trae le sue origini da un emendamento che fu presentato in occasione del varo della riforma tributaria dall'onorevole Segnana e che fu ritirato dopo le assicurazioni dell'allora ministro Preti, in base alle quali i corrispettivi percepiti dalle associazioni di categoria nell'ambito dell'assistenza ai loro associati, e limitatamente a questi, dovrebbero essere esenti da qualunque tipo di imposizione fiscale.

Poiché, per altro, l'onorevole ministro in Commissione ha dato ampia assicurazione che questo problema formerà oggetto di un provvedimento di applicazione proprio di quella delega che con il disegno di legge in esame intendiamo dare al Governo, dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo presentato.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo del Governo 26. 01 ?

RUBBI EMILIO, Relatore. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo 26. 01, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

NICOSIA, Segretario, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

SANTAGATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, io non intendevo assolutamente contestare le sue prerogative presidenziali. Mi sembrava che, al di là del rigorismo formale, potesse anche trovare accesso una pratica applicazione qual è quella che scaturisce da eventuali contrattempi circa l'attenzione della Presidenza che, dispiegandosi nell'intero arco dei lavori dell'Assemblea, può non essere attirata al momento giusto da qualche settore della Camera, soprattutto quando si tratta di problemi che hanno una grande rilevanza ed una incidenza immediata sugli interessi della collettività e, per ogni parlamentare, c'è proprio l'esigenza di esprimere le proprie osservazioni.

Ciò premesso, ed a titolo di dichiarazione di voto, affermo che l'attuale provvedimento, malgrado gli inviti da noi rivolti al Governo affinché acconsentisse ad un suo miglioramento, è rimasto pressappoco quello che era al momento dell'inizio della discussione sulle linee generali. Pertanto, le riserve che noi avevamo posto e che avrebbero dovuto essere rimosse per consentirci di esprimere un giudizio il meno negativo possibile, non solo non sono venute meno, ma si sono aggravate. Neppure il tentativo posto in essere per migliorare, in relazione ad alcuni aspetti particolari, il testo del disegno di legge ha avuto buon esito. Si è soltanto trovata un'ulteriore opportunità di intesa - non tanto nascosta, anzi trasparente - tra il Governo e il partito comunista.

L'argomento che mi premeva sottolineare si riferiva, appunto, all'articolo 23 del presente disegno di legge, su un punto che ha visto il Governo stranamente remissivo e disponibile, attraverso il ministro delle finanze, a rimettersi al parere di un relatore e di un membro della Commissione finanze e tesoro che, quanto meno, avrebbero dovuto disporre di argomenti più solidi a sostegno della loro tesi favorevole all'emendamento comunista. A questo punto si comprende per qual motivo io avessi chiesto di parlare su quel precedente articolo, e perché, qualora avessi avuto la parola, avrei dichiarato di essere contrario al-

l'intero articolo, per ragioni che sono prima di principio e poi di metodo.

Di principio, perché a me non sembra corretto che vengano approvate norme aventi carattere retroattivo. Noi siamo così gelosi custodi anche delle virgole della Costituzione tanto che — come ella, signor Presidente, ha giustamente sottolineato — non si potrebbe ammettere che si compia un attentato alla Costituzione lasciando parlare un deputato che abbia chiesto la parola qualche frazione di secondo dopo lo scadere del tempo consentito. Eppure, ci troviamo nella condizione di approvare un articolo che a me sembra tale da lasciare fortissimi dubbi sulla sua costituzionalità; un articolo che ripristina il concetto, da noi mai ritenuto auspicabile, della retroattività di norme legislative, ed in particolare di norme relative al trattamento tributario dei cittadini, cioè ad un settore che esige una certezza ed una costanza di diritto che più volte in questo Parlamento non sono state rispettate. Ed ancor meno stiamo rispettando queste esigenze oggi; così come sono quanto mai speciose le motivazioni addotte da coloro che hanno giudicato con favore certi emendamenti di parte comunista, allorché si osserva che, poiché praticamente con l'abolizione del cumulo dei redditi il fisco ha perduto poco più di 500 miliardi di lire, almeno con questo provvedimento esso parzialmente recupera quel che è stato costretto a restituire a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale, con una norma anticostituzionale e retroattiva, con una norma che praticamente pone il cittadino alla mercé del potere costituito. Esiste, infatti, una tale farragine di norme tributarie che occorrerà che ogni cittadino si munisca di un tecnico, di un consulente, di un esperto. Ma, come se non bastasse, ogni volta che emaniamo una legge tributaria cerchiamo di riprenderci sempre qualche cosa. Questo « far la cresta » sul tributo non mi pare accettabile. Non è detto che poiché il fisco è costretto a contrarre debiti, debba essere il contribuente a pagare.

Mi duole dire che il ministro delle finanze continua ad aumentare la sua collezione di cattive figure. Io gli consiglierei di non andare a *Bontà loro*, perché poi — bontà nostra — non tutti sono disposti ad accettare dichiarazioni solenni che poi vengono smentite. Il ministro aveva detto più volte che le tasse mai più sarebbero state aumentate, mentre invece questi au-

menti ci sono stati; adesso, dopo aver ribadito che abbiamo raggiunto il *plafond* fiscale, quasi sicuramente il ministro sarà messo nella condizione dolorosa di essere smentito, perché già in un comunicato ufficiale emesso dalla Presidenza del Consiglio, si precisa che fino al 30 giugno non ci saranno aumenti, perché i calcoli sono stati fatti fino al 30 giugno; nulla esclude, quindi, che dopo quella data degli aumenti ci siano.

Si tratta quindi di tutta una impostazione che non soltanto disattende le conclusioni e gli auspici della sentenza del luglio 1976 della Corte costituzionale, ma che calpesta e conculca alcuni essenziali diritti del cittadino, ai quali non corrisponde un dovere del fisco di essere chiaro, di essere preciso, di essere rispettoso delle esigenze del contribuente.

Poiché questa legge non obbedisce ad alcuno dei criteri essenziali per i quali si era tanto sperato che la riforma tributaria potesse avere successo, essa è destinata a dare ancora una riprova ed una conferma del fallimento di una riforma tributaria che, lungi dal venire incontro all'esigenza di comprensione tra fisco e contribuente, crea soltanto una *dispar condicio* tra l'uno e l'altro, crea una situazione di continua soggezione ai capricciosi e mutevoli voleri dell'esecutivo.

E poiché noi, come legislativo, non siamo per nulla disposti ad assecondare questa tendenza; poiché noi non facciamo parte di alcun « arco costituzionale », e poiché noi non siamo alla ricerca di maggioranze programmate con il velo pudico della presenza esterna o interna dei comunisti, dentro o fuori la maggioranza; per tutte queste ragioni ribadiamo il nostro voto contrario a questo provvedimento (*Applausi dei deputati del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 27, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato. Se ne dia lettura.

NICOSIA, Segretario, legge:

La Camera,

considerato che con il presente disegno di legge viene rinnovata la delega concessa al Governo dall'articolo 17 della legge

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1977

9 ottobre 1971, n. 825, per la emanazione dei decreti correttivi ed integrativi in materia di riforma tributaria;

riconosciuta la necessità, comprovata dalla esperienza acquisita durante questa prima fase di applicazione del nuovo sistema tributario, di provvedere alla correzione ed alla interpretazione delle norme che si sono dimostrate inadeguate ad assicurare congiuntamente efficacia all'accertamento ed agevole applicazione da parte del contribuente;

considerato che tra tali norme certamente figurano quelle relative alla valutazione delle rimanenze ed alla tenuta del registro riepilogativo di magazzino, alla tenuta della contabilità per le imprese minori, alle prescrizioni non coordinate in materia di IVA e di imposizione diretta;

considerato altresì che le obiettive e talvolta di fatto insuperabili difficoltà di applicazione da parte del contribuente di tabelle delle citate norme comporta, fra l'altro, la conseguenza assai grave del ricorso all'accertamento induttivo o sintetico da parte degli uffici e ciò senza alcuna effettiva responsabilità da parte del contribuente;

ritenuto che l'esistenza, nella legislazione tributaria, di norme quali quelle sopradette costituisce remora ad una sua efficace applicazione e pertanto debbono essere rimosse al più presto,

impegna il Governo

a provvedere entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, così da consentire un approfondimento delle questioni mediante anche i necessari confronti con il Parlamento, con le organizzazioni sindacali, le categorie produttive, commerciali e dei servizi, ad un riesame della normativa di cui in premessa.

In particolare:

a) si dovrà assumere a riferimento la necessità di una ridefinizione della impresa minore, e nell'ambito di essa di quella minima, che tenga conto delle sue caratteristiche particolari e ad essa adegui le norme relative alla contabilità ed al carico fiscale;

b) dovrà essere elevato il limite di centottanta milioni, ora stabilito per la contabilità semplificata in misura non solo proporzionale alla svalutazione monetaria verificatasi dal momento della emanazione della norma, ma soprattutto corrispondente alle nuove dimensioni che saranno riconosciute alla impresa minore;

c) dovranno essere riesaminati i metodi di valutazione delle scorte, i criteri da seguire per le registrazioni di magazzino tenuto conto delle varie realtà aziendali;

d) dovranno essere armonizzate e possibilmente unificate le norme relative all'accertamento dell'IVA con quelle riguardanti l'accertamento delle imposte dirette.

Inoltre si dovrà provvedere a superare eccessi di rigore formalistico nell'ambito delle presenti norme.

9/1151/1. **Garzia, Citterio, Gottardo, Colucci, Antoni, Buzzoni, Bernardini, Gunnella, Novellini, Tesini Aristide.**

PRESIDENTE. L'onorevole Garzia ha facoltà di svolgerlo.

GARZIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, l'ordine del giorno che ho l'onore di illustrare si inserisce nella più vasta tematica di una parziale revisione di alcune norme della riforma tributaria.

L'esigenza di tale revisione, non concettuale, ma di adattamento e perfezionamento della prima normazione verso una realtà in parte in evoluzione ed in parte, forse, non considerata in tutte le sue componenti variabili fin dall'origine, è stata sancita dalla nota sentenza della Corte costituzionale.

È noto come, tra le varie possibili soluzioni relative all'atteggiamento del fisco nei riguardi del contribuente, la riforma avesse scelto quella del cumulo, che potremmo indicare come « cumulo attenuato », dopo la cosiddetta « miniriforma Visentini ». Avendo la Corte dichiarato il cumulo incostituzionale, il Parlamento ha approvato due leggi con le quali — se mi si consente una facile terminologia — si è innanzitutto « discumulato », sospendendo l'esazione ed emanando poi la legge n. 751 del 1976 sulla determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti. Oggi si provvede, con il disegno di legge in esame, a dare innanzitutto una regolamentazione legislativa al problema posto dal « non cumulo »; e si propongono anche alcune modifiche per la correzione e il miglioramento di norme, che nell'impatto con la realtà si sono rivelate inadeguate e, in qualche misura, inapplicabili da parte del contribuente e perciò creatrici di situazioni fiscali assurde.

L'ordine del giorno di cui sono primo firmatario (e che riscuote l'adesione dei colleghi Citterio, Gottardo, Colucci, Antoni, Buzzoni, Bernardini, Gunnella, Novellini e Aristide Tesini), vuole impegnare il Governo ad avvalersi della delega che la legge in votazione gli rinnoverà, al fine di rivedere la normazione relativa all'impresa.

In particolare, l'ordine del giorno fa riferimento ad alcuni grossi problemi, che elenco: libro riepilogativo di magazzino, valutazione delle scorte, elevazione dei minimi per la contabilità semplificata.

I presentatori di emendamenti relativi a queste materie hanno accettato di ritirarli in Commissione, né li hanno ripresentati in aula, riproponendo le loro argomentazioni in questo ordine del giorno. Questo è stato possibile per le assicurazioni che il ministro delle finanze ha fornito in Commissione e in seno al Comitato ristretto in merito alla comprensione della situazione, in cui si trovano, in dipendenza delle norme introdotte dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, gli imprenditori e, in particolare, i commercianti e gli artigiani.

Tali situazioni di impossibile adempimento alle indicazioni di legge sono tanto più gravi quanto più si riduce la dimensione dell'impresa. Un'altra valida ragione di accoglimento dell'ordine del giorno è che, avvalendosi della delega, il ministro avrà la possibilità di rivedere la normativa senza che si siano precostituiti con legge termini o vincoli che la delega non potrebbe più superare.

La materia è, infatti, complessa e può dimostrarsi necessitante di tutto lo spazio occorrente per un'ampia articolazione. Inoltre, il termine di 90 giorni, indicato per provvedere, dà una sufficiente garanzia agli imprenditori che l'attesa non sarà indefinita, in modo che sia possibile ritenere più conveniente attendere il termine suddetto — per esempio — per una elevazione del limite di 180 milioni per la contabilità semplificata che sia conseguente ad un'organica revisione, anziché veder cambiare subito il limite stesso con il rischio che, divenuta la cosa definitiva per legge, si armonizzi poi male con la successiva normativa globale.

Vengo al concreto. Si conviene ormai che occorre un generale ripensamento sulle norme che regolano la vita fiscale dell'impresa e sui suoi obblighi contabili. Dirò

che probabilmente occorrerà anche considerare diversi livelli di attività, con i relativi adempimenti. Se è vero che allo stato attuale è molto difficile anticipare il discorso, è pur tuttavia vero che si può fin d'ora rilevare che i punti sui quali si sofferma l'ordine del giorno sono esempi clamorosi che giustificano una tale revisione.

Cosa si chiede? Che la materia indicata nell'ordine del giorno venga rivista, in modo da ottenere, senza alcun danno per il fisco (neppure in fase di accertamento) e senza sottrarsi alla tassazione, un notevole sollievo anche di costi di gestione per i contribuenti imprenditori (commercianti ed artigiani in particolare). Credo che ai soggetti ai quali si chiedono gli enormi sacrifici fiscali previsti per l'anno 1977 si debba in qualche misura andare incontro, almeno nei costi di gestione aziendale e conferendo loro una certezza e una tranquillità fiscale che oggi manca del tutto.

Credo sia noto a tutti quanto sia cospicua la riduzione delle vendite nel settore commerciale ed artigiano in particolare: al limite delle cifre e degli articoli ed oggetti venduti, credo si possa indicare rispettivamente in un 30 e in un 10 per cento.

È la terza volta che mi permetto in quest'aula di richiamare l'attenzione dei colleghi su cosa sia in sostanza un lavoratore autonomo. Si tratta di un individuo che ha fatto una scelta, quella di rischiare in proprio, con limitate e — rispetto ad altre categorie — tardive protezioni previdenziali e con nominali coperture pensionistiche.

Per questo, tra gli oneri deducibili si era manifestata anche una richiesta, nel senso che la personale supplenza previdenziale e pensionistica, cioè quella assicurativa pagata di tasca propria, fosse inserita come un fatto di riconoscimento sociale soddisfatto con un premio detraibile di almeno 3 milioni. Gli imprenditori di cui si parla, cui si aggiungono i piccoli industriali, dal 1° gennaio 1974 si sono trovati ad affrontare problemi contabili ai quali erano assolutamente impreparati e, per di più, in parte di impossibile applicazione, nonostante ogni buona volontà. Mi riferisco alla tenuta della registrazione di magazzino ed al registro riepilogativo di fine anno, nonché alla valutazione delle scorte. Le norme relative (cioè quelle che presiedono alla movimentazione di magazzino ed al sistema LIFO, scelto dal legislatore italiano) furono oggetto per ben due volte, se non vado errato, di attenzione da parte della Com-

missione interparlamentare dei trenta, che constatò obiettivamente l'inapplicabilità delle norme persino da parte dei grossi complessi e, comunque, di certo attuabile ma a tali costi da assorbire e superare largamente tutti i margini di redditività aziendali. In altri termini, signor Ministro, tutto si può fare, ma costituendo uffici contabili dal momento che è inattuabile il servizio associativo, date le differenze profonde che caratterizzano le aziende; detti uffici da soli risulterebbero di dimensioni superiori al normale organico dell'impresa. Basti pensare che il dettagliante del settore ferramenta o l'operatore del settore abbigliamento, può facilmente arrivare (nel sud soprattutto) a superare perfino le 100 mila voci di magazzino; né è possibile accorparle, per tipo o per prezzo, data l'enorme differenziazione tra di esse che l'assortimento esige per la vendita.

Risparmio agli onorevoli colleghi ulteriori dettagli tecnici: basti dire che una Commissione, di cui faceva parte il senatore Segnana, proponente al Senato di un ordine del giorno analogo al nostro, visitò privati e ministeri finanziari all'estero (Belgio, Francia e Germania) e verificò le attività svolte e le condizioni, in molte imprese italiane. Della commissione facevano parte esperti funzionari, oltretutto rappresentanti sindacali delle categorie. Il risultato fu che nessuno, all'estero, aveva tentato di instaurare una tenuta di magazzino ed una valutazione di scorte analoga alla nostra che, comunque, risultava di impossibile applicazione. Mi rimane da ribadire che l'ultimo dei problemi da risolvere (non a caso ho adoperato ripetutamente il termine « problema »; avrei forse dovuto usare quello di *rebus* poiché tali sono, per il contribuente e per il fisco, le norme cui mi sono riferito nell'ordine del giorno) è quello dell'elevazione del limite della contabilità semplificata oltre quello attuale dei 180 milioni. La sola svalutazione monetaria intercorsa dal 1974 (quando ritengo che la normazione fu pensata) ad oggi propone un adeguato ritocco. La mancanza di puntuali adempimenti fiscali può, poi, produrre il passaggio dall'accertamento deduttivo (vanto e perno della riforma fiscale) a quello induttivo, vanificando ogni sforzo di giustizia ed equità fiscali. Vi è, infine, la necessità di adeguare le norme sull'accertamento dell'IRPEF con quelle dell'IVA.

Un'ultima riflessione sulle scorte, la cui valutazione, indubbiamente, quale prevista

dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 è praticamente inattuabile, come è ormai riconosciuto. Per tale motivo, un gruppo di colleghi - compreso chi vi parla - ha proposto in Commissione una sostanziale ed esemplificante modifica: e cioè, che tale valutazione avvenga in base ai valori dell'ultima o delle ultime fatture dell'anno, pur rendendosi conto che, in periodi di svalutazione e corrispondente aumento di prezzi come quello attuale, tale procedura significa in pratica una dichiarazione autoaccertante di redditi non ancora percepiti e, perciò, un'ulteriore anticipazione di imposta. Mi rendo conto che probabilmente la modifica richiesta esige un adeguato riscontro con la normativa del codice civile, ma è pur vero che neanche il sistema attuale, noto come LIFO, corrisponde esattamente al criterio di valutazione civilistico. Ultima considerazione è che il LIFO è il sistema meno favorevole al fisco. Quando una norma, o meglio una serie di norme, si rivela praticamente di impossibile applicazione, è dovere del legislatore provvedere ad una revisione della materia relativa, per conferire certezza e tranquillità al contribuente. È quanto oggi richiesto, a mio parere giustificatamente, non solo dall'ordine delle cose, ma anche dai sacrifici cui sono chiamati i contribuenti ed in particolare i lavoratori autonomi cui ho fatto riferimento. E vi è anche da considerare come - ripetutamente ed ormai da circa due anni - la richiesta di revisione viene ascoltata senza produrre altro che generiche affermazioni di comprensione.

Credo, in sostanza, e concludo, che sia venuto il momento di considerare il ruolo che gli autonomi svolgono nell'economia del paese e lo sforzo crescente di partecipazione tributaria che viene loro richiesto, mentre essi non chiedono altro corrispettivo se non quello di lavorare, e in conseguenza di produrre reddito tassabile, con il solo rischio insito nell'attività di impresa e, quindi, di non sommare a quest'ultimo quello di essere inadempienti davanti al fisco per provata impossibilità di adempiere.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Il Governo accetta l'ordine del giorno Garzia n. 9/1151/1 per due ragioni fondamentali. La prima, in quanto il Governo condivide

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1977

il merito delle questioni che sono state sollevate e i relativi indirizzi di soluzione. È noto che il problema della contabilità per le imprese minori, quello dell'armonizzazione delle scritture contabili per quanto riguarda l'IVA e le imposte dirette, nonché i problemi di armonizzazione nel settore dell'accertamento, rappresentano altrettanti punti critici dell'attuale sistemazione del nostro ordinamento, come risulta dai diversi decreti delegati.

La seconda ragione che induce il Governo ad accettare l'ordine del giorno in questione (a questo riguardo lo stesso Governo è particolarmente grato agli onorevoli deputati della VI Commissione che hanno ritirato i vari emendamenti che erano stati presentati su questo punto) è data dal fatto che, consentendosi la forma della decretazione integrativa e correttiva, si rispetta quel principio della omogeneità delle fonti che è particolarmente da tenere presente, per evitare che vi sia una sola posizione dei diversi livelli normativi con congiunte dannose distorsioni.

Il Governo deve fornire anche un chiarimento per quanto riguarda la questione più generale della disciplina del cosiddetto sistema LIFO e dei rapporti tra legislazione fiscale e legislazione civilistica in questa materia, soprattutto con riferimento ai delicati problemi della contabilità di inflazione: il Governo ritiene che la materia sia particolarmente complessa, ritiene che non debba rientrare entro il vincolo dei 90 giorni, di cui alla parte dispositiva dell'ordine del giorno, ma che la questione formerà oggetto della massima attenzione da parte dello stesso Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Garzia, dopo le dichiarazioni del Governo, insiste a che il suo ordine del giorno sia posto in votazione?

GARZIA. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Presentazione di un disegno di legge.

PANDOLFI, Ministro delle finanze. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANDOLFI, Ministro delle finanze. Mi onoro presentare, a nome del ministro dell'interno, il disegno di legge:

« Modificazioni all'articolo 3, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede referente:

II Commissione (Interni):

« Modifica al quadro B della tabella III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente i dirigenti dei servizi di ragioneria del Ministero dell'interno » (1075) (con parere della I e della V Commissione);

VI Commissione (Finanze e tesoro):

RAUTI e SANTAGATI: « Riduzione della aliquota dell'IVA per i prodotti in vendita obbligatoria nelle farmacie » (514) (con parere della XIV Commissione);

« Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi » (1276) (con parere della V Commissione);

VII Commissione (Difesa):

RAUTI: « Nuovi criteri per la promozione al grado superiore degli ufficiali in servizio permanente, al raggiungimento dei limiti di età » (553) (con parere della I e della V Commissione);

VIII Commissione (Istruzione):

PRETI ed altri: « Modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, recante provvedimenti urgenti per l'università » (1091) (con parere della I Commissione);

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1977

IX Commissione (Lavori pubblici):

RAUTI e GUARRA: « Nuova disciplina degli alloggi locati con patto di futura vendita » (516) (con parere della IV e della VI Commissione);

X Commissione (Trasporti):

NICOLAZZI e VIZZINI: « Disciplina costruttiva del ciclomotore » (1166) (con parere della IV e della XII Commissione);

XI Commissione (Agricoltura):

Senatori FERMARIELLO ed altri: « Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia » (approvato dal Senato) (1219) (con parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VIII e della XIV Commissione);

XII Commissione (Industria):

AIARDI e SANZA: « Integrazioni all'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, sulla espropriazione di immobili da parte dei Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale » (1165) (con parere della I, della IV e della IX Commissione);

XIII Commissione (Lavoro):

SANESE ed altri: « Riconoscimento delle attività professionali di relazioni pubbliche » (953) (con parere della I e della IV Commissione);

XIV Commissione (Sanità):

TRIVA ed altri: « Istituzione del servizio sanitario nazionale » (971) (con parere della I, della II, della V, della VI, della VIII, della XII e della XIII Commissione);

« Istituzione di corsi per coloro che intendono esercitare l'arte di massaggiatore sportivo » (1083) (con parere della I, della II, della V e della VIII Commissione);

SCALIA e URSO SALVATORE: « Riapertura dei termini previsti dall'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sulla liquidazione dell'Opera nazionale maternità e infanzia » (1094);

GORLA ed altri: « Istituzione del Servizio nazionale sanitario e sociale » (1105) (con

parere della I, della II, della V, della VI, della VIII, della XII e della XIII Commissione);

Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti in materia di servizi di sicurezza:

FRANCHI ed altri: « Riordinamento del Servizio informazione difesa » (1086).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, concernente decadenza della Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) dalla concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara e autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) a completare le opere (1143).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, concernente decadenza della Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) dalla concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara e autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) a completare le opere.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che il gruppo Costituyente di destra-democrazia nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Avverto altresì che la discussione di questo disegno di legge sarà sospesa, non appena il comitato dei nove avrà completato l'esame degli emendamenti al disegno di legge sulle scuole medie, per passare al punto 4 dell'ordine del giorno.

Ricordo che nella seduta del 22 marzo scorso la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Giglia, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIGLIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, riferisco sul disegno di legge n. 1143, relativo alla conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, concernente la decadenza della Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) ed il

conseguente assorbimento della società stessa da parte dell'ANAS.

Desidero ricordare all'Assemblea che la conversione in legge si riferisce al secondo decreto-legge che questa Assemblea si trova ad esaminare su questa materia. Infatti, nello scorso mese di febbraio la Camera fu chiamata a convertire in legge un primo decreto-legge, che incontrò notevoli difficoltà nel corso del suo *iter*. La Commissione lavori pubblici, che ne affrontò l'esame con particolare attenzione e con particolare cura, ritenne di organizzare una serie di consultazioni, non solo a livello centrale, con gli organismi che erano stati chiamati a succedere alla SARA, come la direzione generale dell'ANAS, gli organismi interessati del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della Banca d'Italia, ma anche con i dirigenti della stessa SARA, cioè l'ingegner Bruni ed altri. Ed allargò la consultazione ai rappresentanti delle locali organizzazioni sindacali e a quelli della regione.

Apparve, a giudizio della Commissione lavori pubblici, che le soluzioni proposte potessero avere una gradualità di adempimenti diversa da quella prospettata nel decreto-legge. Sulla scorta di questo indirizzo, furono avanzate proposte e vennero formulate concrete ipotesi di soluzione, che io mi permisi di illustrare in quest'aula agli inizi di febbraio (quando il decreto-legge stava già per scadere) per consentire al Governo l'emanazione di un nuovo decreto-legge. Il Governo, infatti, sulla base della votazione di queste proposte effettuata dalla Camera, emanò un secondo decreto-legge — che è quello che abbiamo oggi al nostro esame — che ha sostanzialmente concretizzato le proposte formulate dalla Commissione lavori pubblici.

Tali proposte si riferivano, in particolare, ad alcune economie sul tracciato e alla istituzione di una commissione tecnico-finanziaria che collaborasse con il direttore generale dell'ANAS nell'espletamento della sua funzione di nuovo gestore della SARA, e che contemporaneamente effettuasse un controllo su quello che era il grosso volume del pagamento dei debiti che la SARA lasciava sulle spalle dello Stato.

Il nuovo decreto-legge ha introdotto alcuni elementi nuovi dal punto di vista del finanziamento, in particolare eccitando, rispetto al precedente decreto, l'impinguamento del fondo centrale di garanzia per le autostrade previsto dalla legge n. 382,

che evidentemente non aveva la disponibilità dei fondi necessari per poter far fronte alle incombenti esigenze.

La Commissione, in presenza di questo nuovo decreto-legge che sostanzialmente rispecchia i suoi indirizzi, ha soffermato ancora una volta la propria attenzione nella valutazione di un punto particolare dell'ordine del giorno votato dall'Assemblea. Mi riferisco al punto 5, in cui veniva chiesto al Governo prima e alla regione poi di suggerire alternative che potessero servire a garantire livelli occupazionali tali da poter sopperire ai lavori che dovevano essere temporaneamente o definitivamente sospesi.

Nel corso del mese di febbraio, attraverso una nuova consultazione con i sindacati e con la regione, la Commissione ha accertato la difficoltà — per non dire la quasi impossibilità — di soluzioni alternative rapide e possibili che potessero garantire, in breve volgere di tempo, l'occupazione di queste masse operaie e ha dovuto prendere atto della insistenza, da parte dei sindacati e da parte della regione, non solo della richiesta di completamento delle opere iniziate, ma altresì della difficoltà di trasferire, anche solamente in cassa di integrazione, una parte di questo personale che nel frattempo aveva acquisito, nel corso dei lavori autostradali e soprattutto dei lavori della galleria del Gran Sasso, una particolare specializzazione difficilmente utilizzabile e impiegabile in maniera diversa dal punto di vista tecnico.

In presenza di questa situazione, la Commissione ha pure portato, accanto a queste particolari pressioni dei sindacati e della regione, la propria attenzione sul fatto che il fondo centrale di garanzia veniva eccitato per la prima volta con un impinguamento di fondi previsto per 57 miliardi, a fronte di bisogni che nel frattempo venivano presentati dalle altre società autostradali che si trovavano nelle stesse condizioni della SARA.

La Commissione ha perciò diviso nettamente i due settori in cui verte il problema SARA. Il primo settore è quello relativo al completamento delle opere, cui fa fronte il decreto-legge e cui fanno fronte gli emendamenti che sono stati predisposti da parte della Commissione lavori pubblici per garantire la occupazione possibile e il massimo completamento possibile dei lavori in un quadro di sicurezza e, soprattutto, in

un quadro che tenga conto di tutti i lavori già iniziati e che difficilmente potevano essere lasciati incompleti.

Dall'altro lato, la Commissione ha dovuto tenere conto di tutto quello che riguarda il settore SARA, laddove questo settore presenta caratteristiche simili alle altre nove società autostradali del nostro paese a prevalente capitale pubblico che qui ricordo: l'Autostrada dei fiori, la Società ligure-toscana, la CISA, l'ATIVA, la Centropadana, la SAV, la SATAV, la Brennero, la Valdastico, oltre al Consorzio per l'autostrada Messina-Palermo, al Consorzio per l'autostrada Messina-Catania e alla SARA stessa. Queste società autostradali, infatti, hanno anch'esse goduto regolarmente dei benefici e delle garanzie dello Stato e per esse il Governo già da tempo sta studiando un nuovo provvedimento necessario per far fronte all'interruzione di un meccanismo perverso, attualmente messo in movimento, di mutui di rotazione che servono per pagare rate di mutui scadute, che evidentemente hanno finito con l'accrescere l'indebitamento di queste società al di là di ogni limite.

È per tali motivi che la Commissione lavori pubblici ha predisposto degli emendamenti che servono a correggere le linee relative al tracciato, a definire i rapporti in cui la SARA ha posizioni simili alle altre società autostradali e, nel definire tali rapporti, ha evidentemente mantenuto l'aumento del fondo di garanzia dei 55 miliardi, perché potesse essere utile anche nell'interesse della linea che il Governo vorrà adottare. Contemporaneamente la Commissione ha stimolato il Governo, attraverso il nuovo testo dell'articolo 15, ad emanare, entro il 30 giugno del corrente anno, un provvedimento teso a dare un riassetto alle altre società autostradali, allo scopo di avere un quadro di insieme di cui si sente effettivamente bisogno, anche per evitare ancora di percorrere vie altamente incerte e soprattutto foriere di altri debiti.

La Commissione lavori pubblici ha inoltre approvato un emendamento relativo al personale della SARA, specializzato nelle costruzioni, per utilizzarlo con contratto a termine in attesa di altre soluzioni.

La Commissione lavori pubblici, in questi tre mesi, ha cercato di risolvere un complesso problema che per la prima volta si è presentato al nostro esame: cioè quello della decadenza di una società che, pur avendo avuto una regolare concessione da

parte del consiglio di amministrazione dell'ANAS, non ha potuto portare a termine, per le note difficoltà, i lavori previsti dai progetti originari. La Commissione non ha potuto ignorare che tutto questo si svolgeva e si svolge nell'Abruzzo, cioè in una regione che ha grande bisogno di aiuto da parte del Governo per risollevare la propria economia, senza sacrificare gli attuali livelli occupazionali.

Attraverso vari tentativi, la Commissione ha voluto insistere nel suggerire la necessità di individuare fin d'ora le possibili alternative idonee a garantire il posto di lavoro alle masse operaie del luogo, anche quando saranno terminati i lavori di costruzione delle autostrade. Per questi motivi, mi permetto di invitare la Camera ad approvare questo provvedimento nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GULLOTTI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Peggio. Ne ha facoltà.

PEGGIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, ho chiesto di intervenire in questo dibattito concernente la conversione in legge del decreto-legge sulle autostrade abruzzesi non tanto come membro del gruppo parlamentare comunista, ma, soprattutto, nella mia veste di presidente della Commissione lavori pubblici della Camera.

La posizione del gruppo comunista sul problema all'ordine del giorno (posizione che io condivido pienamente) sarà illustrata da altri colleghi del mio gruppo. Voglio invece riferire alcuni fatti emersi in Commissione nel corso del lungo e tormentato dibattito sul problema della SARA. Vorrei altresì fare alcune considerazioni e sottoporre alla riflessione del Governo e di tutta l'Assemblea quanto emerge dall'esperienza fatta dalla Commissione che ho l'onore di presiedere.

Questa mia iniziativa personale — ritengo sia necessario dirlo subito con estrema chiarezza per non alimentare dubbi od illusioni — non è assolutamente motivata da una sorta di insoddisfazione per la relazione orale che ha svolto l'onorevole Giglia

a nome della Commissione. Una insoddisfazione di questo genere — lo dico subito — non ha alcuna ragione d'essere. Per parte mia, do anzi atto al relatore di essersi impegnato a fondo sulla questione complessa e difficile che abbiamo affrontato e di averlo fatto con intelligenza, con senso di responsabilità e con comprensione delle posizioni espresse dalle diverse parti politiche.

Purtroppo l'impegno del relatore e di tutta la Commissione non è valso ad assicurare che l'esame della questione delle autostrade abruzzesi potesse segnare una tangibile prova della volontà e della capacità dello Stato italiano di procedere con decisione e fermezza per il risanamento della situazione economica e finanziaria del paese e per il superamento della crisi in allo.

Sono consapevole, signor Presidente, della gravità di questa mia affermazione; vorrei però assicurare lei e tutti i colleghi che sono giunto a formulare un tale giudizio in seguito ad una meditata riflessione su precisi dati di fatto. Sulla vicenda delle autostrade abruzzesi, la Commissione lavori pubblici della Camera aveva già posto la sua attenzione, sia pure fugacemente, nel corso del dibattito sul bilancio dello Stato (nel mese di settembre). Allo stesso argomento la nostra Commissione aveva poi dedicato una apposita seduta, alla quale aveva preso parte il ministro Gullotti, alla vigilia dell'emanazione del precedente decreto-legge, che poi ha formato oggetto di un lungo esame da parte della nostra Commissione.

L'esame del primo decreto-legge sulla SARA ha avuto inizio prima di Natale e ha richiesto una lunghissima discussione: in pratica sei sedute e moltissime riunioni del comitato ristretto. Si è avuto così modo di svolgere un'ampia indagine attraverso l'audizione del direttore generale dell'ANAS, dei dirigenti della società SARA, dei rappresentanti del Ministero del tesoro e della Banca d'Italia, del presidente e di alcuni assessori della regione Abruzzo, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

A seguito di questa indagine, è emersa innanzitutto la estrema gravità della situazione finanziaria di 10 società autostradali, cosiddette a prevalente partecipazione pubblica. I mutui a lungo termine contratti da queste società si aggirano complessivamente intorno a 2.500 miliardi, cui corrisponde l'obbligo di pagare rate di ammortamento per un importo di oltre 250 mi-

liardi l'anno per un periodo superiore a 20 anni.

A fronte di questi obblighi, le suddette società realizzano un attivo di gestione dell'ordine di 30 e forse, quest'anno, 40 miliardi, che consente loro di pagare circa un decimo o poco più dei mutui che hanno contratto. Ma, trattandosi di mutui sui quali lo Stato ha concesso una propria garanzia, si è delineato il pericolo che sul già dissestato sistema della finanza pubblica si riversi un ulteriore onere di molte migliaia di miliardi. Oltre 200 miliardi all'anno per più di 20 anni danno un importo che supera largamente i 4 mila miliardi.

In realtà tale cifra risulterà ancora più rilevante se, come è attualmente, lo Stato, non disponendo di un risparmio proprio, ma avendo un risparmio negativo, dovrà pagare le rate di mutuo che le società autostradali non sono in grado di pagare accendendo altri mutui gravati da tassi di interesse nettamente superiori a quelli posti a carico dei mutui che sono in via di ammortamento.

Si intravede così la possibilità che nell'attuale situazione lo Stato vada incontro ad un ulteriore massiccio indebitamento, dovuto non già alla realizzazione di nuove spese di investimento, né all'attuazione di nuove spese correnti, ma semplicemente per fronteggiare oneri finanziari connessi ad opere realizzate con troppa leggerezza nel corso degli ultimi 10 o 15 anni.

Non si dimentichino inoltre i termini del dibattito di politica economica di questi giorni. Le lettere di intenti, che vengono sottoscritte dai rappresentanti dello Stato italiano, per ottenere mutui anche di entità modesta — prestiti internazionali di qualche centinaia di milioni di dollari — di cui il nostro paese ha pur bisogno, comportano l'accettazione di precisi limiti all'espansione globale del credito e all'indebitamento dello Stato.

Dobbiamo, dunque, sapere che il pagamento dei debiti delle società autostradali, posto a carico dello Stato, comporta immediatamente la rinuncia ad altre spese da parte dello Stato stesso o una riduzione del credito disponibile per il settore produttivo dell'economia. Si dirà che tutto questo appartiene al passato, che discende, cioè, da decisioni che ormai sono irrevocabili e che hanno determinato questa situazione. Ciò è vero. Non si può però fare a meno di ricordare che è aperta la questione dell'estensione della garanzia che lo Stato ha con-

cesso sui debiti delle società autostradali. È stato detto da qualche parte che con le leggi autostradali è sorto, forse, nel diritto societario italiano un nuovo tipo di soggetto: le società a irresponsabilità illimitata; si badi bene, non « a responsabilità limitata », ma « a irresponsabilità illimitata ». Ora io credo che tutti ci auguriamo che non sia questa l'interpretazione delle leggi che finirà per prevalere in sede di definizione del riassetto di tutto il settore autostradale.

Ma, al di là di questo, noi non ci siamo occupati di questioni di secondaria importanza, ci siamo occupati seriamente di tutta la questione SARA. Abbiamo così appreso che per l'intero programma autostradale della SARA lo Stato avrebbe dovuto versare un contributo annuo di 1 miliardo e 112 milioni per 30 anni, in totale, quindi, 33,4 miliardi. Si è scoperto, invece, che già ora, ben prima che l'autostrada sia completata e quando si devono ancora realizzare lavori per circa un terzo del totale, esattamente per una cifra di 239 miliardi, lo Stato, per i mutui che la società SARA non è in grado di rimborsare, deve spendere non un miliardo e 112 milioni, ma 57 miliardi l'anno, per 23 anni; in totale, dunque, 1.306 miliardi. Anche questo, si dirà, appartiene al passato, ed è vero. Ma la Commissione ha concentrato la propria attenzione sulle conseguenze di ordine finanziario derivanti dalla decisione del Governo di proseguire la costruzione delle autostrade SARA.

Il primo decreto-legge sulla SARA prevedeva, infatti, una spesa di 457 miliardi, dei quali 92 tratti dall'aumento della imposta sulla benzina avvenuto nell'ottobre scorso, e 365 da reperire da parte dell'ANAS sul mercato dei capitali. Con queste somme l'ANAS avrebbe dovuto provvedere, da un lato al pagamento di alcuni debiti della SARA, dall'altro al finanziamento della ulteriore costruzione delle autostrade.

Mi sia consentito richiamare la vostra attenzione sulle conseguenze di ordine finanziario derivanti da questa parte del decreto.

Secondo il piano finanziario dell'ANAS, redatto all'indomani dell'emanazione del primo decreto-legge, si prevedeva che, a fronte di mutui per 365 miliardi da emettere nel periodo 1977-1980, l'ANAS avrebbe contratto debiti per 1.005 miliardi e 500 milioni, da rimborsare in 25 anni.

Vale la pena di precisare come si giunge a questa cifra (d'altra parte, qui ho il piano finanziario dell'ANAS redatto proprio in considerazione di queste norme del decreto): a fronte dei 90 miliardi da raccogliere sul mercato dei capitali nel 1977, si prevedeva un indebitamento totale per 266 miliardi; a fronte di un fabbisogno di 125 miliardi per il 1978, si prevedevano accensioni di debiti per 369 miliardi; per gli 80 miliardi del 1979 e i 70 miliardi del 1980, si prevedevano debiti rispettivamente per 197 e per 172 miliardi. In totale, quindi, 1.005 miliardi e 500 milioni, pari ad oltre 40 miliardi e 200 milioni l'anno, per 25 anni.

Di questo, onorevoli colleghi, ha discusso anche vivacemente in qualche momento, la Commissione lavori pubblici della Camera nel corso di un dibattito serrato, che si è prolungato per molte sedute e che qualcuno non ha considerato con sufficiente serietà, tant'è vero che non è mancato chi ha parlato di un « dibattito ozioso, inutile, volto a discutere su qualche decina di miliardi ».

Credo che di fronte alle cifre che ho qui ricordato sia possibile sfidare chiunque a dimostrare, numeri alla mano, che la totale o pressoché totale sospensione dei lavori di costruzione delle autostrade abruzzesi avrebbe rappresentato — come è stato detto — uno « spreco nello spreco ». Molti hanno riconosciuto che la decisione di attuare il traforo del Gran Sasso su due gallerie poteva essere considerata uno spreco per un paese come il nostro, che avrebbe in pratica dovuto decidere un'opera di tanta mole, ottenendo con essa il primato della tecnica e della realizzazione, nel campo delle opere infrastrutturali, a livello mondiale. Non esiste alcun altro traforo autostradale che abbia le dimensioni e la portata di quello cui facciamo riferimento. Sappiamo bene che esistono trafori di grande impegno, che sono costati cifre ingenti, ma si tratta per lo più di gallerie che hanno messo in collegamento paesi e Stati molto popolati, regioni economiche che hanno una grande rilevanza di traffico. Nel nostro caso, invece, si è decisa un'opera che, in base alle valutazioni attuali, costa, da sola, 155 miliardi e che ha il primato dei trafori autostradali nel mondo intero, per mettere in collegamento due parti dell'Abruzzo che, se hanno indubbiamente titolo di merito e rivendicazioni da portare avanti nei confronti dello Stato italiano, non possono indubbiamente alimen-

tare un volume di traffico di proporzioni tali da compensare l'onere che la realizzazione di una tale opera richiede.

Molti hanno riconosciuto tutto questo ma in seguito, alla prova dei fatti, qualcuno ha detto che se, avendo speso circa 80 miliardi, si fosse deciso di bloccare la spesa degli altri 75 messi in bilancio, tutto ciò avrebbe rappresentato uno spreco. Bisognerebbe dimostrare che oneri dell'entità di quelli cui mi sono riferito — oltre ai 57 miliardi di cui ho parlato, occorre considerare gli altri 40 miliardi di oneri annui quali risultano dal piano finanziario redatto dall'ANAS alla fine dello scorso anno — ove drasticamente ridotti, anche con tagli a progetti di costruzione che in altri paesi sono stati attuati ma di fronte a difficoltà ben diverse e ben inferiori alle nostre, avrebbero dato luogo ad uno spreco. Per parte mia, ritengo che sarebbe stato qualcosa di ben diverso di uno spreco; sarebbe stato, probabilmente — e su questo concordano molti altri —, una prova molto seria e coerente di impegno nella lotta per il risanamento del dissesto della finanza pubblica e per l'uso oculato delle risorse nazionali.

Proprio per l'entità degli oneri derivanti dal primo decreto-legge, la Commissione lavori pubblici della Camera, dopo un ampio dibattito, era pervenuta a rilevare l'opportunità di una profonda modificazione dello stesso. Il 2 febbraio scorso, all'unanimità — desidero sottolinearlo — la Commissione stessa aveva votato un ordine del giorno che comportava una drastica riduzione dei lavori, che poteva forse raggiungere l'ordine di grandezza di 100 miliardi; quindi, in pratica, un taglio di quasi la metà delle spese e delle nuove spese inerenti all'attuazione del programma. Per altro, l'attuazione di tale nuovo orientamento, che la Commissione lavori pubblici aveva espresso, che in questa sede era stato illustrato dall'onorevole Giglia e che era stato recepito nel secondo decreto-legge sulla SARA, varato dal Governo l'11 febbraio scorso, ha trovato enormi difficoltà.

Ritengo che esse siano derivate soprattutto da un fatto: nell'ordine del giorno cui ho fatto riferimento — ordine del giorno che concludeva la discussione in seno alla Commissione lavori pubblici — si diceva, tra l'altro, al punto 5: « Il Governo deve tener conto della situazione sociale dell'Abruzzo, assicurando i livelli occu-

pazionali nelle zone interessate, attraverso provvedimenti straordinari che mettano in moto investimenti produttivi e per opere sociali e garantendo la cassa integrazione ai lavoratori che dovessero essere sospesi ». Credo che su questa questione, per quanto complessa e difficile, fosse necessario concentrare la massima attenzione. Purtroppo non è stato così.

Noi — voglio qui ricordarlo perché deve essere chiaro il tipo di discussione che si è fatta nella nostra Commissione e il tipo di battaglia che io stesso, come presidente della Commissione, ho condotto — non abbiamo avuto presenti soltanto considerazioni attinenti al quadro complessivo dell'economia italiana. Abbiamo tenuto conto, tra l'altro, del voto negativo espresso sul primo decreto-legge dalla Commissione bilancio e dalla Commissione finanze e tesoro, per ragioni di ordine strettamente finanziario. Qualcuno ha detto che, a questa presa di posizione negativa delle due Commissioni finanziarie della Camera, si era giunti a seguito anche dell'orientamento sostenuto dalla Commissione lavori pubblici e anche da me personalmente. Ma io vorrei chiarire che nessuno, nella Commissione lavori pubblici, ha avuto la pretesa di svolgere una funzione che è propria della Commissione bilancio, o del presidente della Commissione bilancio, onorevole La Loggia. E, al di là della preoccupazione che ognuno di noi deve avere di fronte alla gravità della crisi del paese, posso dire che la Commissione lavori pubblici della Camera ha valutato l'enormità degli stanziamenti nuovamente previsti per le autostrade — in particolare per le autostrade abruzzesi — a fronte della esiguità e inesistenza degli stanziamenti per la casa, per la scuola, per le opere di difesa del suolo, per la viabilità ordinaria e così via.

Abbiamo considerato tra l'altro, tenendolo ben presente, ciò che ha detto nella nostra Commissione l'onorevole Gullotti, ministro dei lavori pubblici, nella riunione del 1° dicembre 1976, allorché si è parlato del dissesto idrogeologico del nostro paese, del fatto che città non piccole nella Valle padana rischiano di essere inghiottite dalla piena dei fiumi senza che ci sia neppure la possibilità di dare per tempo l'allarme e di consentire quindi di salvare la vita della gente, perché ormai lo stato di dissesto idrogeologico della Valle padana è arrivato ad un punto che non consente più

di rinviare interventi massicci. Abbiamo avuto presente lo stato di dissesto idrogeologico del Mezzogiorno; abbiamo avuto presente ciò che lo stesso ministro dei lavori pubblici ci ha detto in quella occasione, cioè che, nel corso dell'ultimo decennio, si calcola che i danni provocati dalle alluvioni e dalle frane nel nostro paese siano stati di oltre 10 mila miliardi, circa 1.000 miliardi l'anno.

Per questo la Commissione lavori pubblici aveva ritenuto di dover adottare misure volte a ridurre drasticamente l'impegno in certe direzioni, proprio al fine di rendere possibili disponibilità adeguate a finanziamenti alternativi, di cui ha bisogno sicuramente l'Abruzzo — in primo luogo, direi, l'Abruzzo — e poi il Mezzogiorno e l'intero paese.

Il problema però che ci siamo trovati dinanzi, problema molto serio, lo riconosco apertamente, è stato quello della occupazione dei lavoratori occupati nei cantieri addetti alla costruzione delle autostrade abruzzesi. Io credo che per fare accettare ai lavoratori abruzzesi, impegnati nella costruzione delle autostrade, la sospensione dei lavori, sarebbe stato necessario assicurare loro, in un periodo di tempo ragionevole, una occupazione alternativa. Per questo la Commissione aveva votato quel punto 5 dell'ordine del giorno di cui ho parlato prima, che impegnava il Governo ad intervenire, anche con provvedimenti straordinari, per far sì che i livelli occupazionali fossero garantiti.

Io non credo che fosse impossibile per i lavoratori e per le loro organizzazioni sindacali in Abruzzo accettare una temporanea, breve sospensione di attività, accompagnata eventualmente dall'intervento della cassa integrazione, per consentire che si arrivasse all'avvio delle opere alternative necessarie. Ma ho l'impressione che qualcuno abbia voluto far apparire i lavoratori abruzzesi ed i loro sindacati come persone poco ragionevoli. Non escludo che le organizzazioni sindacali abbiano manifestato una certa rigidità e non si siano pienamente impegnate, come avrebbero probabilmente dovuto fare anch'esse, a trovare degli interlocutori, ad individuare i punti sui quali premere effettivamente e con vigore per imporre che attività alternative prendessero effettivamente avvio.

Ma a me sembra che, al di là delle responsabilità dei sindacati, altre siano le questioni che si sono poste in questo pe-

riodo, in seguito a questa vicenda. I frequenti contatti che ho avuto con i rappresentanti dei lavoratori abruzzesi, sia qui a Roma che in Abruzzo; i frequenti contatti che ho avuto con altri esponenti di quella regione e con varie personalità interessate alla questione, mi hanno fatto comprendere che, se da un lato sarebbe stato possibile ottenere il consenso dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali alla linea che la Commissione lavori pubblici della Camera aveva approvato e l'Assemblea aveva recepito il 3 febbraio scorso, dall'altro lato sono state create difficoltà che hanno reso praticamente impossibile realizzare la linea che era stata adottata. Ritengo che qualcuno — e ne ho avuto una conferma martedì scorso — abbia parlato dell'occupazione e della necessità di difenderla non perché avesse realmente interesse a ciò, ma perché era interessato ad imporre la prosecuzione della costruzione dell'intera autostrada.

Martedì sera abbiamo ricevuto, nell'ambito del Comitato ristretto che ha esaminato il decreto-legge sulla SARA, il presidente ed una delegazione della giunta regionale abruzzese. Poco prima avevo ricevuto direttamente, e poi ne avevo ricevuto copia dal ministro Gullotti, il testo di un ordine del giorno approvato dal consiglio regionale abruzzese, praticamente all'unanimità. In quest'ordine del giorno, che io ritenevo sarebbe stato illustrato alla Commissione dal presidente della giunta regionale abruzzese (ed al quale ovviamente si sarebbe poi attenuto coerentemente), si affermava: « La situazione impone l'immediato intervento del Governo e del Parlamento per garantire comunque la continuazione dell'occupazione, anche attraverso indicazioni alternative e, in assenza di queste » (sottolineo questo inciso), « un impegno immediato e realistico teso a garantire la prosecuzione ai fini dell'agibilità delle opere autostradali in corso ».

Il presidente della regione abruzzese e gli assessori che lo accompagnavano, sostenuti tenacemente da alcuni membri della Commissione, in pratica ci hanno però fatto comprendere che questo testo era il risultato di un compromesso, nel quale qualcuno aveva posto l'accento sull'occupazione e qualche altro voleva affermare la necessità di proseguire la costruzione delle autostrade. Ecco, io credo che questi diversi intenti, unificati equivocamente in un ordine del giorno, si sarebbero potuti superare trovando uno sbocco positivo

se il Governo — non certo solo il ministro dei lavori pubblici, ma anche e soprattutto la Cassa per il mezzogiorno, l'ENEL, le ferrovie dello Stato, il Ministero dell'agricoltura e vari altri enti pubblici — si fossero veramente impegnati per individuare le attività alternative che sarebbe stato necessario definire rapidamente ed avviare al più presto.

Ma così non è stato, e quindi abbiamo subito pesantemente, come Parlamento, una pressione tale per cui, ad un certo punto ho avuto l'impressione che il Parlamento fosse diventato una controparte dello stesso movimento sindacale. Si è determinata una situazione che a me pare incredibile, inconcepibile. È infatti inconcepibile che la Repubblica italiana in quattro mesi non riesca a definire, ad avviare a realizzazione progetti nel campo delle opere pubbliche che siano realmente corrispondenti ai bisogni prioritari dell'Abruzzo e del paese e che siano capaci di assicurare alcune centinaia o un migliaio di posti di lavoro.

Conosco bene, o almeno abbastanza bene, credo, la situazione di crisi in cui versa l'apparato dello Stato; conosco la lentezza della pubblica amministrazione. Ricordo, tra l'altro, che quasi vent'anni or sono, all'inizio del 1959, nel corso di una crisi di Governo esplosa mentre la congiuntura economica internazionale ed italiana appariva caratterizzata da tendenze recessive, il Presidente del Consiglio incaricato di formare il nuovo Governo, l'onorevole Antonio Segni, pose il problema di dotare lo Stato di un « patrimonio progetti », che potessero essere rapidamente messi in cantiere per garantire il mantenimento di una certa attività.

DI GIANNANTONIO. Era Fanfani, non Segni.

PEGGIO. Non credo.

Ma rispetto ad allora la situazione è ulteriormente peggiorata, non solo perché oggi il paese versa in una crisi ancor più drammatica di quella, ma perché, a questo punto, sembra che per assicurare il lavoro a qualche centinaio di persone, o al massimo a mille lavoratori, e non per un periodo eterno, ma soltanto per due anni al massimo, non ci sia altro da fare che decidere di spendere 50, 60, 70 miliardi, che poi, con l'onere degli interessi, diventano alcune centinaia di miliardi.

Ebbene, io credo che tutto questo sia assurdo. Ma purtroppo, in una situazione come quella che oggi ci troviamo dinanzi, sembra che non ci sia altro da fare. Proprio a seguito di questo, il secondo decreto-legge sulla SARA, che rappresentava a mio avviso un passo in avanti in direzione di una correzione degli indirizzi della politica economica, la prova tangibile di un impegno in direzione di una più oculata spesa pubblica, questo decreto, dicevo, è stato modificato in modo da consentire nuovamente maggiori spese e la costruzione di opere che precedentemente avevamo ritenuto non indispensabili.

Da questa vicenda, onorevoli colleghi, credo si debba trarre una conclusione che, oltre ad essere molto amara per coloro che si sono battuti con decisione e fiducia per compiere un primo significativo passo per la qualificazione della spesa pubblica, risulta anche molto grave di per sé. Ci si deve chiedere, infatti, se sia possibile, nelle attuali condizioni politiche, compiere l'opera di risanamento che è necessaria per far uscire il paese dalla crisi. Ci si deve chiedere se, almeno ora, di fronte al pauroso dissesto della finanza pubblica, che è una delle cause fondamentali dell'inflazione particolarmente violenta esistente nel nostro paese, sia possibile intervenire razionalmente imponendo una rigorosa selezione della spesa pubblica e il blocco delle spese che non abbiano una comprovata, rilevante utilità economica e sociale.

Ci si deve chiedere, inoltre, se in una situazione di crisi tanto grave e drammatica come quella che stiamo attraversando, di fronte alla necessità di compiere scelte assai difficili, non sia giunto finalmente il momento di stabilire che le decisioni di spesa, nel campo delle opere pubbliche e degli investimenti pubblici in genere, debbano essere adottate dal Governo e dal Parlamento sulla base di un calcolo costi-benefici che abbia un minimo di fondatezza e di rigore. Sempre, io credo, le decisioni di spesa pubblica nel campo degli investimenti dovrebbero fondarsi su attente valutazioni relative ai costi ed ai benefici, alla redditività marginale, insomma alla economicità o, quanto meno, alla convenienza. Ma ciò appare assolutamente indispensabile in una situazione come quella attuale, caratterizzata da problemi acutissimi, ai quali non si

può in alcun modo provvedere a causa della limitatezza delle risorse disponibili.

Purtroppo, devo dire che neppure oggi, neppure in presenza dei problemi molto gravi che ci stanno dinanzi, sembra possibile procedere razionalmente in questa direzione. Dico questo con profondo rammarico, ma ritengo, signor Presidente, che sia stato mio dovere, al termine di un dibattito durato quasi quattro mesi, esprimere qui queste considerazioni, che sono frutto dell'esperienza che ho compiuto (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole De Cinque. Ne ha facoltà.

DE CINQUE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, giunge stasera in porto, finalmente, la travagliata vicenda dei due decreti-legge sulla decadenza della società SARA dalla concessione per la costruzione e l'esercizio delle autostrade abruzzesi. Una vicenda che ha visto impegnata per circa tre mesi - come ha ricordato il Presidente Peggio - la Commissione lavori pubblici in un serrato confronto politico sulla sorte del provvedimento governativo, che ha fatto seguito al precedente decreto-legge n. 789 del 1976, allo scopo di evitare la sospensione dei lavori, non avendo il Parlamento convertito nei termini costituzionali il primo decreto-legge.

In questo dibattito, a volte aspro ed acceso, passato attraverso una larghissima consultazione dei Ministeri, dell'ANAS, della Banca d'Italia, dei sindacati, della regione, dibattito guidato - mi piace dargliene atto - con saggia prudenza dal presidente della Commissione onorevole Peggio e condotto con abilità di tessitore dal relatore Giglia (al quale va il mio ringraziamento per l'operosità dimostrata in questa particolare vicenda), abbiamo ripercorso tutte le tappe della dolorosa esperienza di quest'opera, che nacque, or sono vent'anni e più, come una grande « via della speranza » per le popolazioni abruzzesi, per le quali però rischiava - e forse rischia ancora - di diventare un beffardo, disperato, muto monumento di dolore, se non venisse portata positivamente a termine la sua tormentata vicenda.

Voglio ricordare solo a me stesso - e non certo alla Camera - che la prima ipotesi legislativa di un collegamento autostradale tra Roma e l'Adriatico fu fatta con la legge 21 maggio 1955, n. 463, che prevedeva, in un ampio programma costrut-

tivo, la realizzazione di una direttrice Roma-L'Aquila-Giulianova e di un altro tronco L'Aquila-Ancona. Era evidente l'intenzione del legislatore del 1955 di assicurare il collegamento trasversale della penisola nel suo punto più breve, consentendo altresì l'allacciamento delle due grandi autostrade tirrenica ed adriatica in prossimità della capitale ed a breve distanza dall'area metropolitana campana, creando così un circuito di traffico in grado di interessare tutta l'Italia centrale e dando una valida alternativa alla Bologna-Firenze per l'accesso a Roma ed a Napoli dalle regioni settentrionali.

In prosieguo di tempo, il tratto L'Aquila-Ancona fu eliminato, per l'esiguo beneficio in termini di percorrenza che esso avrebbe avuto rispetto alla direttrice Ancona-Giulianova-L'Aquila, mentre si avviava lo studio del tracciato Torano-Avezzano-Sulmona-Pescara, onde consentire un più rapido collegamento con Roma della Marsica, della Valle Peligna, delle province di Chieti e di Pescara, ed anche l'utilizzazione dell'autostrada per Roma da parte del basso Molise (provincia di Campobasso in modo particolare) e della zona turistica del Parco nazionale d'Abruzzo.

La validità delle scelte delle due direttrici Torano-L'Aquila-Teramo e Torano-Avezzano-Popoli-Pescara fu sempre confermata nelle successive leggi che si occuparono del settore autostradale (anche nella legge n. 729 del 1961, che delineò un nuovo programma di costruzioni autostradali), leggi che, trattando quasi esclusivamente di problemi finanziari, nulla innovarono in merito ai tracciati indicati nella legge del 1955.

Infine, nella seduta del 20 gennaio 1970, il CIPE inserì nel primo gruppo delle priorità le due autostrade Villa Vomano-Torano e Sulmona-Avezzano, essendo gli altri tratti già in fase di realizzazione, con ciò volendosi significare, anche da parte del Governatore e senza alcun contrasto in sede parlamentare, che la costruzione di un duplice sistema autostradale nella regione abruzzese corrispondeva a precise esigenze di sviluppo della regione e di tutta l'Italia centrale.

Va quindi fatta giustizia - non per polemica ma per verità storica - di un'accusa più volte ricorrente in questi giorni: che cioè l'autostrada abruzzese costituisca un capriccio di potenti notabili democristiani della regione, sia il frutto di un gioco

di campanile o di clientela, di una sordida speculazione politica e finanziaria, sia un alto rovinoso per l'economia nazionale, sia infine una folle avventura sulla pelle degli abruzzesi. Nulla di più falso ed ingeneroso, onorevoli colleghi!

L'attraversamento autostradale dell'Appennino attraverso il Gran Sasso fu previsto sin dal 1955 - ripelo - nel piano che reca il nome del ministro Romita; altri successivi provvedimenti, con i quali si estendeva l'intervento al ramo sud, furono sempre approvati dai successivi Governi senza alcun dissenso da parte delle forze politiche che li sorreggevano o li componevano. Da parte dell'opposizione, pur nella generale contestazione della validità del modello di sviluppo autostradale che coinvolgeva l'intera politica in materia di governo del territorio e di sviluppo dei trasporti, non vi furono particolari critiche ai due tracciati, che rappresentano, a mio avviso, l'unica soluzione valida per una piena utilizzazione dell'autostrada da parte delle popolazioni abruzzesi e di quelle delle regioni viciniori. Non va infatti dimenticata la particolare struttura orografica dell'Abruzzo, ove insistono i due maggiori massicci dell'Appennino, il Gran Sasso e la Maiella, entrambi con caratteristiche marcatamente alpine, difficili da superare per l'altezza e da attraversare per le sorprese geologiche, drammaticamente emerse nel corso dei lavori dei quali ci occupiamo. Tale orografia ha creato nei secoli un progressivo isolamento territoriale dell'Abruzzo, in particolare della sua fascia adriatica, da Pescara a Chieti ed a Teramo, le cui comunicazioni con i maggiori centri dei secoli scorsi, Roma e Napoli, hanno sempre risentito di questa difficoltà di transito. E ciò senza voler procedere a ritroso nella storia, ai tempi delle guerre italiane, quando proprio la montuosità della nostra regione costituiva il maggior ostacolo all'affermarsi del dominio di Roma sulle popolazioni ivi residenti.

È evidente che, mentre la parte settentrionale della regione non può non richiedere un tracciato capace di allacciare L'Aquila e Teramo (ed anche la parte bassa delle Marche) a Roma attraverso il Gran Sasso (l'opportunità e validità tecnica di questa scelta saranno ampiamente suffragate dal collega Aiardi nel suo intervento), la parte meridionale della nostra regione deve necessariamente usufruire dell'attraversamento delle gole di Popoli e di qui dirigersi verso Avezzano e Roma, via Sulmo-

na. Anche di questa soluzione il collega Quietani dimostrerà la validità tecnico-economica.

Né ci si dica che si trattava di opere inutili, faraoniche e non necessarie: gli accurati studi condotti in proposito sui volumi di traffico prima della grande crisi petrolifera del 1973, la quale ha cambiato il mondo intero, hanno dimostrato che i dati di traffico posti a fondamento dei piani di costruzione dei due tronchi autostradali (7.500 veicoli al giorno per il Gran Sasso al 1978, data di inizio dell'esercizio, e circa 10 mila veicoli al giorno per il ramo sud « A 25 », nel 1977, data di inizio dell'esercizio), prevedendone altresì un ragionevole sviluppo nel tempo al tasso medio degli anni precedenti, apparivano allora - nel momento in cui la concessione fu consentita - congrui rispetto alla media dei volumi di traffico ipotizzati per altre autostrade meridionali o del nord, delle quali forse oggi non si parla perché costruite o direttamente dall'ANAS o realizzate dall'IRI senza bisogno dell'intervento del Parlamento, avendo lo Stato provveduto direttamente o indirettamente al finanziamento di tutte le spese necessarie.

Certamente, su tutte queste previsioni è scesa la mannaia degli sceicchi, con la crisi economica che ancora ci travaglia e con la conseguente riduzione dei traffici, con la stasi automobilistica, l'ascesa dei prezzi, l'aumento del costo del denaro, eccetera, facendo così saltare (ce lo hanno detto tutti, dal Tesoro alla Banca d'Italia, all'ANAS), anche le più prudenti previsioni dei piani tecnico-finanziari sulla scorta dei quali erano state chieste ed ottenute le concessioni. Concessioni, per altro - è bene ricordare anche questo -, che all'inizio, con la legge Romita, erano assistite da cospicui contributi dello Stato che con quella legge forniva circa il 40 per cento del costo delle opere. Successivamente, con la legge n. 729 del 24 luglio 1961, si passò ad una forma di concorso nel pagamento delle annualità di ammortamento, concorso determinato al saggio annuo del 4-4,50 per cento del costo delle opere, e quindi con un contributo globale dello Stato, calcolato in 30 anni, di oltre il 50-55 per cento della spesa complessiva, oltre ad una garanzia sussidiaria dello Stato per le obbligazioni emesse dalle società sino al 50 per cento del costo delle opere, giungendosi così ad una assistenza finanziaria, diretta ed indiretta, dello Stato per il 100 per cento della spesa.

Con la legge 13 maggio 1965, n. 431, che convertiva il noto « decretone » (decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124), la garanzia dello Stato per i mutui delle società autostradali fu portata al 100 per cento dell'investimento complessivo; ciò fu ancora confermato con le successive leggi n. 382 del 1968 e n. 287 del 1971.

Si è voluto richiamare questo solo per ricordare che l'idea di una realizzazione autostradale autosufficiente, in grado cioè di pagarsi i costi di costruzione e di gestione con il solo ricavo dei pedaggi, non è stata mai ritenuta plausibile dal legislatore il quale ha sempre considerato, e giustamente, che una parte più o meno cospicua, e comunque mai inferiore alla metà dell'investimento complessivo, dovesse far carico alla collettività nazionale per le finalità ed i benefici di ordine sociale ed economico dell'opera stessa.

E noi aggiungiamo che tale intervento pubblico, mediante contributi *una tantum* annuali o mediante garanzia sui mutui, doveva e deve essere più rilevante quando si tratti di autostrade in zone sottosviluppate ancora prive di adeguato volume di traffico e quindi insuscettive, almeno inizialmente, di un apprezzabile apporto finanziario.

Se si riflette, tornando al caso specifico, che il contributo dello Stato alla SARA fissato nella nota convenzione del 1973, e testè ricordato anche dal Presidente della Commissione, onorevole Peggio, è pari allo 0,21 per cento del totale dell'investimento, e cioè a 30 annualità di un miliardo e 112.500 lire, appare evidente che la parte più consistente dell'intervento erariale è stata fatta operare mediante la garanzia dei mutui contratti per gli scopi di cui discutiamo. Tale garanzia consentiva alla società concessionaria l'accesso al credito interno ed internazionale, cui altrimenti non avrebbe potuto aspirare, e coinvolgeva lo Stato in una operazione che aveva essenzialmente un carattere pubblicistico.

Gioverà per un momento fermarsi anche sulle cause della crisi della società concessionaria, crisi che ha portato il Governo ad adottare una soluzione drastica che, a mio avviso, sarebbe stata più efficace se adottata qualche mese prima, e cioè fin dal 1975, quando si manifestò con acutezza la gravità delle difficoltà in cui si dibatteva la concessionaria. Senza voler giustificare l'operato della SARA, senza voler precludere spazio alcuno alle indagini amministrative, parlamentari e giudiziarie sul-

l'attività della stessa e senza quindi voler adombrare un tentativo di scusante nei confronti dei suoi amministratori — se responsabilità hanno mai avuto —, va però sottolineato il carattere largamente pubblicistico di questa società in cui gli enti locali territoriali abruzzesi hanno oltre il 26 per cento del capitale sociale ed un largo numero di posti nel consiglio di amministrazione.

Appaiono, a mio avviso, preconcepite — mi si consenta il termine — le bordate che alcuni hanno voluto sparare sulla conduzione amministrativa e tecnica della società e dei lavori ad essa affidati. Le audizioni fatte dal Comitato ristretto, sia a livello tecnico (ANAS) che a livello economico e finanziario (Tesoro e Banca d'Italia), hanno chiarito come la causa principale della crisi sia da far risalire al vertiginoso aumento dei costi di costruzione del denaro e alle imprevedibili difficoltà di carattere tecnico dovute a fattori geologici incontrate nelle viscere del Gran Sasso.

Noi certamente non vogliamo, in questo momento, scendere nell'analisi delle responsabilità che vi sono state in questa vicenda. Vogliamo solo ricordare che, mentre per il ramo sud il tracciato era quasi obbligato, dovendo necessariamente passare attraverso le gole di Popoli per evitare altre gallerie, per il ramo nord la soluzione del Gran Sasso fu adottata dopo un lungo studio comparativo fra due soluzioni (Capannelle e Gran Sasso), con la partecipazione anche della Cassa per il mezzogiorno, che in un primo momento aveva assunto l'onere della costruzione della galleria stessa.

La crisi in cui è precipitata la società concessionaria delle autostrade abruzzesi, che ha portato alle drammatiche vicende che abbiamo testè ricordato, è dovuta essenzialmente — ce lo ha ricordato anche il rappresentante del Ministero del tesoro nella audizione tenutasi nel Comitato ristretto — all'aumento dei costi di costruzione, con conseguenti maggiori oneri per revisione prezzi (circa 200 miliardi di lire) ed aggiornamento dei costi (50 miliardi circa); all'aumento del costo del denaro previsto nei piani finanziari nell'8,25 per cento, e giunto nel 1976 — certo in maniera del tutto imprevedibile, in quanto era difficile prevedere in questi ultimi anni questo vertiginoso *boom* del costo del denaro — al 13,44 per cento per i mutui ed al 21 per cento per i crediti a breve; alla soppressione delle agevolazioni fiscali previste dalla riforma tributaria (le agevolazioni fiscali

erano state consentite dalla legge n. 729 del 1961) e all'aggravio dell'IVA sui lavori, con un maggior onere del 12 per cento circa; alla diminuzione dei traffici, e quindi degli introiti, conseguente da un lato alla crisi economica che ha travagliato tutto il paese e che ha colpito in modo particolare il settore automobilistico e, dall'altro lato, alla mancata realizzazione dell'ipotesi di sviluppo economico su cui si basava il compimento di questa infrastruttura; fenomeni tutti, del resto, comuni a tanti altri lavori pubblici e privati.

Chi è stato amministratore di enti locali, come molti colleghi sono stati, sa quali siano state le travagliate vicende delle opere pubbliche in questi ultimi anni, a seguito dei vertiginosi aumenti dei costi di costruzione, che hanno portato alla paralisi di molti lavori in tutte le parti del paese. Si tratta, pertanto, di fenomeni non imputabili a difetti di gestione o di conduzione dell'opera.

Ho voluto sottolineare ciò per evitare che si facciano pagare alla nostra regione, privandola di una realizzazione autostradale di indiscutibile utilità generale, responsabilità spesso del tutto inesistenti, o almeno non tanto rilevanti da giustificare una sospensione dei lavori e un rinvio *sine die* dell'opera.

L'attuale formulazione del decreto-legge, nel testo della Commissione, risponde in buona parte alle attese delle popolazioni abruzzesi, delle organizzazioni sindacali, delle maestranze, degli enti locali, che da tempo, a gran voce, e con particolare insistenza, dopo l'emanazione del secondo decreto-legge, che oggi è al nostro esame, hanno chiesto la prosecuzione dei lavori, secondo il noto accordo Bucalossi del 1975, accordo già riduttivo del programma originario.

Tale richiesta nasceva e nasce da una esigenza di tutela dei livelli occupazionali, particolarmente avvertita in una regione come la nostra, che versa in difficili condizioni economico-sociali: tali livelli occupazionali non potrebbero utilmente nei tempi brevi essere salvaguardati con diversi interventi produttivi immediatamente azionabili (perché il problema è soprattutto relativo ai tempi di realizzazione di questi interventi, che avrebbero dovuto sopperire alla mancata realizzazione di tutta l'opera, così come impostata nell'accordo Bucalossi).

Tale richiesta nasce anche per ragioni di buona amministrazione, per evitare che opere già iniziate e condotte quasi tutte ad

un elevato stato di avanzamento vengano abbandonate senza una effettiva utilizzazione, con gravi oneri di conservazione e di manutenzione, per evitarne il deterioramento, e con conseguente aumento degli oneri e delle spese di costruzione, quando prima o poi, inevitabilmente, sarebbe stato necessario riprenderle.

È stato infatti posto in evidenza come, in caso di totale abbandono dei lavori, o anche di sospensione totale del solo ramo nord (galleria del Gran Sasso), il risparmio effettivo non sarebbe stato di grande entità, a fronte del danno diretto o indiretto derivante dalla inutilizzabilità del tratto autostradale.

Va dato atto alla Commissione ed al Governo di aver recepito queste istanze, coralmente ed univocamente rappresentate dalle forze politiche, sociali, produttive e dalle istituzioni e dagli enti locali abruzzesi, e di aver superato alcune preclusioni di principio verso la prosecuzione di entrambi i forni della galleria e verso il completamento del tratto Caldarola-Villa Vomano, senza di che l'opera sarebbe risultata egualmente monca ed improduttiva, pur sottoponendone l'eventuale prosecuzione al doveroso controllo tecnico dell'apposita Commissione.

Infine, onorevoli colleghi, nel manifestare il mio apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e per le soluzioni proposte all'approvazione dell'Assemblea (approvazione che certamente non mancherà), va brevemente considerato il problema dell'intervento pubblico sulla base del famoso punto quinto dell'ordine del giorno votato dalla Camera il 2 febbraio 1977. Noi intendiamo — e lo spiegheranno certamente molto più diffusamente i colleghi Quieti ed Aiardi — che tali interventi finanziari siano dovuti alla nostra regione indipendentemente dal problema SARA, quale compensazione di una serie di ritardi dell'intervento pubblico, che sia nel campo delle infrastrutture, sia nel campo delle iniziative industriali, sia nel capo delle istituzioni scolastiche ed universitarie, noi ancora lamentiamo.

Sarebbe lungo, forse troppo lungo, farne l'elenco per dimostrare, come mentre in altre parti del paese si effettuavano importanti interventi pubblici in tutti i settori, da quello industriale a quello delle infrastrutture a quello scolastico, l'Abruzzo manteneva il ruolo di cenerentola: lo diciamo senza spirito di vittimismo, ono-

revoli colleghi, ma per la constatazione obiettiva che noi non siamo ancora riusciti ad ottenere in Abruzzo la statizzazione dell'università dopo 14 anni dalla sua istituzione e dopo 12 anni dal suo riconoscimento. In Abruzzo abbiamo visto venir meno alcune ipotesi di intervento industriale fondamentali come quello della FIAT nella Val di Sangro ed abbiamo visto importanti opere infrastrutturali non ancora realizzate per cause sulle quali noi non vogliamo entrare, ma che hanno evidentemente contribuito grandemente a perpetuare uno stato di arretratezza e di sottosviluppo per la nostra regione.

Allora noi chiediamo che all'Abruzzo non vengano più soltanto le briciole di quanto viene speso in tutto il paese; chiediamo che ai lavoratori abruzzesi, alle popolazioni di tutto l'Abruzzo, che hanno fatto sentire giustamente, in maniera anche vivace, anche energica, la loro voce, vengano riconosciuti i loro giusti diritti. Dobbiamo, d'altra parte, dare atto alle stesse popolazioni di aver saputo condurre con civiltà, ma con coraggio e con fermezza, in questa particolare occasione, una battaglia che non era finalizzata soltanto al completamento di questa importante opera pubblica, ma era finalizzata soprattutto a far sì che non venissero meno certe garanzie nel campo del lavoro, la cui mancanza avrebbe aggravato le loro condizioni. Quelle popolazioni hanno fatto appello al Parlamento, e lo hanno voluto responsabilizzare venendo qui in Commissione (i sindacati e gli enti locali) non per porsi o per considerare il Parlamento come controparte, perché l'Abruzzo non perde il suo senso dello Stato e sente che il Parlamento non è controparte, ma la massima espressione di sintesi della sovranità popolare ed il massimo organo nel quale si dirige e si indirizza la politica di tutto il paese.

Ebbene, le popolazioni abruzzesi, le organizzazioni sindacali ed i lavoratori hanno chiesto giustizia al Parlamento, hanno chiesto che il Parlamento superasse le remore che erano state poste nei confronti del primo decreto-legge ed hanno chiesto che, modificando il secondo decreto-legge — come opportunamente ha fatto la Commissione lavori pubblici con gli emendamenti introdotti al testo del decreto (emendamenti che, se non rappresentano tutto, rappresentano almeno larga parte di quanto questi lavoratori e queste popolazioni

si attendevano) — si desse finalmente una testimonianza di solidarietà verso una regione che, come è stato anche ricordato dall'oratore che mi ha preceduto, ha veramente titolo per meritare ben altro e ben di più (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Delfino. Ne ha facoltà.

DELFINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo scorso 3 febbraio il gruppo parlamentare Costituente di destra-democrazia nazionale fu l'unico a non accettare l'impostazione della Commissione lavori pubblici e la conseguente richiesta di non passaggio all'esame dell'articolo unico avanzata dal relatore, onorevole Giglia, sul decreto-legge presentato precedentemente in questa materia.

Oggi votiamo a favore di questo secondo decreto-legge per gli stessi motivi per i quali ci opponemmo, la volta precedente, alla decadenza programmata del primo decreto.

La nostra valutazione di allora non fu difficile. A parte tutti gli aspetti formali e regolamentari assurdi di un decreto-legge che non viene convertito in legge da un Parlamento che, poi, indica al Governo, attraverso un ordine del giorno, come deve essere fatto un altro decreto-legge (e qui siamo fuori dalla Costituzione e dal regolamento), si tratta, in sostanza, di una fuga dalle responsabilità e dalle scelte che erano ineluttabili e che si sarebbero riproposte anche con il secondo decreto.

Infatti, chi ha voluto il secondo decreto-legge, nei termini in cui il Governo lo ha approvato e presentato per la conversione in legge al Parlamento, si è illuso che certi problemi non sarebbero successivamente riaffiorati e non avrebbero dovuto trovare la stessa soluzione che avevano trovato nel primo decreto.

Qual era la scelta che bisognava fare ed alla quale era difficile, obiettivamente, sottrarsi? È possibile l'interruzione dei lavori di un'opera realizzata per l'80 per cento, o bisogna terminarla? Questa era la prima scelta fondamentale.

Ora, l'onorevole Peggio ha affermato che forse non si poteva interromperla completamente, ma solo parzialmente. Già nella «mezza scelta» dell'onorevole Peggio (e che egli avrebbe voluto far fare ad una commissione tecnica) vi è la conferma che era impossibile, al punto in cui i lavori erano arrivati, sospenderli completamente. A questo punto bisognava decidere se i la-

vori dovessero essere completati solo in parte o nella loro totalità: credo che la scelta cui è dovuta arrivare la Commissione lavori pubblici contro l'orientamento del suo presidente (chiaramente espresso in questa sede) sia stata quella di ritenere che un'opera pubblica, giunta a quella fase, doveva essere conclusa totalmente. Dirò di più: proprio dal punto di vista tecnico, un traforo di 10 chilometri con un solo fornice non è concepibile, non solo per la circolazione autostradale, ma soprattutto per una circolazione con un minimo di garanzia di sicurezza. Come si può concepire una strada con due sole corsie che perfori una montagna per 10 chilometri e che rappresenti un tracciato autostradale? È sufficiente che ad un autotreno accada un incidente nella galleria e questa rimane bloccata, determinando situazioni di pericolo. Mi pare che pensare di realizzare un solo fornice dell'autostrada sotto il Gran Sasso sia un assurdo tecnico: o si realizzano tutti e due i fornici e si completa l'autostrada, o non la si completa affatto. Se da una parte si riteneva che si dovesse completarla parzialmente, credo che la conclusione sarà che le opere si realizzeranno nella maggior parte delle tratte. Ciò avverrà anche se con qualche reticenza, con qualche riserva su valutazioni tecniche.

Rimane l'opportunità di congiungere l'autostrada con quella adriatica, perché è una questione di ordine economico quella che consiglierà di collegare questa autostrada con un'altra, per raccogliere il maggior numero possibile di utenti.

Non riesco a capire il motivo per cui proprio su questa autostrada si è accentrato il processo alle autostrade e alla politica delle autostrade. Certo, è un processo che si può fare, ma non era il caso di andarlo a fare proprio sull'autostrada dell'Abruzzo; anche perché quei sindacati (dei quali l'onorevole Peggio si è in sostanza lamentato, perché sono stati incapaci di avanzare proposte alternative concrete in termini di occupazione) sono gli stessi sindacati che il partito comunista, prima che si accentuasse la crisi economica, ha portato a Roma in carrozza, in pullman, in treno, a fare dimostrazioni ogni volta che i lavori autostradali si interrompevano.

Fino ad un anno fa abbiamo avuto i cortei di questi lavoratori, organizzati dai sindacati e guidati dai parlamentari comunisti, i quali annunziavano con bollettini di vittoria ogni concessione, da parte

del Ministero dei lavori pubblici e da parte del Ministero del tesoro, dei finanziamenti e delle garanzie necessarie a portare avanti i lavori. Quindi i sindacati sono stati abituati, viziati, dal partito comunista a chiedere la prosecuzione dei lavori.

Cosa volete che facciano i sindacati che rappresentano migliaia di operai strappati dalla terra e portati nei cantieri e che non sanno fare altro? I sindacati fanno chiedere solo questo: per anni hanno saputo chiedere sempre, in quelle zone (nel teramano, nel pescarese), il passaggio allo Stato di aziende tessili o di camicerie improduttive, che ancora oggi costano miliardi di cassa integrazione. Ma quel posto di lavoro non si doveva toccare, quell'azienda non si doveva toccare, non si doveva parlare nemmeno di una possibile mobilità dei lavoratori o di altre proposte alternative. No, si doveva garantire comunque un salario, anche attraverso la cassa integrazione!

Cosa pretendevate, oggi, dai sindacati abituati ad agire in questo modo? Ad un certo punto, direi giustamente, si è arrivati ad un decreto-legge « n. 2 » che, sotto l'aspetto della continuazione dei lavori, va addirittura oltre il decreto « n. 1 », nonostante i tentativi di bloccare la situazione. Ormai tutto il *deficit* e tutti gli errori di carattere finanziario o gli errori di tracciato, che sono avvenuti, hanno una spiegazione. A suo tempo ho sostenuto che era assurdo costruire un'autostrada doppia, ma allora si aveva il *festival* dei campanili. Vi erano le polemiche sui capoluoghi di regione; e in quel momento, in cui vi era anche il *boom* dell'auto, per non fare scelte si concedevano due autostrade. Tutti i capoluoghi in sostanza sono attraversati dall'autostrada doppia. Chiunque abbia tentato negli anni passati di studiare un tracciato unitario è stato ferocemente attaccato o dal versante aquilino o dal versante pescarese, a seconda delle posizioni che venivano assunte. Quindi, in quel momento, si fece questa scelta. E l'errore è nella scelta, perché indubbiamente è assurda, è antieconomica questa *epsilon* che, partendo da Roma, arriva ai confini dell'Abruzzo con il Lazio, a Torano, e poi si biforca in due autostrade. Il tracciato doveva essere unico, doveva essere studiato come tracciato unico. Invece si è fatto il doppio tracciato, si è realizzata un'opera obiettivamente faraonica. A questo punto, però, quest'opera bisogna completarla; non si può interromperla.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1977

Né hanno diritto di parlare, in questa occasione, coloro i quali non hanno mai guardato a tanti altri extra-costi che sono ancora in movimento. Perché, per esempio, non si discute per Gioia Tauro, dove ci sono centinaia di miliardi di extra-costi, o per le miniere della Sardegna, dove ci sono centinaia di miliardi di perdite? A questo punto, metteteli in quello stesso paniere; mettetele anche lì, quelle spese in più che oggi vengono sostenute per l'Abruzzo; ma non scandalizzatevi davanti a queste spese, dato che siamo al cospetto di un'opera che è in fase di avanzata esecuzione e che, pertanto, a questo punto, non può ragionevolmente essere interrotta. Si è perso certamente del tempo inutilmente e conseguentemente si sono persi altri soldi per l'aumento del costo del prodotto e per i denari sprecati con tanti giorni di cassa integrazione.

Con il nostro voto favorevole noi vogliamo a questo punto auspicare che non si perda più tempo, che non si rallentino i lavori, e che, nella logica gradualità che deve seguire le possibilità di spesa, i lavori giungano al loro giusto completamento, dando così almeno il contributo di avere, da questo punto di vista, sottratto la regione abruzzese ad uno storico isolamento che, pur essendo tale regione in posizione di centralità geografica, ne faceva una regione periferica rispetto al resto d'Italia, rispetto allo stesso Lazio, alla stessa Roma, che pure è ad essa contigua.

Con questo auspicio, noi annunciamo il nostro voto favorevole alla conversione in legge di questo decreto-legge.

PRESIDENTE. Rinvio ad altra seduta il seguito della discussione ed avverto che, come in precedenza annunciato, si passerà ora all'esame dei progetti di legge al quarto punto dell'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche di alcune norme della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e l'ordinamento della scuola media statale (740); e della concorrente proposta di legge: Di Giesi ed altri (561).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche di alcune norme della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istitu-

zione e l'ordinamento della scuola media statale; e della concorrente proposta di legge Di Giesi ed altri.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 21 marzo scorso è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Zoso.

ZOSO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione che si è svolta in aula lunedì scorso ed il lavoro del Comitato dei nove di questi giorni hanno dimostrato che questi modesti ritocchi all'ordinamento della scuola media non erano poi così modesti, o meglio che, pur essendo magari di poco conto, toccano problemi che rivelano un interesse assai sensibile sia da parte delle forze politiche sia da parte della pubblica opinione. Cito un solo caso: il problema del latino.

La convergenza raggiunta in Commissione sugli emendamenti da presentare in Assemblea mi esime da una replica puntuale ai vari interventi. Brevemente mi riallaccio ad alcuni punti che mi sembra importante porre in rilievo a conclusione dell'interessante ed approfondita discussione che si è svolta lunedì scorso.

Il punto principale mi pare sia stato individuato, come ho già detto, nel problema del latino. Mi rendo conto che è difficile parlare in Italia del problema dell'insegnamento del latino, esclusivamente dal punto di vista pedagogico-didattico, soprattutto a livello della scuola dell'obbligo, perché su questo problema si innestano subito considerazioni che ben poco hanno a che vedere appunto con le ragioni didattiche.

Nei lavori della Commissione e nel dibattito svoltosi in aula si è però subito accennato - e tale tesi è stata da tutti accettata - alla debolezza della proposta originaria del testo governativo, che introduceva l'insegnamento di elementi di lingua e di civiltà latina al terzo anno della scuola media. Tale debolezza, per altro subito superata, ha posto in via generale il problema. Nel dibattito conseguente, vi sono state, a mio avviso, anche esagerazioni. È stato, ad esempio, da taluni affermato che il latino è già sparito di fatto anche nelle scuole medie superiori, ad eccezione del liceo classico. Tale tesi è, ovviamente, tutta da dimostrare. È stato altresì affermato che la cultura umanistica ha perso ogni significato dopo la rivoluzione francese e che più

niente ha da dire alle coscienze moderne: ed anche questa è opinione tutta la riconsiderare e discutere. È stato, poi, detto, che il latino è fonte di revanscismi ideologici e rappresenta uno strumento per far passare sottobanco tesi esasperate, ideologicamente impostate: anche quest'ultima è una paura che mi pare possa essere abbastanza remota, nell'attuale situazione della scuola media italiana.

La soluzione che è stata individuata pressoché unanimemente dalle varie forze politiche è quella cui accennerò immediatamente. Intanto, occorre sgomberare il campo da tutte le considerazioni che poco hanno di attinenti con una visione pedagogica e didattica del problema. Si è giunti a considerare la necessità di inquadrare il latino nel potenziamento dell'insegnamento dell'italiano, escludendo un insegnamento autonomo del latino che era rimasto a livello facoltativo nella terza classe della scuola media, e che — come tale — non ha dato buona prova, né a livello di orientamento, né a livello di formazione del pre-adolescente. Inoltre si è da più parti affermato — ed è stato da tutti condiviso — che l'insegnamento facoltativo del latino introduceva una sorta di discriminazione e conservava in parte l'antica dicotomia fra l'avviamento professionale e la scuola media come premessa al ginnasio.

A questo punto, però, esisteva il pericolo di ridursi ad una battaglia non su contenuti pedagogici, bensì sulla presenza o meno nel testo di un sostantivo o di un aggettivo (« latino »); sostantivo o aggettivo che, se da parte di alcuni non suscitava particolari difficoltà, da parte di altri sollecitava resistenze e induceva a suscettibilità, a mio avviso piuttosto inspiegabili. Si è allora — come vedremo in sede di esame degli emendamenti — preferito andare alla sostanza: chi aveva dimostrato di possedere minore grado di suscettibilità, ha scelto il contenuto piuttosto che la forma, ha scelto il contenuto pedagogico piuttosto che l'aggettivo o il sostantivo che dette suscettibilità sembravano indurre.

Altro problema è quello relativo alla educazione tecnica. Abbiamo mutato ancora una volta la dizione: da « applicazioni tecniche » ad « educazione tecnologica », quindi a « lavoro ed educazione tecnologica », infine a « educazione tecnica », che era una intuizione preliminare di alcuni. Perché tale mutamento di terminologie? Ci si è reso conto che la dizione « educazione tecnolo-

gica » poteva indurre ad una esasperazione del livello logico-deduttivo astratto dell'insegnamento, che avrebbe emarginato di fatto il lavoro manuale, con tutta la sua importante esperienza nel campo formativo ed educativo. Da parte di uno degli intervenuti, è stato affermato che l'introduzione della nuova disciplina e della nuova terminologia, con i conseguenti nuovi programmi, avrebbe significato la rivalutazione del lavoro e della manualità. Mi permetto, per chiarezza di dibattito, di non essere d'accordo. Semmai il problema è proprio il contrario. Il problema è che, con i nuovi programmi e con la nuova terminologia, si vuole dare alle esperienze di lavoro, che nella scuola media vengono compiute nella disciplina « applicazioni tecniche », la giusta riflessione critica e il giusto inquadramento formativo ed educativo, nella considerazione dell'importanza che ha la tecnica nella moderna civiltà. Semmai il problema è che il tipo di lavoro che si faceva precedentemente era avulso da ogni collegamento vivo con le attività creative e caratteristiche del tempo moderno e quindi meno in grado di suscitare una formazione consapevole e moderna. A questo proposito il collega Bartocci ha sollevato il problema degli insegnanti in merito alla riduzione a ruolo unico, invece che a ruolo diversificato per sessi, di questa disciplina. Ritengo che il Comitato dei nove abbia affrontato e risolto questo problema in termini che, se lasciano, come è ovvio, qualche perplessità — come in tutti i momenti di transizione — tuttavia di fatto arrivano ad una sufficiente sistemazione di questa materia.

Sul problema delle scienze vi è stata anche una dotta discussione per quanto riguarda i concetti di sistemazione e di sistematicità. Mi pare che mettere in luce che l'insegnamento delle scienze non deve essere un fatto episodico — o, come si è detto in termine più aulico, rapsodico — sia possibile; ma lasciare anche soltanto dubitare che si volesse arrivare, in maniera piuttosto presuntuosa, ad un insegnamento delle scienze da un punto di vista sistemico, era un pericolo da eliminare. Ritengo che, con gli emendamenti approvati dal Comitato dei nove, si sia chiarito anche questo punto: si tratta, cioè, di un insegnamento che arriva ad una sistemazione compatibile con il livello educativo dell'adolescente senza alcuna pretesa di sistematicità.

Una legge di modifica — si è detto — non di riforma. Questo perché, come diceva

il collega Giordano, la scuola media conserva intatta la sua validità e non si vede con quali contenuti alternativi si potrebbe proporre una riforma globale (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nel prosieguo della seduta verranno votati a scrutinio segreto il disegno di legge n. 1151 e — qualora se ne concluda l'esame — il disegno di legge ora in discussione. Poiché le votazioni avverranno mediante procedimento elettronico, avverto che decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti, previsto dall'articolo 49, quinto comma, del regolamento.

Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

BUZZI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor Presidente, onorevoli deputati, ringrazio innanzitutto tutti i presenti e in modo particolare coloro che hanno ritenuto di portare un personale contributo al dibattito su questo disegno di legge. Ringrazio il relatore per la sua relazione così puntuale e per la sua replica, che toglie a me il motivo di intervenire sul merito di molti degli interventi che qui sono stati svolti.

Ritengo tuttavia di dover precisare soprattutto il valore politico del provvedimento di cui il Governo si è fatto promotore. Il Governo non ha inteso proporre al Parlamento una riforma della scuola media. Ha inteso semplicemente intervenire su quello che è il piano di studi della scuola media, così come è definito nella legge istitutiva 31 dicembre 1962, n. 1859.

Un intervento, dunque, limitato, ma non per questo marginale ed un intervento che — come è stato rilevato da uno degli oratori intervenuti nel corso del dibattito — assume il valore di una verifica dell'esperienza compiuta dal 1962 ad oggi. Infatti, le innovazioni legislative che vengono proposte alla considerazione della Camera riguardano materie ed ordinamenti che sono stati oggetto di una sperimentazione ultradecennale e recepiscono indicazioni ormai largamente condivise nel mondo della cultura e nel mondo degli operatori scolastici.

Non si tratta di una riforma, ma di una modificazione dell'ordinamento legislativo che agevola e sollecita un processo innovativo per altro già in atto e che caratterizza la vita della scuola media ita-

liana. Si tratta, insomma, di un disegno di legge che il Governo, anche alla luce delle considerazioni emerse dal dibattito, ritiene ancor oggi necessario, utile e, soprattutto, coerente, con le finalità e con l'impostazione della legge istitutiva della scuola media.

Questo disegno di legge non si presenta come un intervento di tipo settoriale, avulso cioè da un progetto organico di rinnovamento della scuola italiana, innanzitutto per la ragione che il Governo considera gli ordinamenti scolastici come ordinamenti che debbono consentire un continuo processo di adeguamento della scuola alla nuova realtà ed alla nuova domanda educativa, e che quindi debbono sempre avere un carattere di flessibilità, per cui l'intervento del legislatore assume il valore di ratifica in rapporto a ciò che l'esperienza viene ponendo in evidenza.

Ma, in modo più particolare, il Governo non può non considerare il significato che assume questo disegno di legge in rapporto ad altro provvedimento, quello recante il numero 739 ed oggi all'esame della Commissione istruzione di questa Camera, con il quale si introducono notevoli innovazioni nell'ordinamento didattico della scuola primaria e della scuola media. Pertanto si può ben dire che in questo momento l'attenzione politica del Governo è rivolta alla scuola dell'obbligo con l'impegno che giustamente viene sollecitato anche dalla società e che trova riscontro nelle numerose iniziative politiche, non ultime quelle annunciate nei giorni scorsi a proposito di riforme strutturali della scuola dell'obbligo del nostro paese.

Il provvedimento va per altro collegato anche alla riforma della scuola secondaria superiore. È possibile infatti stabilire una linea di continuità, come è giusto che sia, tra innovazioni che si introducono, non in senso meramente nominalistico, ma in vista di una migliore individuazione dei contenuti, a proposito della scuola media, e ciò che si propone, anche con larghe convergenze, a proposito dell'ordinamento della auspicata scuola secondaria superiore unitaria. Pertanto l'esigenza di un disegno di legge organico di riforma non è sembrata al Governo porsi in contrasto con un intervento che fosse articolato in relazione a particolari settori della scuola, né è stato ritenuto che la discussione sulla scuola di base non potesse incominciare anche da questa scuola che è recente per la sua isti-

luzione, ma che ha dimostrato, nel corso di questo primo periodo, l'esigenza di un ulteriore processo di razionalizzazione e di maggiore coerenza degli ordinamenti che la caratterizzano.

Ciò che si è inteso fare è rendere obbligatorio per tutti i ragazzi l'insegnamento delle applicazioni tecniche e dell'educazione musicale, insegnamenti che rispondono ad una esigenza derivante in modo diretto dalla finalità che il legislatore ha assegnato alla scuola media, cioè una finalità formativa, che si esprime nella formazione del ragazzo secondo i principi della Costituzione. Rendendo obbligatorie per il triennio quelle che oggi si chiamano applicazioni tecniche e che, come è noto agli onorevoli deputati, attualmente sono obbligatorie soltanto nella prima classe, non si è inteso compiere una concessione di tipo quantitativo ad un insegnamento, ma si è inteso introdurre, con una rivalutazione anche sotto il profilo culturale, una esperienza educativa — quella del lavoro, appunto — che riteniamo necessaria per tutti i ragazzi e non solo per alcuni, quasi dovesse essere come finalizzata a determinate scelte professionali. Si è inoltre reso possibile, in conseguenza delle innovazioni introdotte, strutturare in modo diverso gli orari settimanali della scuola media così da consentire un maggiore sviluppo della educazione linguistica e scientifico-matematica, per giungere ad un modello di scuola media più rispondente alla domanda educativa del paese.

Il provvedimento in discussione conferisce, quindi, al processo innovativo in atto nella scuola dell'obbligo un ulteriore elemento di impulso ed offre nuove occasioni che non potranno — almeno questa è la nostra valutazione — non rivelarsi positive e proficue.

La questione dell'insegnamento del latino, alla quale ha fatto riferimento con puntualità e competenza il relatore, come era prevedibile ha assorbito gran parte dell'interesse, anche se non costituiva l'elemento più importante delle innovazioni che il provvedimento ha inteso introdurre. Dobbiamo riconoscere che le stesse intenzioni del Governo, così come risultano documentate dal disegno di legge presentato al Parlamento, sono state molto spesso travisate; e si è inteso riproporre, anche nell'opinione pubblica antichi schieramenti pro o contro l'insegnamento del latino.

In realtà la questione del latino è stata sostanzialmente definita nel 1962 con l'istituzione di una scuola media unica e obbligatoria, che ha segnato storicamente il superamento delle due scuole, a cui si riferiva anche il relatore nella sua puntuale replica. La soluzione adottata allora, tuttavia, nella sua pratica attuazione ha rivelato contraddizioni ed elementi di difficoltà, rispetto ai quali si è inteso, con il disegno di legge in esame, assumere una posizione di chiarezza. L'insegnamento delle « elementari conoscenze di latino » che, secondo i programmi, avrebbero dovuto consentire all'alunno di formarsi una prima idea delle affinità e delle differenze tra le due lingue, non ha realizzato quell'approccio alla lingua latina che nell'intenzione del legislatore doveva arricchire la formazione linguistica e orientare in vista degli sviluppi successivi degli studi. Inoltre, l'insegnamento autonomo e facoltativo del latino nella terza classe non ha realizzato in modo valido quella funzione propedeutica che gli si attribuiva, mentre di fatto ha assunto un valore discriminatorio all'interno del processo formativo unitario che la scuola media si propone.

È da questo ordine di considerazioni che trae origine la proposta del Governo di abolizione dell'insegnamento del latino come insegnamento autonomo. Intendo sottolineare questo punto, affinché sia chiaro qual è stata la posizione di partenza del Governo in ordine alla questione. Affermare l'abolizione dell'insegnamento del latino come materia autonoma non significa negare l'esigenza, di tipo culturale ed educativo, di far emergere nello sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana quegli elementi culturali e linguistici che, come si è detto, sono connaturali allo stesso insegnamento dell'italiano e all'educazione linguistica nel nostro contesto culturale.

Non deve tuttavia trattarsi di approccio con quello che può essere uno studio grammaticale e sistematico della lingua, bensì di un approccio che recuperi quegli elementi vivi che sono di fatto presenti nella nostra tradizione culturale e nella nostra esperienza.

Nel corso del dibattito in seno alla Commissione istruzione e al Comitato dei nove, è emersa una formulazione su cui si è registrato un largo consenso. È una formulazione che il Governo non ritiene contraddittoria rispetto alla sua autentica e originaria ispirazione; cioè quella di riferire

l'insegnamento dell'italiano, nel suo valore più ampio di educazione linguistica, anche a quella che è stata l'evoluzione della lingua del nostro paese, recuperando su questo piano gli elementi di lingua latina che si ritiene siano connaturali alla nostra cultura e alla nostra esperienza educativa.

Devo inoltre osservare che la diversa denominazione che si intende dare all'insegnamento delle applicazioni tecniche non costituisce una vana e vuota questione nominalistica. Nel corso del dibattito si è fatto notare, fra l'altro, che il termine « educazione tecnologica » poteva indurre, nella fase di formulazione dei nuovi programmi, a ritenere che si potesse accentuare in modo unilaterale l'aspetto culturale rispetto all'impegno più proprio della formazione del ragazzo ad una capacità manuale che gli dia il senso dell'operare e del produrre. Abbiamo aderito volentieri alla proposta della Commissione istruzione di denominare questo insegnamento come « educazione tecnica », volendo con ciò sottolineare — soprattutto rendendo obbligatorio questo insegnamento — l'importanza del lavoro come momento privilegiato di formazione del ragazzo alla manualità e alla capacità operativa, ma anche come momento culturale per il recupero di ciò che il lavoro significa sul piano della nostra formazione culturale individuale e come esperienza sociale: il tutto in un contesto che metta al giusto posto i valori di conoscenza tecnica e tecnologica che ad una esperienza di lavoro nel nostro tempo si ricollegano.

Questa scelta innovativa arricchisce la nostra scuola e diventa, nell'auspicio del Governo (che se ne è fatto promotore di fronte al Parlamento), una scelta qualificante per tutta la scuola italiana.

È con questa considerazione che — onorevoli deputati — desidero concludere il mio discorso: in un momento in cui tutti guardiamo con preoccupazione alla situazione della scuola, la valorizzazione del lavoro nell'ambito della scuola dell'obbligo — come elemento che deve aprire ad un recupero e ad una valorizzazione del lavoro in tutto il sistema scolastico italiano —; e la possibilità che questo disegno di legge (se approvato dal Parlamento) offre di accentuare il processo innovativo nella scuola media possono costituire elementi positivi per un rinnovamento della scuola italiana, al quale tutti noi, presenti responsabilmente in quest'aula, affidiamo le nostre migliori speranze

e la nostra più ferma fiducia (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo della Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

NICOSIA, *Segretario*, legge:

« Agli insegnamenti obbligatori previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono aggiunti per tutte le classi il lavoro e l'educazione tecnologica, in sostituzione alle applicazioni tecniche, e l'educazione musicale.

È abolita la distinzione fra applicazioni tecniche maschili e femminili. Gli insegnanti delle attuali applicazioni tecniche maschili e femminili elaborano e attuano piani di lavoro comuni.

L'insegnamento di osservazioni ed elementi di scienze naturali assume la denominazione di " scienze naturali ".

L'insegnamento di italiano assume la denominazione di " italiano ed educazione linguistica ".

Sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 2 della citata legge 31 dicembre 1962, n. 1859 ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Agli insegnamenti obbligatori previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono aggiunti per tutte le classi l'educazione tecnica in sostituzione delle applicazioni tecniche, e l'educazione musicale.

L'insegnamento dell'educazione tecnica non si diversifica in relazione al sesso degli alunni.

L'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali assume la denominazione di matematica e scienze chimiche, fisiche e biologiche.

Sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 2 della legge anzidetta.

1. 4.

L'onorevole relatore intende svolgerlo?

ZOSO, *Relatore*. Lo do per svolto, signor Presidente.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1977

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

L'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — Il piano di studi della scuola media comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: lingua italiana; storia ed educazione civica; geografia; matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali; lingua straniera; educazione artistica; applicazioni tecniche, senza distinzioni di sesso; educazione musicale; educazione fisica.

L'insegnamento della religione, nelle diverse confessioni, è garantito agli allievi minorenni i cui genitori ne facciano esplicita richiesta.

L'insegnamento della lingua italiana è integrato nella terza classe da elementi di civiltà latina.

Per assicurare, con la partecipazione attiva di tutti gli insegnanti la necessaria unità di insegnamento, il consiglio di classe si riunisce almeno una volta al mese ».

1. 1. **Bartocci.**

L'onorevole Bartocci ha facoltà di svolgerlo.

BARTOCCI. Lo ritiro, signor Presidente. Ritiro, inoltre, anche gli altri miei emendamenti 2. 1, 3. 1 e il mio articolo aggiuntivo 3. 01.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Agli insegnamenti obbligatori previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono aggiunte per tutte le classi l'educazione tecnica in sostituzione delle applicazioni tecniche, e l'educazione musicale.

L'educazione tecnica non si diversifica in relazione al sesso degli alunni.

L'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali assume la denominazione di matematica, osservazioni ed elementi di scienze chimiche, fisiche e biologiche.

Sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 2 della legge anzidetta.

1. 2. **Bardotti, Quarenghi Vittoria, Giordano.**

L'onorevole Bardotti ha facoltà di svolgerlo.

BARDOTTI. A nome del mio gruppo ritiro questo emendamento e gli emendamenti 2. 3., 3. 3. e 4. 1. che recano la mia firma, perché gli emendamenti elaborati dal Comitato dei nove, restituiscono una sua coerenza al testo licenziato dalla Commissione e consentono in sostanza di introdurre quelle novità di contenuto e di metodo che già erano previste nel testo governativo e che giovano, a nostro parere, ad arricchire la funzione educativa della scuola dell'obbligo ed a rafforzarne il carattere completamente orientativo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Per le scuole in lingua tedesca della provincia di Bolzano nella terza classe il latino è materia facoltativa; il latino è materia di esame solo per gli alunni frequentanti la quarta ginnasiale.

1. 3. **Benedikter.**

L'onorevole Benedikter ha facoltà di svolgerlo.

BENEDIKTER. Signor Presidente, a nome degli altri deputati della *Südtiroler Volkspartei*, ho presentato tre emendamenti (1. 3, 2. 4 e 3. 4) che do per svolti per ragioni di brevità, confidando nella sensibilità della Camera verso i problemi specifici della nostra minoranza etnica in un campo così importante.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Benedikter 1. 3 ?

ZOSO, *Relatore*. La Commissione è contraria, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario all'emendamento Benedikter 1. 3.; è, invece, favorevole all'emendamento della Commissione 1. 4.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Benedikter, mantiene il suo emen-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1977

damento 1. 3., non accettato dalla Commissione nè dal Governo?

BENEDIKTER. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1. 4., interamente sostitutivo dell'articolo 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura all'articolo 2.

NICOSIA, Segretario, legge:

« Il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono sostituiti come segue:

” I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Nell'applicazione della presente legge dovranno essere tenute presenti le esigenze seguenti:

a) rafforzamento dell'educazione linguistica attraverso un più adeguato sviluppo dell'insegnamento di lingua italiana — anche con i naturali riferimenti alla cultura e alla lingua latina — e delle lingue straniere;

b) potenziamento degli insegnamenti di matematica e degli elementi di scienze chimiche, fisiche e biologiche, finalizzate queste ultime anche a una educazione sanitaria;

c) graduale attuazione delle modifiche di cui al precedente articolo 1.

L'orario complessivo degli insegnamenti non può superare le trenta ore settimanali ” ».

PRESIDENTE. Ricordo che i seguenti emendamenti sono stati ritirati dai presentatori:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Il primo e il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono sostituiti dai seguenti:

« I programmi e gli orari d'insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con decreto del ministro della pubblica istruzione, tenuto anche conto, nel quadro dell'attuazione delle disposi-

zioni di cui al precedente articolo 1, della esigenza di rafforzare l'insegnamento della lingua italiana, della lingua straniera, della matematica e delle osservazioni ed elementi di scienze naturali finalizzate anche alla educazione sanitaria e di assegnare a ogni docente un carico di diciotto ore di insegnamento effettivo.

L'orario complessivo degli insegnamenti non può superare le 30 ore settimanali ».

2. 1. **Bartocci.**

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono sostituiti dai seguenti:

« I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con decreto del ministro della pubblica istruzione.

Nel dare applicazione a quanto disposto con la presente legge dovranno essere tenute presenti le esigenze seguenti:

a) rafforzamento dell'educazione linguistica attraverso un più adeguato sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana con riferimenti alla sua origine e alla sua evoluzione, e delle lingue straniere;

b) potenziamento dell'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze chimiche, fisiche e biologiche finalizzate queste ultime anche all'educazione sanitaria;

c) valorizzazione, nei programmi di educazione tecnica, del lavoro come esercizio di operatività unitamente alla acquisizione delle conoscenze tecniche e tecnologiche;

d) graduale attuazione delle modifiche di cui al precedente articolo 1.

L'orario complessivo degli insegnamenti non può superare le trenta ore settimanali ».

2. 3. **Bardotti, Quarenghi Vittoria, Giordano.**

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono sostituiti come segue:

« I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con decreto del ministro della pubblica istru-

zione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Nel dare applicazione a quanto disposto con la presente legge saranno tenute presenti le seguenti esigenze:

a) rafforzamento dell'educazione linguistica attraverso un più adeguato sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana con riferimenti alla sua storia e delle lingue straniere;

b) potenziamento dell'insegnamento di matematica, e scienze chimiche, fisiche e biologiche - finalizzate queste ultime anche all'educazione sanitaria - attraverso la osservazione, l'esperienza e il graduale raggiungimento della capacità di sistemazione delle conoscenze;

c) valorizzazione, nei programmi di educazione tecnica, del lavoro come esercizio di operatività unitamente alla acquisizione di conoscenze tecniche e tecnologiche;

d) graduale attuazione delle modifiche di cui al precedente articolo 1.

L'orario complessivo degli insegnamenti non può superare le 30 ore settimanali».

2. 5.

L'onorevole relatore intende svolgerlo?

ZOSO, *Relatore*. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Alla lettera a) dell'articolo 2 sostituire le parole: anche con i naturali riferimenti alla cultura e alla lingua latina con le seguenti: e della sua storia.

2. 2. **Pagliai Morena Amabile, Bosi Maramotti Giovanna, De Gregorio, Alegra, Raicich, Bini.**

RAICICH. Anche a nome degli altri firmatari, ritiro questo emendamento. Ritiro, inoltre, l'emendamento Pagliai Morena Amabile 3. 2, perché riconosco che il Comitato dei nove, con un notevole sforzo unitario di precisazione, ha recuperato una logica, sia pure nella modestia dei ritocchi. I due punti di maggior rilievo su cui insistevamo erano quelli di superare l'illogica divisione per sesso dell'insegnamento della educazione tecnica, e di superare a questo livello la vecchia e gloriosa questione dell'insegnamento del latino, che avrà altre dimensioni su cui potremo discutere.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, ma ho quasi l'impressione di essere parzialmente commemorato!

RAICICH. Avremo occasione non di commemorare, signor Presidente, ma di discutere con serenità di questi problemi.

Si pone una questione diversa, molto seria: quella della lingua, della capacità di esprimersi, di quella capacità che don Lorenzo Milani poneva come base essenziale della scuola dell'obbligo. Abbiamo contribuito a quella formulazione che riconosce nell'educazione linguistica, nel possesso dell'italiano e della sua storia in tutte le dimensioni diacroniche e sincroniche, un obiettivo ben alto e degno della rinnovata scuola media italiana.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento, che il presentatore ha rinunciato a svolgere:

All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

L'orario complessivo degli insegnamenti nelle scuole medie della provincia di Bolzano viene stabilito con legge della provincia autonoma ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 1973, n. 116.

2. 4.

Benedikter.

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

ZOSO, *Relatore*. La Commissione è favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'emendamento della Commissione 2. 5 e all'emendamento Benedikter 2. 4.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2. 5.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Benedikter 2. 4.

(È approvato).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1977

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

NICOSIA, *Segretario*, legge:

« I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono sostituiti dai seguenti:

” Sono materie di esame: italiano ed educazione linguistica; storia ed educazione civica; geografia; matematica; scienze naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione tecnologica; educazione musicale; educazione fisica.

La commissione esaminatrice dell'esame di licenza è composta da tutti i professori delle terze classi della scuola che insegnano le materie di cui al precedente comma; il presidente della commissione è nominato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362.

Il diploma di licenza dà accesso a tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ” ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Il primo comma dell'articolo 3, è sostituito dai seguenti:

I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono sostituiti dai seguenti:

« Sono materie di esame: italiano; storia ed educazione civica; geografia; matematica e scienze chimiche, fisiche e biologiche; lingua straniera; educazione artistica; educazione tecnica; educazione musicale; educazione fisica.

L'esame di licenza consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie indicate al comma precedente ».

3. 5.

L'onorevole relatore intende svolgerlo ?

ZOSO, *Relatore*. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti, che i rispettivi firmatari hanno dichiarato di ribirare:

Sostituire l'articolo 3 col seguente:

Sono materie d'esame scritto l'italiano ed educazione linguistica, la matematica, la lingua straniera.

L'esame orale si svolge in un'unica prova, in forma di colloquio pluridisciplinare.

3. 2. **Pagliai Morena Amabile, Bosi Maramotti Giovanna, De Gregorio, Allegra, Raicich, Bini.**

Sostituire il secondo comma dell'articolo 3 col seguente:

Sono materie di esame: lingua italiana; storia ed educazione civica; geografia; matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali; lingua straniera; educazione artistica; applicazioni tecniche; educazione musicale; educazione fisica.

3. 1. **Bartocci.**

Al secondo comma dell'articolo 3 sostituire le parole: scienze naturali con le seguenti: elementi ed osservazioni di scienze chimiche, fisiche e biologiche; e la parola: tecnologica con la seguente: tecnica.

3. 3. **Bardotti, Quarenghi Vittoria, Giordano.**

È stato presentato il seguente emendamento, che l'onorevole Benedikter ha dato per svolto:

Al secondo comma dell'articolo 3 aggiungere, in fine, le parole: Per le scuole delle valli ladine in provincia di Bolzano è materia di esame anche la lingua ladina.

3. 4. **Benedikter.**

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

ZOSO, *Relatore*. La Commissione è favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole sia all'emendamento della Commissione 3. 5. che all'emendamento Benedikter 3. 4.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1977

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 3. 5.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Benedetto 3. 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo modificato dagli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Ricordo che è stato proposto il seguente articolo aggiuntivo, che il presentatore ha successivamente dichiarato di ritirare:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo 3-bis:

Gli insegnanti che, per effetto di eventuale contrazione di cattedre conseguente alla attuazione della presente legge, dovessero risultare in soprannumero conservano il posto presso la sede di titolarità per un anno scolastico.

Essi hanno diritto, altresì, ad essere trasferiti ad altre scuole della stessa sede con precedenza assoluta rispetto ad ogni altro aspirante nel primo movimento annuale successivo alla comunicazione di soppressione del posto.

3. 01.

Bartocci.

Si dia lettura dell'articolo 4.

NICOSIA, *Segretario*, legge:

« La presente legge avrà effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78 ».

PRESIDENTE. Ricordo che il seguente emendamento è stato ritirato dai presentatori:

All'articolo 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

La fusione degli attuali ruoli di applicazioni tecniche maschili e applicazioni tecniche femminili si attua dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80.

Fino a tale anno gli organici ed i posti di incarico continuano ad essere determinati in base all'attuale distinzione delle applicazioni tecniche maschili e femminili, anche ai fini della immissione in ruolo dei vincitori di concorso in via di espletamento all'atto dell'entrata in vigore della presente

legge e di coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento previste da precedenti leggi speciali nei limiti delle aliquote di cui alle leggi medesime, nonché ai fini dei trasferimenti del personale docente.

Gli insegnanti delle attuali applicazioni tecniche maschili e femminili assegnati a ciascuna scuola elaborano piani di lavoro comuni che possono riguardare la classe o gruppi di alunni da costituirsi nell'ambito della classe.

4 1. **Bardotti, Quarenghi Vittoria, Giordano.**

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere in fine, i seguenti commi:

La fusione degli attuali ruoli di applicazioni tecniche maschili e applicazioni tecniche femminili si attua dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80 in ragione di una cattedra o posto orario di educazione tecnica ogni due corsi.

Fino a tale anno gli organici ed i posti di incarico continuano ad essere determinati in base all'attuale distinzione delle applicazioni tecniche maschili e femminili, anche ai fini della immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi in via di espletamento all'atto della entrata in vigore della presente legge e di coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento previste da precedenti leggi speciali nei limiti delle aliquote di cui alle leggi medesime, nonché ai fini dei trasferimenti del personale docente.

L'utilizzazione del personale assegnato a ciascuna scuola avviene nella base di un piano didattico che può considerare l'insegnamento per classi o per gruppi di alunni da costituirsi nell'ambito della classe o fra classi diverse.

È consentita a scelta del docente l'utilizzazione per le libere attività complementari previa la partecipazione ad apposito corso di aggiornamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 418.

Con la fusione dei ruoli di cui al secondo comma del presente articolo si procede all'assorbimento del personale docente che risulti in eccedenza rispetto al nuovo organico.

4. 2.

L'onorevole relatore intende svolgerlo ?

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI. — SEDUTA DEL 24 MARZO 1977

ZOSO, *Relatore*. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo emendamento?

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo lo accetta signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento della Commissione 4. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta
di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione segreta finale dei disegni di legge nn. 1151 e 740, oggi esaminati.

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1151.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche » (approvato dal Senato) (1151):

Presenti	382
Votanti	207
Astenuti	175
Maggioranza	104
Voti favorevoli	187
Voti contrari	20

(La Camera approva).

Dichiaro pertanto assorbiti i progetti di legge nn. 396, 425, 752, 994-bis e 937.

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico sul disegno di legge n. 740.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Modifiche di alcune norme della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e l'ordinamento della scuola media statale » (740):

Presenti	378
Votanti	377
Astenuti	1
Maggioranza	189
Voti favorevoli	338
Voti contrari	39

(La Camera approva).

Dichiaro pertanto assorbita la proposta di legge n. 561.

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Baracetti
Aiardi	Barba
Alborghetti	Barbarossa Voza
Alici	Maria
Aliverti	Barbera
Allegra	Bardelli
Amalfitano	Bardotti
Amarante	Bartocci
Ambrosino	Bartolini
Andreoni	Bassetti
Andreotti	Bassi
Antoni	Belardi Merlo Eriase
Arfè	Belci
Armella	Bellocchio
Arnaud	Belussi Ernesta
Arnone	Benedikter
Ascari Raccagni	Berlinguer Giovanni
Azzaro	Bernardini
Balbo di Vinadio	Bernini
Baldassari	Bertani Eletta
Baldassi	Bianchi Romana
Bambi	Bianco
Bandiera	Bini

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1977

Bocchi	Casati	Del Castillo	Gualandi
Bodrato	Cassanmagnago	Del Duca	Guerrini
Boffardi Ines	Cerretti Maria Luisa	Dell'Andro	Gullotti
Boldrin	Castellucci	De Poi	Gunnella
Bollati	Castiglione	Di Giannantonio	Ianni
Bolognari	Castoldi	Digiesi	Ianniello
Bonalumi	Cattanei	Di Vagno	Iozzelli
Bonifazi	Cavigliasso Paola	Drago	Kessler
Borri	Cazora	Dulbecco	Labriola
Borruso	Cecchi	Erminero	Laforgia
Bortolani	Cerra	Esposito	La Loggia
Bosi Maramotti	Cerrina Feroni	Fabbi Seroni Adriana	Lamanna
Giovanna	Chiovini Cecilia	Facchini	Lamorte
Botta	Ciannamea	Faenzi	La Penna
Bottarelli	Ciccardini	Fantaci	La Rocca
Bottari Angela Maria	Cirasino	Federico	La Torre
Bozzi	Cirino Pomicino	Felicetti	Leccisi
Branciforti Rosanna	Citterio	Felici	Libertini
Brocca	Coccia	Felisetti	Licheri
Broccoli	Cocco Maria	Ferrari Marte	Lima
Brusca	Codrignani Giancarla	Ferrari Silvestro	Lo Bello
Bubbico	Colomba	Ferri	Lo Porto
Bucalossi	Colombo	Fioret	Lodolini Francesca
Buro Maria Luigia	Colonna	Flamigni	Lombardo
Buzzoni	Colucci	Fontana	Lucchesi
Cacciari	Colurcio	Fornasari	Lussignoli
Caiati	Conchiglia Galasso	Forni	Macciotta
Calaminici	Cristina	Forte	Maggioni
Calice	Conte	Fracanzani	Mancini Vincenzo
Campagnoli	Conti	Fracchia	Mancuso
Cantelmi	Corà	Furia	Manfredi Giuseppe
Cappelli	Corallo	Fusaro	Manfredi Manfredo
Cappelloni	Corder	Galloni	Mannino
Capria	Corradi Nadia	Gambolato	Mantella
Carandini	Costa	Garbi	Marabini
Cardia	Costamagna	Gargani	Marchi Dascola Enza
Carelli	Covelli	Gasco	Margheri
Carenini	Cravedi	Gaspari	Marocco
Carlone Andreucci	Cristofori	Gatti	Maroli
Maria Teresa	Cuffaro	Giadresco	Marraffini
Carlotto	Cuminetti	Giglia	Martini Maria Eletta
Carmeno	D'Alema	Gioia	Martino
Cárolì	D'Alessio	Giovanardi	Marton
Carrà	Da Prato	Giuliari	Martorelli
Carta	De Caro	Goria	Marzotto Caotorta
Caruso Ignazio	De Carolis	Gottardo	Masiello
Casadei Amelia	De Cinque	Gramegna	Mastella
Casalino	de Cosmo	Granelli	Matarrese
Casapieri Quagliotti	Degan	Grassi Bertazzi	Matrone
Carmen	De Gregorio	Grassucci	Mazzarrino

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1977

Cappelloni	Forte
Capria	Fracchia
Carandini	Furia
Cardia	Gambolato
Carloni Andreucci Maria Teresa	Garbi
Carmeno	Gatti
Carrà	Giadresco
Casalino	Giovanardi
Casapieri Quagliotti	Gramegna
Carmen	Grassucci
Castiglione	Gualandi
Castoldi	Guerrini
Cecchi	Ianni
Cerra	Labriola
Cerrina Feroni	Lamanna
Chiovini Cecilia	La Torre
Cirasino	Libertini
Coccia	Lodolini Francesca
Cocco Maria	Macciotta
Codrignani Giancarla	Mancuso
Colomba	Manfredi Giuseppe
Colonna	Marchi Dascola Enza
Colucci	Margheri
Colurcio	Marraffini
Conchiglia Calasso Cristina	Martino
Conte	Marlorelli
Conti	Masiello
Corallo	Matrone
Corradi Nadia	Miceli Vincenzo
Cravedi	Milano De Paoli Vanda
Cuffaro	Millet
D'Alema	Mirate
D'Alessio	Monteleone
Da Prato	Moschini
De Caro	Napoleoni
De Gregorio	Nespolo Carla
Di Vagno	Federica
Dulbecco	Niccoli
Esposito	Noberasco
Fabbri Seroni Adriana	Novellini
Facchini	Olivi
Faenzi	Orlando
Fantaci	Ottaviano
Felicetti	Pagliai Morena
Felisetti	Amabile
Ferrari Marte	Palopoli
Flamigni	Pani
Ferri	Pecchia Tornati Maria Augusta

Peggio	Segre
Pellegatta Maria	Sicolo
Agostina	Spagnoli
Pellicani	Spataro
Perantuono	Spaventa
Petrella	Tamini
Pochetti	Tani
Pucciarini	Tesi
Pugno	Tessari Alessandro
Raffaelli	Tessari Giangiacomo
Raicich	Tiraboschi
Ramella	Todros
Ricci	Toni
Riga Grazia	Torri
Rosolen Angela Maria	Tozzetti
Rossino	Trombadori
Rubbi Antonio	Vaccaro Melucco Alessandra
Salvato Ersilia	Vagli Maura
Sandri	Venegoni
Sarri Trabujo Milena	Venturini
Sarti	Vizzini
Sbriziolo De Felice Eirene	Zavagnin
Scovacricchi	

Si è astenuto sul disegno di legge n. 740:

Cardia

Sono in missione:

Amadei	Mammi
Darida	Martinelli
Del Rio	Pisoni
Galli	

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La XIII Commissione (Lavoro) nella seduta odierna ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza » (*approvato dal Senato*) (1267).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla IV Commissione (Giustizia):

« Elevazione del contingente delle unità di leva per l'incorporamento nel Corpo degli agenti di custodia quali volontari ausiliari » (1019);

dalla VIII Commissione (Istruzione):

« Funzionamento del Centro linceo interdisciplinare di scienze matematiche e loro applicazioni » (1005), con modificazioni;

dalla X Commissione (Trasporti):

« Rimozione degli effetti del carico di tetrametile e tetraetile di piombo della motonave *Cavtat* di bandiera jugoslava, affondata nelle acque territoriali italiane » (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (1235), con l'assorbimento della proposta di legge CASALINO ed altri: « Finanziamento in favore dell'opera di recupero della nave *Cavtat* » (1032), la quale, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Annuncio di interrogazioni, di interpellanze e di mozioni.

NICOSIA, Segretario, legge le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 25 marzo 1977, alle 10:

1. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, concernente decadenza della Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) dalla concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara e autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) a completare le opere (1143);

— Relatore: Giglia.

2. — Discussione dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'esercizio della pesca nell'Atlantico del nord, con allegati, adottata a Londra il 1° giugno 1967 (741);

— Relatore: Di Giannantonio;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 (approvato dal Senato) (1060);

— Relatore: Ciccardini;

Ratifica delle Convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con Allegato, adottato a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla Convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione (approvato dal Senato) (935);

— Relatore: Pisoni.

La seduta termina alle 19,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONI ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

MASIELLO, GIANNANTONI, VILLARI, CHIARANTE, TESSARI ALESSANDRO E PAGLIAI MORENA AMABILE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — in merito alla circolare prot. n. 1563 del 4 marzo 1977, avente per oggetto « incarichi di insegnamento a.a. 1977/1978 » — in base a quali considerazioni giuridiche e di merito il Ministero della pubblica istruzione ha disposto che gli assistenti ordinari collocati in congedo senza assegni per incarico di insegnamento devono essere considerati incaricati interni, posto che il rinvio all'articolo 12 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, non pare nella fattispecie rilevante. L'articolo in oggetto, infatti, che sancisce il divieto di cumulo, riguarda coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato e cioè si riferisce, evidentemente, al godimento effettivo del beneficio, laddove l'assistente in congedo per incarico di insegnamento non gode, come tale, di retribuzione (è collocato in congedo « senza assegni »).

Gli interroganti desiderano, inoltre, sapere se non appaia al Ministro incongrua giuridicamente e contraddittoria con la qualifica formale di incaricati interni, la retribuzione, garantita agli assistenti in congedo per incarico, propria degli incaricati esterni; se cioè il trattamento economico così configurato non implichi un riconoscimento di fatto e di diritto della funzione di incaricati esterni, che mette in mora il ricorso, prima invocato nella stessa circolare, all'articolo 12 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Gli interroganti desiderano infine sapere, per ciò che riguarda le valutazioni di merito:

se il Ministro ritenga che una tale disposizione concorra di fatto alla dilatazione della fascia degli incarichi privi di stabilizzazione, all'immissione cioè di un cospicuo numero di nuovi incaricati a titolo precario, con possibili difficoltà, fra l'altro, in settori disciplinari non secondari,

per il reperimento e l'arruolamento di personale docente;

se ritenga che una tale dilatazione della fascia degli incaricati a titolo precario rischi di incidere negativamente, nell'urgenza e nell'imminenza di un'organica riforma dell'università, sulla ristrutturazione degli organici;

se ritenga che una tale disposizione sia destinata, infine, a pesare negativamente sul volume della spesa pubblica nel settore specifico, in patente contraddizione con esigenze ed orientamenti che la situazione economica del paese impone di tener presente. (5-00426)

FERRARI MARTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — atteso che con il 1° aprile 1977 entrerà in vigore in Svizzera la nuova legge che assoggetta obbligatoriamente tutti i lavoratori svizzeri e stranieri fra cui i frontalieri al pagamento della quota per l'assicurazione contro la disoccupazione e che la predetta quota sul salario o stipendio è pari allo 0,4 per cento rispettivamente a carico del lavoratore e del datore di lavoro, con una elevata riduzione di somme di salario ai nostri frontalieri —:

1) se è di conoscenza che tale diritto è di fatto negato ai lavoratori frontalieri licenziati;

2) se si avrà l'assurdo che viene negato un diritto per il quale però vengono trattenuti d'obbligo i previsti contributi ai 24-26 mila frontalieri;

3) se è di conoscenza che circa 3.600-3.800 lavoratori frontalieri sono stati licenziati nel periodo annuo 1976 e che conseguenzialmente viene sottratto al nostro paese un forte contributo economico ai bilanci familiari e ai bisogni finanziari economici dei consumi interni.

L'interrogante intende conoscere quali provvedimenti il Ministro interessato intende assumere:

a) per evitare l'attuazione di una evidente condizione di discriminazione fra i lavoratori svizzeri ed i lavoratori italiani frontalieri;

b) per evitare la riduzione dei salari reali dei lavoratori frontalieri senza che vi siano diritti percepibili di carattere assistenziale o previdenziale;

c) perché di fronte alla riduzione dell'orario di lavoro contrattuale per effetto

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1977

della crisi produttiva, che ha investito anche la Svizzera, non si producano licenziamenti dei nostri lavoratori frontalieri. Ciò solo perché non abbiano a perdere oltre alla indennità di disoccupazione, anche l'integrazione del salario previsto dalla riduzione dell'orario effettivo di lavoro al di sotto degli orari di contratto;

d) per la determinazione di un regolamento che porti a superare le attuali anomalie che sono fonte di notevole danno nei confronti dei nostri lavoratori frontalieri. (5-00427)

CHIARANTE, RAFFAELLI, MILANI ELISEO e BALZAMO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione che si è creata presso l'aeroporto militare di Orio al Serio (Bergamo) in seguito ai fatti che hanno provocato le dimissioni di 5 membri del consiglio direttivo eletto democraticamente dai militari, in base alla circolare TR 1-A4/1-161 - del 31 luglio 1976 di codesto Ministero. Tali dimissioni, avanzate dal maresciallo Walter Bertani, dal sergente maggiore Loris Rovetti, dal sergente Franco D'Orazio, dal sergente Massimo Riccio, sono motivate dalla mancanza di collaborazione dell'autorità gerarchica, oltre che dalle prese di posizione del comandante, il quale non ha mai dato corso alle proposte del consiglio direttivo e per di più si è rifiutato di procedere alla convocazione di un'assemblea straordinaria dei sottufficiali, nonostante che questa fosse stata richiesta dai due terzi dei componenti del consiglio direttivo, ai sensi della citata circolare. Nella lettera di dimissioni si citano fra l'altro due episodi che, ad avviso degli interroganti, sono di notevole gravità:

a) nel corso della presentazione ufficiale del consiglio direttivo al comandante, i componenti di esso si sentivano apostrofare con la seguente frase: « Signori! Qui siamo di fronte ad una Commissione che, tranne una o due persone, va dalla sinistra alla estrema sinistra! Ricordatevi, però, che siete tutti schedati »;

b) di fronte alle decisioni adottate dal consiglio direttivo il 9 novembre 1976, il comandante, cui le stesse evidentemente non erano gradite, convocava nel suo ufficio un membro del consiglio direttivo, minacciando di trasferimento immediato l'intero consiglio.

Il mancato funzionamento dell'organo di rappresentanza, a seguito dell'eccessivo condizionamento da parte dell'autorità gerarchica e del mancato instaurarsi di un suo effettivo rapporto con i propri rappresentanti, ha creato notevole tensione e fermento all'interno della intera base, dove i militari giustamente avanzano richieste di maggiore democrazia e possibilità di partecipazione, anche in relazione all'ormai prossima normativa in materia. Ciò premesso, gli interroganti chiedono altresì al Ministro di sapere se non ritenga di dover disporre l'apertura di un'inchiesta in ordine ai fatti sopra esposti e se non sia dell'avviso che occorra adottare forme di rappresentanza che non consentano il determinarsi degli inconvenienti sopra lamentati. (5-00428)

FERRARI MARTE. — *Al Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se non ritenga utile sospendere l'entrata in vigore del regolamento per l'attuazione della legge sulla disciplina del commercio ambulante pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 12 febbraio 1977.

In tale regolamento il Ministero evidenzia di non aver tenuto in alcuna considerazione le osservazioni fatte dall'ANCI ed esposte dagli assessori all'Annona ed al commercio delle più importanti città ai presidenti delle Commissioni industria e commercio del Senato e della Camera dei deputati.

L'interrogante fa rilevare inoltre che le amministrazioni comunali hanno espresso la loro impossibilità ad applicare tale nuova normativa in quanto numerosi articoli prevedono norme in netto contrasto con la legge e con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'interrogante richiede di conoscere quali urgenti provvedimenti si intendano attuare per ripristinare rapporti corretti con la legge e per l'attuazione di contenuti espressi dagli enti locali. (5-00429)

MASIELLO, GIANNANTONI, CHIARANTE, VILLARI e BARBERA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno, onde garantire la effettiva pubblicità dei bandi d'incarico di insegnamento presso le università, come

previsto dalla legge n. 766 del 1973, provvedere a che siano pubblicate su un numero speciale del « Bollettino Ufficiale » tutte le vacenze disponibili nel territorio nazionale. Col sistema attualmente in vigore infatti, la pubblicità delle vacanze è realizzata attraverso semplice affissione agli albi delle segreterie e degli uffici del personale delle singole sedi, e si esaurisce così nell'ambito locale, mentre finisce per risultare inibita, per difetto di conoscenza, la partecipazione di candidati di aree e sedi diverse e lontane.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di sapere se una tale misura, intesa alla più ampia e reale pubblicità delle vacanze, non possa trovare immediata attuazione a partire dalle procedure per l'attribuzione degli incarichi per l'anno accademico 1977-1978, anche, eventualmente, prorogando brevemente i termini previsti per le varie scadenze e gli adempimenti della circolare ministeriale del 4 marzo 1977, compreso il termine del 15 maggio previsto da specifiche disposizioni di legge, con carattere, tuttavia, meramente ordinatorio. (5-00430)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

LUCCHESI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda prendere a proposito dell'utilizzo dell'arenile di Marina di Campo (Isola d'Elba), problema sul quale è insorta recentemente una situazione polemica a livello locale, non priva di riflessi generali (a seconda della prospettiva che si intenda seguire) sull'intera economia turistica dell'Isola d'Elba.

L'episodio che ha dato origine alla polemica è stato il rilascio da parte della locale amministrazione comunale di una licenza edilizia (la n. 30 del 1976) per la costruzione di uno stabilimento balneare sul predetto arenile, per circa 850 metri quadrati di concessione, in vicinanza della località La Foce, ma le preoccupazioni più gravi provengono dalla dichiarata volontà della stessa amministrazione comunale di intensificare la costruzione di stabilimenti balneari sulla spiaggia di cui trattasi.

Tale volontà appare all'interrogante (che tra l'altro ha diretta conoscenza della situazione) in contrasto con la necessità di salvaguardare l'assetto paesaggistico della zona, per buona parte già compromessa da una politica talvolta dissennata e incomprendibile di intensiva costruzione edilizia, e di segno contrario rispetto alla necessità di assicurare il pubblico utilizzo di una delle più belle spiagge dell'Isola d'Elba.

Per quanto sopra apparirebbe opportuno in prospettiva tendere verso un « arretramento » delle concessioni esistenti e future e, nel breve periodo, intanto, disporre per la sospensione dell'inizio dei lavori del costruendo nuovo stabilimento balneare.

(4-02151)

URSO GIACINTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le determinazioni che intende adottare per assicurare ai lavoratori autonomi (artigiani, coltivatori diretti, commercianti) - a datare dal 1° gennaio 1977 - la effettiva parificazione del trattamento minimo di pensione riconosciuto ai lavoratori dipendenti così come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1972, n. 325, che recepisce la de-

lega legislativa di cui all'articolo 33, lettera a), della legge n. 153 del 1969.

Infatti, al momento l'INPS corrisponde due diverse misure di trattamenti minimi pensionistici, ripristinando in tal maniera la superata differenziazione tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti e violando così le norme legislative già ricordate.

Si aggiunge ancora che alcuni comitati provinciali INPS - come quello di Lecce - hanno già recepito positivamente i ricorsi avanzati da lavoratori autonomi pensionati ed hanno invitato il consiglio di amministrazione dell'INPS a disporre le modifiche delle istruzioni operative della legge n. 160 del 1975, che non possono in alcun modo disapplicare le tassative norme del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1972, n. 325.

(4-02152)

URSO GIACINTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che inducono il Ministero a prevedere la soppressione del ruolo delle assistenti nelle scuole materne e per conoscere ancora se non si ravvisa l'esigenza di definire con precisione le possibilità di sbocco nella scuola materna delle diplomate di maturità professionale di assistenti per « comunità infantili » e delle diplomate di qualifica professionale di « assistente per l'infanzia », provenienti dagli istituti professionali femminili di Stato.

(4-02153)

CARLOTTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione in cui si trovano gli allevatori della provincia di Cuneo a causa della notevole riduzione dei prezzi di tutto il comparto zootecnico con particolare accentuazione per il latte e derivati.

La situazione, dovuta alla incontrollata importazione di latte, formaggi e carne dall'estero, provoca un insostenibile stato di crisi sia per gli allevatori, sia per le loro cooperative con dei riflessi negativi di estrema gravità.

(4-02154)

CARLOTTO E CAVIGLIASSO PAOLA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è vero che quando i giovani di leva sono superiori, in numero, alle esigenze dei singoli corpi militari, si procede, attraverso sorteggio, al loro sfortimento con-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1977

cedendo, ad una parte di loro, l'esenzione dall'obbligo di effettuazione del servizio militare.

L'interrogante, nel caso risultasse vera la suesposta procedura, invita il Ministro ad abolire il metodo del sorteggio e ad attuare un sistema che consenta la individuazione, per la concessione del congedo anticipato, di quei giovani impegnati nella attività di coltivatori diretti in quanto, spesso, la loro partenza per il servizio militare mette in crisi le aziende agricole a carattere familiare di appartenenza.

(4-02155)

CARLOTTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere -

premesso che gli italiani già residenti in Libia, per i noti provvedimenti del governo libico, sono stati cacciati dalla Repubblica libica ove hanno dovuto lasciare i loro beni, frutto di anni di lavoro e sacrificio;

precisato che a suo tempo gran parte dei nostri connazionali è stata indotta a trasferirsi in Libia dai governi italiani allora in carica, attraverso una viva attività propagandistica e con assicurazioni e promesse;

sottolineato che gli attuali governi italiani non possono non farsi carico dei problemi dei profughi -

quali iniziative, nell'interesse degli italiani già residenti in Libia, intende adottare il Presidente del Consiglio dei ministri in occasione dei prossimi colloqui con il governo libico in relazione agli accordi con la FIAT.

L'interrogante ritiene necessario, in vista dell'inizio di una nuova, e si ritiene proficua, fase di rapporti e collaborazione con la vicina Repubblica araba, non siano dimenticati i doveri che, se non gli arabi, gli italiani hanno nei confronti dei loro compatrioti così duramente provati e inesorabilmente travolti da eventi politici di portata internazionale. (4-02156)

SCALIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga opportuno chiarire nei modi e con le procedure più opportune che i vigili urbani debbono essere considerati, a tutti gli effetti, forze di polizia.

Considerato, infatti, che i vigili urbani, muniti dell'apposito decreto prefettizio, svol-

gono anche funzioni di agenti di pubblica sicurezza; tenuto conto che essi, benché abbiano assegnati compiti di istituto collegati alle esigenze degli enti locali da cui dipendono, vengono chiamati a far fronte (come testimonia la cronaca degli ultimi tempi) a necessità di servizio di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, l'interrogante, in particolare, chiede di sapere se il Ministro interessato non ritenga opportuno emettere una circolare ministeriale con cui si precisi che anche i vigili urbani debbono o possono, comunque, beneficiare delle provvidenze previste dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1054, 27 ottobre 1973, n. 628 e 2 febbraio 1968, n. 101 e successive modificazioni. (4-02157)

BIAMONTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere lo stato della pratica, per la liquidazione del premio di fine servizio spettante al signor Angrisani Giuseppe (posizione n. 444.789-18136) residente in Vietri sul Mare (Salerno) alla via D. Toriani. (4-02158)

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando verrà definita la pratica di pensione intestata al signor Angrisani Giuseppe nato il 16 febbraio 1922 residente in Vietri sul Mare (Salerno) alla via D. Toriani.

La pratica, in data 6 ottobre 1976, è stata trasmessa alla CPDEL. (4-02159)

BIAMONTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere lo stato della pratica intestata all'ex militare Ferraioli Antonio nato il 30 giugno 1935 residente in Pagani (Salerno) alla palazzina Gambardella di via Nazionale.

Il Ministero della difesa circa un anno fa ebbe a rispondere, all'interrogazione 4-12107 a firma dell'interrogante, che la pratica di pensione riguardante il Ferraioli era « all'esame del Comitato liquidazione pensioni privilegiate ordinarie ». (4-02160)

FRACCHIA, CONTI, CIUFFINI E SCARAMUCCI GUAITINI ALBA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritengano legittimo che il consigliere capo della delegazione della Corte

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1977

dei conti di Perugia mantenga la qualità di professore incaricato di quella università, i cui atti sono sottoposti al controllo della delegazione della Corte dei conti.

Per conoscere inoltre i motivi per i quali il predetto consigliere, vincitore della cattedra di contabilità di Stato dell'università di Perugia, non abbia assunto regolare servizio quale professore ordinario — alla pari degli altri colleghi che hanno partecipato allo stesso concorso e che, essendo risultati vincitori, si sono dimessi dalla magistratura della Corte — il 1° novembre 1976.

Per sapere se risponda al vero che le giustificazioni addotte dal Ministro della pubblica istruzione per concedere una proroga nell'assunzione della nuova funzione di titolare di cattedra concernono particolari « ricerche » che attualmente il predetto consigliere svolgerebbe nell'ambito della Corte dei conti e se, in quanto sia vera questa stupefacente motivazione, ritenga davvero che in detto istituto manchino magistrati idonei a proseguire questi studi.

Per sapere infine quanto sia fondato il sospetto che la concessione della proroga sia invece connessa con prospettive di progressione di carriera tali da ripercuotersi sul trattamento economico e di quiescenza di detto magistrato che, come è risaputo, è membro della giunta esecutiva dell'associazione magistrati della Corte dei conti.

(4-02161)

ALIVERTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non ritenga necessario accelerare la nomina del procuratore capo presso la procura della Repubblica di Como.

Come è noto il posto di procuratore capo è vacante in quanto alla fine dello scorso anno è andato in pensione il consigliere Claudio Bianchi ed il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora preso alcuna decisione in merito.

Il disagio è notevole in un organismo delicato come la procura anche perché i procedimenti si accumulano ed a far fronte agli impegni vi sono solo tre magistrati.

(4-02162)

QUARANTA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere nel-

l'ambito delle rispettive competenze a carico della giunta comunale di Pescocostanzo (L'Aquila) che allegramente delibera somme in favore dei componenti della giunta stessa e che partecipano alle varie sedute. Ad esempio l'assessore comunale Delfino Macino si è autodeliberato in giunta rendiconti vari per acquisto di torelli e vendita di fieno senza le necessarie pezze di appoggio (vedi delibere di giunta n. 330 del 2 dicembre 1976, n. 28 del 31 gennaio 1977, n. 71 del 28 febbraio 1977 e n. 70 del 28 febbraio 1977).

Inoltre con delibera di giunta n. 157 del 17 luglio 1975 fu affidata al signor Olin-do Colamarino la gestione del complesso sportivo con la clausola specifica che « solo ed unico compenso — era — l'introito dell'uso dei campi ». Mentre in effetti il sindaco, legato al Colamarino da intimi rapporti di amicizia, gli ha consentito non solo di sistemare i campi con prelievi vari dal magazzino comunale di terra rossa acquistata precedentemente dal comune ma di non corrispondere all'amministrazione comunale le spese di consumo di notevoli quantitativi di acqua e luce necessari alla gestione notturna e diurna del complesso.

(4-02163)

LODOLINI FRANCESCA E CORGHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del grave episodio verificatosi il 19 febbraio 1977 presso il liceo scientifico « P. Giovio » di Como, per l'intempestivo intervento della polizia nei locali della scuola, dove alcuni giovani si apprestavano ad organizzare una pacifica assemblea, che poi, tra l'altro, neppure si è tenuta. Pare che questo intervento sia stato determinato da una telefonata anonima, senza che la questura ne verificasse la veridicità presso la direzione dell'istituto.

Questo grave atto ha provocato le più vive e legittime rimostranze da parte del vice preside, del collegio dei docenti, degli studenti e della Sezione sindacale unitaria.

Gli interroganti chiedono se il Ministro non ritenga opportuno intervenire presso la Questura di Como affinché non si ripetano simili azioni inutili, che, in una situazione complessa e delicata come l'attuale, possono determinare tensioni e spaccature frontali favorendo così la strategia della violenza e della provocazione.

(4-02164)

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1977

FERRARI MARTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione, che ha interessato con maggior acutezza in questi ultimi 18 mesi i nostri emigranti, divenuti pensionati, dopo aver svolto la loro attività lavorativa presso aziende o imprese in Svizzera. Essi debbono attendere per la riscossione della pensione dalla Cassa Svizzera di Assicurazione (AVS), periodi che si avvicinano ai 18-24 mesi.

Tale grave situazione crea profonde e pesanti difficoltà alle condizioni di vita di questi lavoratori, che si evidenzia interessare oltre seimila pensionati.

L'interrogante intende conoscere:

1) se è effettivo il numero di seimila pensionati interessati a tale ritardo:

- a) quante siano di invalidità;
- b) quante siano di vecchiaia;
- c) quante siano di reversibilità;

2) se le pensioni vengono pagate e costantemente adeguate al valore della lira in relazione alla nostra situazione economica, o se invece rimangono inalterate nei loro valori iniziali;

3) quali iniziative intende promuovere nei confronti degli organi competenti svizzeri per portare all'annullamento di tale pesante situazione esistente nei confronti dei nostri emigranti. (4-02165)

FERRARI MARTE. — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro e degli affari esteri.* — Per conoscere:

a) se ha trovato applicazione l'accordo tra l'Italia e la Svizzera in materia tributaria, che prevede fra l'altro un ristorno, a favore del nostro paese, anche se parziale e graduale delle imposte trattenute dal fisco svizzero sulle retribuzioni dei lavoratori frontalieri italiani;

b) quale è l'entità trasferita e la quota riferita ad ogni anno interessato al versamento;

c) quanti sono i lavoratori frontalieri interessati per ogni anno all'importo trasferito e ripartiti per ogni provincia coinvolta alla normativa;

d) se è stato costituito il comitato di gestione, programmazione degli interventi presso le regioni interessate quali la Lombardia ed il Piemonte e se nello stesso sono stati inclusi oltre ai rappresentanti degli enti locali interessati (amministrazioni provinciali, comunità montane, comuni)

anche le organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL, oltre che dei frontalieri.

Se tutto ciò non si fosse concretizzato l'interrogante intende conoscere concretamente quali interventi i Ministri intendono promuovere per realizzare il trasferimento delle ingenti somme previste che potrebbero, come debbono, essere fonte di interventi sociali integrati con i programmi delle regioni e degli enti locali, e di occupazione attiva nelle aree interessate, e dei lavoratori frontalieri licenziati. (4-02166)

CAPPELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere - premesso che:

a) perdura la grave crisi del mercato nel settore bovino e suinicolo, con calo dei prezzi alla produzione e aumento dei costi dei mezzi tecnici per l'agricoltura e dei mangimi, per cui gli allevatori sono costretti a lavorare in continua perdita con grave pregiudizio per la stabilità dei posti di lavoro, dell'economia e delle strutture agricole;

b) la situazione è tanto più grave in considerazione del fatto che in questi ultimi due anni i coltivatori hanno compiuto notevoli sforzi organizzativi e finanziari per incrementare la produzione zootecnica nazionale, al fine, anche, di diminuire l'incidenza sulla nostra bilancia commerciale, del deficit derivante dalla importazione di carne;

c) la crisi di mercato è determinata, soprattutto, dalle massicce importazioni di carne provenienti dai paesi comunitari e terzi, favorite dal perdurare di meccanismi comunitari che, in presenza della crisi della nostra moneta, consentono l'erogazione di montanti compensativi ai produttori degli altri paesi che esportano in Italia, provocando di fatto una concorrenza sleale alle produzioni nazionali -

quali provvedimenti urgenti intenda promuovere per assicurare un rigoroso controllo delle importazioni di carne e ottenere la svalutazione della lira verde per abolire i montanti compensativi, e se non ritenga opportuno far scattare il meccanismo dell'intervento dell'AIMA anche per il settore suinicolo e l'aumento dei prezzi di intervento, unito ad iniziative della stessa AIMA per l'acquisizione, da parte degli allevatori, di cereali foraggieri a prezzi non speculativi. (4-02167)

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1977

MERLONI, CASTELLUCCI E SABBATINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere le ragioni per le quali non è stato esteso ad altri comuni della fascia costiera adriatica centrale, e in modo particolare al comune di Senigallia, il riconoscimento del carattere di pubblica calamità per le avversità atmosferiche del 19 agosto 1976.

In tale data infatti tutta la fascia costiera adriatica dell'Italia centrale venne colpita da un nubifragio che produsse notevoli danni soprattutto nel comune di Senigallia, in misura tale da giustificare la dichiarazione di pubblica calamità.

Tale dichiarazione al contrario venne decretata per i soli comuni di Cattolica e di San Giovanni in Marignano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1977.

Gli interroganti chiedono di conoscere le ragioni di tale limitazione, quando la gravità del fenomeno ebbe ben maggiore ampiezza, escludendo dal provvedimento il comune maggiormente colpito. (4-02168)

RAFFAELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che in risposta ad una interrogazione parlamentare dell'onorevole Alpino del 9 marzo 1976, in merito alle somme da considerarsi soggette all'imposta di registro pattuite in sede di definizione del contratto di locazione, il Ministro interessato ha affermato che, poiché nell'ampio concetto di corrispettivo devono comprendersi non solo i canoni veri e propri, ma anche gli altri oneri di qualunque natura che, a qualsiasi titolo, il conduttore si sia assunto, e poiché tali oneri, in quanto considerati nella sfera delle cessioni o delle prestazioni accessorie a quella principale, devono considerarsi esenti da IVA, devono essere soggetti a imposta di registro. Nell'elencare, a titolo evidentemente esemplificativo, le prestazioni e le cessioni che devono essere considerate accessorie a quella principale, il Ministro ha considerato quelle di « riscaldamento e simili ». Nelle « simili » dovrebbero dunque essere comprese quelle relative ai consumi di forza motrice per l'impianto di riscaldamento, le manutenzioni ordinarie all'impianto di riscaldamento, i consumi di energia elettrica per la luce delle scale e delle altre parti comuni, ecc. Nella risposta data all'onore-

vole Alpino il Ministro delle finanze dell'epoca ha peraltro ribadito il concetto che l'imposta di registro è in alternativa all'imposta sul valore aggiunto — se le forniture di gasolio o altri prodotti energetici per uso riscaldamento e di energia elettrica per i consumi comuni predetti debbano essere fatte in esenzione da IVA e se così deve essere anche per tutte le altre cessioni o prestazioni accessorie. (4-02169)

MORINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere per quali motivi le compagnie assicuratrici italiane ed in particolare l'INA non coprono i rischi speciali della navigazione (definiti, secondo la terminologia internazionale inglese, nel modo seguente: *Freight and demurrage, protection and indemnity, defence, tovalop*) in modo che anche le navi battenti bandiera nazionale sono costrette a coprirsi con polizze stipulate con compagnie assicuratrici straniere. All'uopo infatti l'articolo 114, lettera C, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, contiene una speciale deroga al divieto generale di collocamento di rischi all'estero.

L'interrogante rileva infatti che sia navi battenti bandiera nazionale sia navi battenti altra bandiera, ma appoggiati presso raccomandatari marittimi italiani, ricorrono a compagnie assicuratrici aventi sede nello Stato delle Isole delle Bermude e, pertanto, si chiede di conoscere quali accertamenti compiono le competenti autorità nazionali sulla solvibilità e sulla garanzia di regolari adempimenti degli obblighi contrattuali di queste compagnie.

Al riguardo è significativo il ben noto disastro della nave *Seagull* battente bandiera liberiana che era assicurata per il rischio speciale *protection and indemnity* con il *Club Oceanus* delle Bermude, il quale *Club* a tutt'oggi praticamente si è sottratto dal pagamento delle indennità dovute.

Il problema in oggetto è di vivissima attualità anche in relazione al disastro della nave *Cavtat*, battente bandiera iugoslava, al cui necessario recupero deve provvedere l'erario italiano, mentre invece per la stessa dovrebbe intervenire la compagnia assicuratrice di detta nave per il rischio speciale definito *tovalop*. (4-02170)

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1977

CERRA, GUGLIELMINO, FRACCHIA E FLAMIGNI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali istruzioni e quali direttive sono state impartite alle forze di polizia in occasione dei fatti accaduti domenica 20 marzo 1977 ad Acireale (Catania) durante lo svolgimento di una cosiddetta «marcia per la vita» organizzata dalla diocesi vescovile di Acireale contro la legge sull'aborto.

In particolare si chiede di sapere perché alla pacifica e spontanea manifestazione di qualche decina di giovani che si erano limitati a manifestare senza alcuna violenza e a pronunciare *slogans* a favore della libertà di aborto, le forze di polizia — forse stimolate dalla presenza di un alto magistrato (lale dottor Di Natale, procuratore aggiunto presso il tribunale di Catania) staccatosi dal corteo antiaborto a cui partecipava — abbiano agito in modo assolutamente sproporzionato provocando azioni e reazioni violente, a seguito delle quali una ragazza e un giovane sono stati arrestati, diversi altri malmenati mentre alcuni contusi si sono avuti anche fra le forze dell'ordine.

Gli interroganti chiedono di sapere inoltre se sono state svolte indagini per stabilire le responsabilità dell'accaduto a carico di coloro che hanno diretto l'operazione o che l'hanno fiancheggiata come nel caso del magistrato suddetto e a quali conclusioni si è eventualmente pervenuti.

Si chiede infine di conoscere quali iniziative si intendono prendere per evitare il ripetersi di tali episodi che contribuiscono ad aggravare le tensioni oggi esistenti nel paese e favoriscono i disegni di chi cerca di contrapporre le forze dell'ordine al movimento democratico dei lavoratori.

Mentre esigenza fondamentale dello Stato democratico è quella di dare fiducia alle forze dell'ordine, duramente impegnate contro la criminalità comune e l'eversione politica, con la solidarietà dei lavoratori, con un trattamento economico adeguato e con il riconoscimento dei diritti sindacali alla polizia. (4-02171)

BOFFARDI INES. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se esiste una aggiornata valutazione della grave situazione che si è creata in molte province d'Italia quanto all'utilizzazione delle categorie di personale della soppressa ONMI trasferite alle amministrazioni provinciali.

Come è noto, le funzioni già svolte dall'ONMI sono state attribuite dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698, ai comuni e alle province. Agli stessi comuni e province in corrispondenza delle funzioni loro attribuite, doveva essere trasferito il personale dell'ente.

In effetti, il Ministero della sanità ha emesso i decreti di trasferimento del personale assegnando alle province il personale utilizzato nell'ambito delle funzioni già demandate ai comitati provinciali dell'ONMI e cioè, direttori sanitari, assistenti sociali e assistenti sanitarie visitatrici. In proposito, il Ministro della sanità ha informato la Commissione igiene e sanità della Camera dei Deputati nella seduta del 2 febbraio 1977.

Senonché, alcune province si rifiutano di dare attuazione ai suddetti decreti ritenendoli in contrasto con l'articolo 3 primo comma della legge 23 dicembre 1975, n. 698 che affida ai comuni le funzioni relative agli asili nido e ai consultori comunali. Dimenticano il secondo comma dello stesso articolo 3 che affida alle province «tutte le funzioni amministrative di fatto esercitate dai comitati provinciali dell'ONMI». Ignorano, comunque, la discussione svoltasi al riguardo in sede di Commissione igiene e sanità della Camera al momento dell'approvazione della legge di soppressione dell'ONMI (seduta del 27 novembre 1975) dalla quale si evince in maniera inconfutabile la volontà del legislatore di affidare alle province l'attività consultoriale già svolta dall'ONMI oltre agli altri compiti espletati dai comitati provinciali ONMI.

L'interrogante chiede che, tempestivamente, siano presi i provvedimenti necessari, atti a rimuovere la resistenza delle amministrazioni provinciali onde garantire il buon funzionamento dei servizi socio-sanitari delegati alle Regioni previsto dalla legge n. 698 e assicurare così al personale l'aggiornamento del trattamento economico, previsto dai decreti di trasferimento. (4-02172)

FERRARI MARTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato del ricorso avanzato dalla impresa edile Daniel Ferdinando di Meda — via San Giorgio in provincia di Milano. È stato formulato dalla ditta, tramite l'INPS di Milano con pratica n. 84202/4904/

OS/86 avverso la reiezione decisa dalla commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni, ricorso al comitato speciale presso il Ministero del lavoro in data 10 ottobre 1972.

L'impresa non ha avuto riscontro alcuno ed al sottoscritto appare una situazione assurda, per cui si resta in attesa di un'esatta informazione che serva a tutelare i diritti normativi spettanti all'impresa per conto dei lavoratori che attendono integrazione salariale a fronte dei ridotti salari percepiti. (4-02173)

FERRARI MARTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che a tutt'oggi hanno impedito il trasferimento dei contributi previdenziali all'INPS in relazione alla legge n. 332 del 1958 a favore del signor Leoni Ettore nato il 24 settembre 1929 a Villaguardia e residente a Lu-

rate Caccivio in via Montebello 8, in provincia di Como.

Ciò per i contributi relativi all'attività svolta nella polizia ausiliaria presso la questura di Como per il periodo 19 settembre 1945-31 dicembre 1946.

Tali contributi sono indispensabili al signor Leoni Ettore per poter godere dall'INPS di Como la pensione di anzianità di cui è in attesa di liquidazione, cosa che avverrà non appena trasferiti i predetti contributi. (4-02174)

FERRARI MARTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra a favore del signor Morini Gioacchino nato a Nesso il 12 luglio 1917 e residente a Nesso in via Roma, 16 in provincia di Como.

La domanda è stata inoltrata in data 6 febbraio 1975 e porta il n. 9085507. (4-02175)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se si rende conto di aver commesso una grave mancanza nei confronti del Parlamento, concludendo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti (senza neppure la presenza dei sindacati del settore universitario) un accordo, che va molto al di là dello *status* degli impiegati della pubblica istruzione, e che investe l'ordinamento delle università, a cominciare dai delicatissimi temi della funzione dei professori, della titolarità delle cattedre, della creazione di nuovi ruoli sino alla questione del dipartimento, che è materia del tutto estranea alla contrattazione. Sono più che giustificate le sdegnate proteste dei professori, che si inchinano alle leggi votate dal Parlamento, ma non possono accettare accordi tra ministri e organizzazioni sindacali, stipulati sul loro capo.

« La Costituzione della Repubblica riconosce al Parlamento e ai partiti in esso rappresentati l'esclusivo diritto di legiferare. Il Governo viola lo spirito della Costituzione, quando concorda con i sindacati testi legislativi che esulano dalla competenza sindacale e li presenta in Parlamento come impegni assunti in altra sede, invitando il Parlamento stesso ad approvarli *a posteriori*.

(3-00917)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, perché riferisca sugli episodi accaduti nella tarda serata del 22 marzo 1977 a Roma che sono costati la vita all'agente Claudio Graziosi e alla guardia zoofila Angelo Cerrai.

(3-00918)

« BERNARDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro degli affari esteri, per sapere:

1) quali iniziative ha adottato il Governo di fronte al continuo aggravarsi della situazione in Cile per la sistematica e sempre più estesa violazione dei diritti dell'uomo cui si aggiunge, come ulteriore riprova di arbitrio dittatoriale, l'illegale scio-

glimento della Democrazia cristiana cilena, l'arresto dei suoi massimi dirigenti, la confisca dei beni patrimoniali di questo ed altri partiti;

2) se in assenza di rapporti diplomatici normali non si ritiene urgente una presa di contatto con gli ambasciatori dei paesi membri della CEE a Santiago, per esaminare l'opportunità di un passo collegiale presso il governo cileno, allo scopo di richiedere anche a nome della Comunità europea il pieno rispetto dei diritti sanciti dalla Carta delle Nazioni unite;

3) se non si reputano utili, anche in relazione all'atteggiamento assunto dal presidente Carter, contatti con gli Stati Uniti e con altri paesi occidentali per contribuire al realizzarsi di un'azione congiunta ed autorevole all'ONU in difesa degli inalienabili diritti del popolo cileno.

(3-00919) « GRANELLI, CUMINETTI, DI GIANNANTONIO, KESSLER, ORSINI GIANFRANCO, SEGNI, RENDE, ROGNONI, PEZZATI, SANZA, SALVI, CATTANELI, SQUERI, BONALUMI, BASSI, GIULIARI, MERLONI, FRANZANI, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, CAPPELLI, ROSINI, MAROLI, PERRONE, ZARRO, BROCCA, ZANIBONI, CASADEI AMELIA, QUARENGHI VITTORIA, ZOSO, ZUECH, SILVESTRI, IOZZELLI, CAVIGLIASSO PAOLA, LUSIGNOLI, PELLIZZARI, DE POI, PICCHIONI, SANTUZ, CARENINI, AIARDI, FORNI, ORSINI BRUNO, ZOPPI, CITTERIO, BORRI, QUATRONE, GORIA, CIANNAMEA, LAMORTE, FORNASARI, AMABILE, CAMPAGNOLI, SAVINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri di grazia e giustizia, della sanità e dell'interno, per sapere se sono a conoscenza del fatto che il giorno 16 marzo 1977 i carabinieri del Nucleo antidroga della città di Vicenza, su mandato del procuratore della Repubblica di Vicenza Luigi Rende, hanno fatto irruzione nell'abitazione della signora Maria Jolanda Mosca Viviani di 54 anni. Avendo rinvenuto dopo una perquisizione due dosi di eroina e alcuni grammi di hashish, i carabinieri hanno proceduto all'arresto della signora Viviani e dei suoi due figli Luigi (16 anni) e Emanuela (14 anni), che sono stati inoltrati nel-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1977

le carceri di Giudecca (Venezia) dove tuttora si trovano. Nello stesso tempo, veniva emesso mandato di cattura a carico di Tony Viviani, segretario dei Centri informazione assistenza droga, una organizzazione su base nazionale che si occupa attivamente della assistenza ai tossicomani, ed esponente del partito radicale (Tony Viviani non risiede presso sua madre da più di nove mesi).

« Gli interroganti chiedono di conoscere — premesso che:

a) due dosi di eroina e pochi grammi di hashish rientrano con sicurezza nei limiti delle " modiche quantità ", la cui detenzione non è punibile, ai sensi dell'articolo 80 della legge n. 685;

b) la motivazione di uso personale è attestata dal fatto che Luigi Viviani è notoriamente tossicomane in stato di dipendenza;

c) la stessa procura di Vicenza, prevedendo la possibilità di non raccogliere elementi di prova che potessero far sospettare un'attività di traffico, ha incriminato i suddetti cittadini ai sensi dell'articolo 73 (agevolazione all'uso), che, pur ambiguo nella sua formulazione, era chiaramente indirizzato alla repressione della criminalità organizzata —:

1) quale sia l'opportunità, sul piano dell'efficienza e dell'incisività della repressione del traffico delle droghe pericolose e della credibilità delle istituzioni, di disperdere le già scarse risorse delle forze dell'ordine in azioni di questo tipo;

2) se ci si rende conto che, nel caso in cui l'applicazione dell'articolo 73 dovesse avvenire nelle medesime circostanze dei fatti di Arzignano, dovrebbe essere estesa a tutti i tossicomani (perché tutti i tossicomani usano la droga insieme ad altri, nell'abitazione propria od altrui, e ovviamente con molta frequenza) e si arriverebbe così ad una incriminazione generalizzata dei tossicomani stessi e dei loro congiunti;

3) nel caso in cui l'applicazione dell'articolo 73 in senso restrittivo come per la famiglia Viviani sia destinato a rimanere un caso isolato, se non si configuri il sospetto di una odiosa strumentalizzazione di parte della legge n. 685 a carico di un avversario politico (Tony Viviani), tanto più odiosa in quanto coinvolge i suoi familiari estranei alla lotta politica quanto al traffico di droga, fra cui una minore di anni 14;

4) anche nel contesto di una aberrante applicazione dell'articolo 73, che sen-

so abbia incriminare, oltre a Maria Jolanda Viviani, il figlio Luigi (non punibile perché tossicomane), la figlia Emanuela (non punibile perché minore) e lo stesso Tony Viviani (non punibile perché, non residendo ad Arzignano da 9 mesi, non è ovviamente responsabile di quanto accade nell'abitazione di sua madre).

(3-00920)

« MELLINI, PANNELLA, BONINO
EMMA, FACCIO ADELE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere per quale motivo il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) al quale spetta ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 di individuare le aree insufficientemente sviluppate secondo determinati parametri fissati dalla legge, non ha provveduto a tutt'oggi all'individuazione delle aree particolarmente depresse né ha provveduto alla definizione delle direttive, dei criteri e delle modalità per la concessione del credito agevolato per la quale definizione il decreto del Presidente della Repubblica n. 902 fissava il termine del 10 dicembre 1976. Infatti, essendo stato emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 15 della legge 2 marzo 1976, n. 183, il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, che riguarda la nuova regolamentazione del credito agevolato al settore industriale, per quanto riguarda le aree dell'Italia centrale, e quindi dell'Umbria, lo strumento legislativo disciplina in modo diverso i presupposti ed i criteri per l'applicazione del credito agevolato nonché le misure del contributo statale in conto interesse a seconda che si tratti di aree insufficientemente sviluppate o di altre aree. Le imprese che hanno in corso o allo studio dei progetti di investimento non sanno quindi se potranno ottenere il finanziamento agevolato ed in base a quali condizioni. Ed in particolare è critica la posizione delle aziende interessate a nuovi investimenti o ad ampliamenti di impianti già esistenti: se infatti essi non dovessero risultare localizzati in una delle aree particolarmente depresse verrebbe addirittura meno la possibilità di ottenere il finanziamento agevolato. Nell'incertezza derivante da tale stato di cose sono paralizzate numerose iniziative di investimento. Solo pres-

so il Medio credito regionale umbro sono giacenti oltre 500 domande di finanziamento per un importo di oltre 110 miliardi che non possono essere definite fin tanto che il CIPE non avrà stabilito la nuova normativa; ciò aggrava particolarmente in Umbria la già pesante situazione economica di fronte ad una autentica volontà di recupero in termini di ampliamento della base produttiva e dell'occupazione dimostrata indiscutibilmente dagli imprenditori umbri. D'altro canto le caratteristiche del settore industriale nella regione fanno ritenere motivata la richiesta che l'intero territorio sia qualificato come "area insufficientemente sviluppata": e del resto ciò appare palesemente nel confronto con l'indice medio del centro-nord che è il parametro a cui fa espressamente riferimento l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902.

(3-00921)

« DE POI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere le sue valutazioni in merito a quanto esposto dalla stampa sulla vicenda del settimanale *Tempo* e particolarmente sui seguenti punti contenuti nell'esposto stesso: « denunciato alla Signoria Vostra oscure manovre relative alla cessione della testata del settimanale *Tempo* a gruppo pseudo-editoriale fantasma. Sollecitiamo la Signoria Vostra a intervenire immediatamente su giudice del fallimento dottor Caimmi e sul curatore avvocato Leonini promuovendo inchiesta sul loro operato e bloccando operazione in corso. Questo gruppo fa capo a due signori di Varese e tipografi editori del quotidiano locale *Il Giornale di Varese*. Dai risultati dell'inchiesta risulta che:

1) i giornalisti del *Giornale di Varese* non ricevono lo stipendio da quattro mesi;

2) i tipografi lavorano a mezzo stipendio da sei mesi;

3) gli editori non hanno versato i contributi assistenziali all'INPGI dall'agosto 1976. L'INPGI ha proceduto nei loro confronti chiedendo ed ottenendo il pignoramento della testata del giornale e del macchinario della tipografia ».

« E per conoscere, inoltre, se le notizie corrispondano al vero, quali iniziative il Ministro intenda adottare.

(3-00922)

« BALZAMO, CALDORO ».

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali sono gli orientamenti del Governo in ordine alla soluzione dei problemi collegati all'aumento di capitale recentemente deliberato dal consiglio di amministrazione della Montedison, al ventilato progetto di scorporo dalla società delle attività non chimiche ed alla crisi che ha investito il gruppo dirigente dell'azienda in seguito ai contrasti emersi in ordine alla strategia finanziaria ed industriale da seguire.

« In particolare chiedono di conoscere:

a) se il Governo non ritenga che le difficoltà in cui attualmente si dibatte la Montedison debbano essere superate non già attraverso una strategia riduttiva con l'abbandono di comparti in crisi, il ridimensionamento dei programmi di investimento e lo scorporo delle attività chimiche in un'ottica puramente finanziaria e di breve periodo, ma piuttosto attraverso il rilancio degli investimenti — con particolare riguardo per il Mezzogiorno — per la ristrutturazione e la riconversione delle attività in crisi, nella salvaguardia dei livelli occupazionali, e per la diversificazione produttiva in direzione della chimica fine;

b) se il Governo non ritenga che la definizione di tale strategia espansiva e la risoluzione dei problemi del suo finanziamento non impongano una effettiva responsabilizzazione dell'azionista pubblico, nella sua qualità di azionista di controllo;

c) se il Governo, ferma restando la necessità di pervenire alla unificazione delle presenze pubbliche nella chimica, non ritenga che sia nel frattempo indilazionabile procedere all'accorpamento delle azioni della Montedison possedute dagli enti pubblici in un apposito ente per la gestione delle partecipazioni pubbliche nella società che, portando al superamento dell'attuale finzione della pariteticità tra capitale pubblico e capitale privato, consentirebbe allo Stato di esercitare effettivi poteri di controllo e di indirizzo strategico, garantendo nel contempo la salvaguardia del carattere misto dell'azienda e la economicità della gestione.

(3-00152)

« DI GIESI, VIZZINI ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere in base a quali valutazioni il Governo ha ritenuto di dovere drasticamente modificare l'orientamento manifestato con lettera del 13 dicembre 1975 dall'allora Presidente del Consiglio, onorevole professore Aldo Moro, circa i rapporti con la commissione paritetica per la determinazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana e le procedure da seguire per giungere rapidamente alla emanazione delle norme suddette.

« In particolare, gli interpellanti chiedono di sapere come il Governo giustifichi la sua inerzia di fronte alle gravi denunce contenute nel verbale della seduta del 3 dicembre 1976 della predetta commissione paritetica, da tempo portato a conoscenza del Presidente del Consiglio, del Ministro per le regioni e del Ministro delle finanze.

« Gli interpellanti ricordando che:

1) il Consiglio dei ministri non ha ancora approvato gli schemi di norme di attuazione già approntate dalla commissione paritetica in materia di demanio marittimo e di opere pubbliche;

2) funzionari ministeriali hanno ritenuto di potere richiedere alla commissione paritetica, per le vie brevi, modifiche ai testi predisposti senza che il Governo assumesse le sue responsabilità politiche mediante la comunicazione scritta delle proposte di modifica firmate dal Presidente del Consiglio o da un Ministro da lui delegato;

3) le nuove norme di attuazione in materia finanziaria, rese indispensabili dalla riforma tributaria, sono ancora lungi dall'essere determinate con grave danno per l'erario regionale e con la menomazione delle prerogative statutarie della Regione Siciliana;

4) sono ancora da determinare da parte della commissione paritetica altre importanti norme di attuazione, la cui mancata emanazione pone la Regione Siciliana nella paradossale situazione di non vedersi ancora trasferiti competenze e poteri già riconosciuti, in virtù di una più snella procedura, alle Regioni a Statuto ordinario;

5) si è privata la commissione paritetica, organo previsto dalla Costituzione, dei locali e dei funzionari ad essa attribuiti, costringendola a ricorrere all'ospitalità e all'assistenza della Regione Siciliana,

chiedono infine di conoscere se è intenzione del Governo adottare tempestivamente tutte le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli che impediscono la rapida ripresa dell'attività della commissione paritetica, la emanazione delle norme di attuazione dello Statuto siciliano ancora mancanti, il rispetto degli impegni solennemente e ripetutamente assunti dal Governo.

(2-00153) « OCCHETTO, CORALLO, LA TORRE, BOLOGNARI, BACCHI, BISIGNANI, BOTTARI ANGELA MARIA, CERRA, GUGLIELMINO, MANCUSO, MICELI VINCENZO, ROSSINO, SPATARO, FANTACI ».

MOZIONI

« La Camera,

di fronte alla grave carenza delle strutture edilizie e della attrezzatura scientifica ricettiva e didattica delle università italiane;

ritenuta pertanto urgente la predisposizione e la realizzazione di un piano organico pluriennale di edilizia universitaria, adeguato alle esigenze dell'insegnamento, della sperimentazione, della ricerca in vari campi della scienza;

ritenuto che debba essere data la precedenza, nel piano, alla edilizia necessaria per i vari istituti e cliniche della facoltà di medicina, nonché a quella relativa alle facoltà verso le quali è opportuno sia indirizzato, in relazione alle prospettive di sviluppo del lavoro nel paese, l'afflusso degli studenti;

considerato che la realizzazione sollecitata di tale piano può anche contribuire a contenere nei limiti più ristretti la crisi del settore edilizio, oltre che disporre le esigenze del mondo universitario;

impegna il Governo

a predisporre, a finanziare ed a realizzare un piano organico quadriennale di edilizia universitaria, con gli obiettivi e gli indirizzi qui indicati.

(1-00030) « PAZZAGLIA, TRIPODI, GUARRA, DEL DONNO, FRANCHI, ALMIRANTE, BAGHINO, BOLLATI, LO PORTO, MICELI VITO, RAUTI, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE ».

« La Camera,

considerata la drammatica situazione degli allevamenti posti in gravissima crisi da importazioni caotiche di latte e derivati sostenute dai crescenti importi compensativi, senza oltretutto beneficio alcuno per i consumatori;

rilevato che tale stato di cose annulla ogni prospettiva per la zootecnia, anche con ulteriore negativo impatto conseguente sulla bilancia dei pagamenti;

considerato che all'origine della situazione è lo stato della politica monetaria della CEE

impegna il Governo

a chiedere alla Comunità europea l'adeguamento immediato della lira verde, con il pieno recupero dell'esistente margine di fluttuazione, al fine di impedire la definitiva emarginazione dell'agricoltura italiana.

(1-00031) « ANDREONI, BAMBI, ZUECH, STELLA, CARLOTTO, BORTOLANI, FERRARI SILVESTRO, SAVINO, PISICCHIO, CAVIGLIASSO PAOLA, PELLIZZARI, URSO SALVATORE, TESINI GIANCARLO, FORNI, CAMPAGNOLI, MEUCCI, CASTELLUCCI, CITTERIO, GIULIARI, ORSINI GIANFRANCO, CUMINETTI, CAPPELLI, SANESE, BOTTA, AMBROSINO, ZOSO, RUBBI EMILIO, GIGLIA, FIORET, SPIGAROLI, ZOLLA, CATTANEI, BOLDRINI, SILVESTRI, SABBATINI, TASSONE, SCALIA, URSO GIACINTO, LO BELLO, MAGGIONI, ARMELLA, BELUSSI ERNESTA, BORRUSO, PRESUTTI, VECCHIARELLI, VINCENZI ».